CAMERA DEI DEPUTATI

N. **2063**-A
N. **2063/bis**-A
N. **2371**-A

—

RELAZIONE GENERALE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Presentata alla Presidenza il 28 ottobre 1996

(Relatore: **MORGANDO,** *per la maggioranza)*

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(CIAMPI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale per il triennio 1997-1999

Presentato il 31 luglio 1996

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale per il triennio 1997-1999

E SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(CIAMPI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISCO)

—

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1997)

Presentato il 30 settembre 1996

PAGINA BIANCA

INDICE

Relazione di maggioranza *Pag.* 5

Articoli del disegno di legge n. 2063 » 33

Allegati del disegno di legge n. 2063 » 65

Quadri generali riassuntivi » 71

TABELLE DEGLI STATI DI PREVISIONE » 107
(modificate dalla Commissione)

TABELLA 1/A
Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri » 111

TABELLA 5
Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia » 112

TABELLA 7
Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione » 113

TABELLA 12
Stato di previsione del Ministero della difesa » 114

TABELLA 19
Stato di previsione del Ministero dell'ambiente » 115

TABELLA 20
Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica » 116

Articoli del disegno di legge n. 2371 » 119

Tabelle allegate al disegno di legge n. 2371 » 133

PAGINA BIANCA

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Documento di programmazione economico-finanziaria presentato alla Camera il 28 giugno scorso, individuava le linee fondamentali che il Governo poneva alla base della sua strategia di politica economica: ripresa della crescita, contenimento dell'inflazione, ingresso nell'Unione monetaria europea. Si tratta di obiettivi largamente condivisi e tra loro fortemente interconnessi. Non c'è prospettiva di crescita reale dell'economia e di stabile contenimento dell'inflazione se non si entra in Europa, se non si partecipa cioè a pieno titolo alla costruzione e alla guida di una delle grandi aree che caratterizzeranno la competizione mondiale nei prossimi decenni.

Il nuovo Governo definiva i suoi obiettivi in un contesto caratterizzato da un forte mutamento e da dati contraddittori: la crescita impetuosa della nostra economia, che aveva caratterizzato l'intero 1995, registrava un progressivo peggioramento dall'inizio dell'anno, tanto da costringere ad una revisione al ribasso delle previsioni di incremento del prodotto interno lordo. Contribuiva a ciò il permanere di una fase di stagnazione nei principali paesi dell'Europa occidentale ed una crisi del mercato interno dovuta largamente alla mancanza di fiducia nel futuro che determina il rinvio delle scelte principali di consumo.

Anche i dati relativi ai conti pubblici registravano un andamento difforme rispetto alle previsioni dei documenti di programmazione degli anni precedenti, tanto da costringere al varo di provvedimenti urgenti di contenimento del fabbisogno.

L'andamento dell'occupazione poi presentava dati particolarmente negativi.

Accanto a questi elementi di preoccupazione, era possibile tuttavia individuare segnali positivi da non sottovalutare: proseguiva l'andamento favorevole della bilancia commerciale, a dimostrazione del fatto che i prodotti italiani riuscivano a tenere sui mercati che avevano conquistato con il favore del cambio; si confermava l'esistenza di un elevato avanzo primario, la cui evoluzione poneva l'Italia in una situazione di assoluta eccellenza tra le nazioni industrializzate; appariva evidente che il deficit dello Stato e della pubblica amministrazione era dovuto essenzialmente all'enorme importo degli interessi da pagare sul debito pubblico; si delineavano scenari più favorevoli per l'evoluzione congiunturale, con i primi segnali di ripresa in Germania, che i più autorevoli osservatori giudicavano l'anticipazione di un fenomeno che a partire da 1997 avrebbe interessato tutta l'Europa. Una situazione ambivalente in cui appariva chiaro che le potenzialità del paese potevano essere sfruttate soltanto se si rimuoveva il macigno della spesa per interessi, che impediva l'utilizzo delle ingenti risorse dell'avanzo primario per sostenere processi di crescita.

La scelta convinta di perseguire il raggiungimento delle compatibilità fissate dal trattato di Maastricht rispondeva proprio a questa esigenza: legare insieme azione di risanamento e azione di crescita; porre le basi per una politica capace di affrontare i nodi di fondo della nostra società e, in primo luogo, il problema dell'occupazione.

Non c'è un'astratta questione dei parametri di Maastricht: il loro rispetto è l'esigenza di un'economia sana e virtuosa e la guida per comportamenti e scelte che conducano in questa direzione. L'ingresso nella moneta unica europea è la sola strada praticabile per una significativa riduzione dei tassi di interesse, per allinearli

a quelli degli altri paesi affrontando in modo definitivo il problema del deficit e creando le condizioni per un utilizzo dell'avanzo primario in funzione dello sviluppo. Hanno ragione coloro che sottolineano che l'Italia ha maggiori difficoltà degli altri paesi ad entrare in Europa, ma potrà trarre dall'ingresso in Europa vantaggi maggiori di quelli degli altri paesi. A questa valutazione centrale si deve quindi riferire la nostra discussione.

All'interno di queste riflessioni di carattere generale, vorrei collocare l'analisi degli atti di politica economica e delle vicende che si sono dipanate nel corso degli ultimi mesi, rendendo conto di questo percorso.

L'evoluzione tendenziale e gli obiettivi programmatici dei saldi di finanza pubblica.

1. Le previsioni per il triennio 1997-1999 contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria: il quadro macroeconomico.

Gli andamenti tendenziali e programmatici, delle grandezze di finanza pubblica si inseriscono in un contesto macroeconomico che, secondo le indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria 1997-1999 presentato dal Governo il 28 giugno 1996, si potevano così sintetizzare:

Tavola 1

Principali variabili macroeconomiche

(Variazioni percentuali)

	1996	1997	1998	1999
Variazione PIL in termini reali	1,2	2,0	2,8	2,9
Tasso di inflazione *	3,9	2,5	2,0	2,0
Crescita dell'occupazione **	0,4	0,4	0,6	0,7
Tasso di disoccupazione	11,8	11,6	11,4	10,9

* Deflatore prezzi al consumo

** In termini di unità di lavoro

Le previsioni del Documento di programmazione evidenziavano per il 1996 una crescita molto contenuta (rivelatasi comunque ottimistica) del PIL reale, appena l'1,2%, che si consolida nel 1997 con un tasso del 2%. Solo per il biennio successivo si prevedevano ritmi più vicini a quelli del 1995, con un +2,8% nel 1998 e +2,9% nel 1999. Corrispondentemente, sempre secondo il DPEF, il tasso di disoccupazione, pari all'11,8% nel 1996, diminuiva molto lentamente nel triennio di riferimento passando dall'11,6% del 1997 all'11,4% nel 1998 e al 10,9% nel 1999.

Nell'anno in corso, l'apprezzamento della lira con il conseguente ridimensionamento dell'aumento di competitività, unitamente al rallentamento della crescita e della domanda estera, dovrebbero determinare un rallentamento delle esportazioni e degli investimenti.

Nel 1997, la ripresa prevista per gli altri Paesi europei dovrebbe influire positivamente sull'economia italiana, ed in particolare sulle esportazioni e sugli investimenti. Un'ulteriore spinta alla ripresa dovrebbe derivare dall'attesa riduzione dei tassi di interesse. I consumi privati dovrebbero invece rimanere stazionari, mentre quelli collettivi continuano a diminuire in termini reali.

In tale contesto, l'inflazione prevista per il 1996 è pari al 3,9%: sulla sua discesa rispetto ai valori raggiunti nel 1995 influisce l'apprezzamento della lira. Per il 1997, il "valore obiettivo" indicato dal Governo nel Documento di programmazione è pari al 2,5% in media d'anno, che scende al 2% negli anni successivi.

Su questa previsione del Governo al momento della presentazione del DPEF si sono scatenate molte polemiche: la previsione era considerata irrealistica sia come indicazione programmatica sia come registrazione delle tendenze reali dell'economia.

Credo che si possa constatare con qualche soddisfazione che le polemiche si sono rivelate ingiustificate, e gli andamenti reali del tasso di inflazione hanno confermato che le previsioni del Governo apparivano fondate.

1.1 L'andamento tendenziale della finanza pubblica e gli obiettivi programmatici.

Rispetto all'andamento tendenziale delle grandezze di finanza pubblica il Documento di programmazione economico finanziaria presentato nel giugno scorso prevedeva un percorso di rientro rispetto all'andamento tendenziale che comportava una manovra correttiva sul saldo primario pari a circa 51.750 miliardi nel triennio, di cui 32.400 miliardi nel 1997 e di ulteriori 22.000 miliardi nel 1998. Per il 1999, il DPEF non prevedeva ulteriori manovre correttive, essendo ormai il fabbisogno al di sotto del livello del 3% del PIL previsto dai criteri di convergenza del Trattato sull'Unione Europea. Si prevedeva anzi un'attenuazione per 2.650 miliardi degli stessi effetti strutturali delle precedenti manovre, pari a complessivi 54.400 miliardi.

Tavola 2

Manovra correttiva

(Settore statale - valori in miliardi di lire)

	1997	1998	1999
Manovra	32.400	22.00	-2.650
Percorso di rientro	32.400	54.400	51.750

Conseguentemente si delineava un quadro programmatico dei saldi in base al quale l'avanzo primario per il 1997 risultava pari a 105.400 miliardi (5.4% del PIL) ed il fabbisogno a 88.000 miliardi(4,5% del PIL). L'obiettivo di un fabbisogno pari al 3% del PIL era indicato per il 1998, a fronte di un avanzo primario pari al 6%.

Tavola 3

Andamento programmatico dopo la manovra correttiva del giugno 1996

(Settore statale - valori in miliardi di lire)

	1996	1997	1998	1999
1. Saldo primario	82.600	105.400	122.300	129.500
% sul PIL	*(4,4)*	*(5,4)*	*(6,0)*	*(6,0)*
2. Spesa per interessi	195.600	193.400	183.300	189.500
% sul PIL	*(10,5)*	*(9,9)*	*(9,0)*	*(8,8)*
3. Fabbisogno (3=2-1)	113.000	88.000	61.000	60.000
% sul PIL	*(6,1)*	*(4,5)*	*(3,0)*	*(2,8)*

L'impostazione di politica economica del Governo prevedeva un approccio graduale alle compatibilità previste dai parametri di Maastricht, individuando nella dimensione politica della scelta dell'Unione europea la garanzia per la partecipazione dell'Italia alla moneta unica.

A seguito dei mutamenti intervenuti nel corso del 1996 nell'evoluzione delle grandezze macroeconomiche e di finanza pubblica, si è venuto tuttavia a modificare il quadro tendenziale in cui va inserita la manovra per il prossimo triennio. Inoltre il Governo, dando seguito alla possibilità già prevista nel DPEF e nelle risoluzioni parlamentari di approvazione del Documento, pone ora l'obiettivo di una ulteriore riduzione del rapporto fabbisogno del settore statale/PIL dal 4,5% al 3%, valore tale da condurre l'evoluzione dei conti pubblici (ed in particolare quelli relativi al settore Pubbliche Amministrazioni) all'interno dei parametri fissati dal Trattato di Maastricht per la partecipazione all'Unione monetaria fin dal 1° gennaio 1999.

Tali considerazioni, unitamente al nuovo scenario tendenziale e programmatico dei saldi di finanza pubblica, formano oggetto della Nota di aggiornamento del DPEF 1997-1999 (Doc. LVII, n. 1-bis) presentata alla Camera il 2 ottobre 1996 e approvata dall'Assemblea con la risoluzione del 10 ottobre.

2. *Le stime contenute nella Relazione previsionale e programmatica per il 1997.*

La Relazione previsionale e programmatica per il 1997, presentata il 30 settembre 1996 dai Ministri del bilancio e del tesoro contestualmente al disegno di legge finanziaria, ha aggiornato le stime per l'anno in corso contenute nel Documento di programmazione del giugno scorso, relative al quadro macroeconomico e ai saldi di finanza pubblica.

Relativamente al primo aspetto, la R.P.P. prendeva atto della minore crescita dell'economia nel 1996, rivedendo verso il basso gli indicatori del PIL (dall'1,2% allo 0,8%) e dell'occupazione (da +0,4% a +0,2%), e verso l'alto quello relativo al tasso di disoccupazione (dall'11,8% al 12,22%). Rimaneva invece ferma la previsione di un tasso di inflazione pari, in media annua, al 3,9%, con un tendenziale a fine anno intorno al 3%.

Il peggioramento delle stime relative alla crescita dell'economia nell'anno in corso non portava tuttavia ad una revisione delle stime del PIL per l'anno 1997 e successivi "persistendo le condizioni interne a carattere strutturale, per una crescita equilibrata e sostenuta, e manifestandosi con sempre maggiore intensità i segni di miglioramento del quadro internazionale, segnatamente europeo". A parità di incrementi nel numero degli occupati, rallentavano tuttavia rispetto alle stime contenute nel DPEF i miglioramenti sul versante della disoccupazione che passava dal 12,2% delle forze lavoro del 1996, al 12% nel 1997, all'11,6% nel 1998 e all'11,1% nel 1999.

In un contesto caratterizzato da una dinamica moderata delle variabili esogene e dagli impatti deflazionistici esercitati dalla prosecuzione della politica dei redditi e da politiche "molto attente" in materia di tariffe e di imposte indirette, la R.P.P. confermava inoltre gli obiettivi di inflazione stabiliti dal DPEF, che indicano una crescita dei prezzi al consumo pari al 2,5% per il 1997 e al 2% per gli anni 1998 e 1999. Come si è detto, alla luce delle tendenze in atto, tali obiettivi si possono ritenere pienamente attendibili.

Tornando alle stime circa l'evoluzione delle grandezze di finanza pubblica nel 1996 contenute nella Relazione previsionale e programmatica, nel documento governativo tenuto conto degli andamenti registrati nei primi otto mesi dell'anno si accennava ad un possibile scostamento dell'ordine di 10.000 miliardi che rifletteva sul fronte delle entrate il rallentamento del gettito per la minore espansione dei consumi e dell'occupazione, e sul fronte della spesa, il più forte tiraggio di tesoreria degli enti decentrati. Nella R.P.P. si osserva tut tavia che "una valutazione che tenga conto sia dei risultati effettivi degli ultimi mesi dell'anno sia degli effetti della manovra correttiva che, varata a fine giugno, non ha

ancora potuto dispiegare compiutamente la propria azione, potrebbe evidenziare un maggiore avvicinamento all'obiettivo precedentemente fissato".

Sulla base di tali considerazioni, la Relazione ha confermato gli obiettivi per il 1996 indicati dal Documento di programmazione presentato nel giugno scorso di un fabbisogno del settore statale pari a 113.000 miliardi (6% del PIL) e di un avanzo primario di 82.600 miliardi (4,4% del PIL) (a questi dati fa riscontro un valore dell'indebitamento delle Pubbliche Amministrazioni pari al 6,8% del PIL).

Il possibile scostamento dagli obiettivi per l'anno in corso avrebbe tuttavia potuto determinare, secondo la R.P.P., effetti di trascinamento sui saldi di finanza pubblica nel 1997 e causare quindi un maggior fabbisogno per tale anno. Per far fronte a tali effetti, unitamente a quelli derivanti dall'assunzione degli oneri connessi al pacchetto di misure in favore dell'occupazione che il Governo si è impegnato ad approvare nel quadro del recente Accordo per il lavoro con le parti sociali, il mantenimento dell'obiettivo del DPEF di un fabbisogno per il 1997 pari a 88.000 miliardi (4,5% del PIL) e di un saldo primario di 105.400 miliardi (5,4% del PIL) (a questi dati fa riscontro un valore dell'indebitamento delle Pubbliche Amministrazioni pari al 5,4% del PIL) veniva subordinato all'adozione di misure correttive più elevate per 5.000 miliardi: la manovra passava quindi dai 32.500 miliardi indicati nel DPEF a 37.500 miliardi.

3. *La Nota di aggiornamento del DPEF 1997-1999.*

In data 2 ottobre 1996 il Governo, avvalendosi della procedura prevista dall'articolo 118-bis, comma 4, della Camera, ha presentato una Nota di aggiornamento del Documento di programmazione economico-finanziaria. Le ragioni della presentazione della Nota, i suoi contenuti sono stati oggetto di una vivace polemica all'interno della Commissione ed in Assemblea.

Non ho capito le ragioni di tali polemiche; ci troviamo in una fase di grandi cambiamenti, siamo in presenza di dati contraddittori e ciò determina la necessità di adattare le strategie a tali mutamenti. Peraltro, come è stato ricordato dal Governo, la possibilità di una modifica della manovra di politica economica e di finanza pubblica era prevista nel DPEF; ragioni molto precise hanno motivato le scelte dell'esecutivo: l'accelerazione dei processi di omogeneizzazione delle politiche di bilancio dei paesi europei che erano più difficili da prevedere nel mese di giugno, le migliorate prospettive della congiuntura economica in Europa, la possibilità che nel nostro paese potesse determinarsi una situazione più favorevole per gli investimenti e l'occupazione in conseguenza della discesa dei tassi di interesse. Infine, ricordo l'esigenza di dare un segnale forte, sia sul piano interno sia su quello internazionale, dell'assoluta volontà del Governo di andare nella direzione dell'adesione all'Unione monetaria europea in considerazione delle ricadute di carattere strutturale che ciò comporta sulla nostra economia.

La Nota corregge il quadro tendenziale dei saldi di finanza pubblica sia per il 1996 che per il triennio 1997-1999 e, sulla base della complessiva manovra da 62.500 miliardi, presenta il nuovo scenario programmatico.

Tavola 4

Nota di aggiornamento del D.P.E.F. - Andamento tendenziale

(Settore statale - valori in miliardi di lire)

	1996	1997	1998	1999
1. Saldo primario	72.600	68.500	62.900	72.750
% sul PIL	*(3,9)*	*(3,5)*	*(3,1)*	*(3,4)*
2. Spesa per interessi	195.600	194.000	185.800	193.550
% sul PIL	*(10,5)*	*(9,9)*	*(9,1)*	*(9,0)*
3. Fabbisogno (3=2-1)	123.000	125.500	122.900	120.800
% sul PIL	*(6,6)*	*(6,4)*	*(6.0)*	*(5,6)*

A differenza di quanto risulta dai dati contenuti nella Relazione Previsionale e Programmatica presentata il 30 settembre, nella Nota del 2 ottobre le stime relative al 1996 sono state riviste in senso peggiorativo.

Come si evince dalla Tavola 4, l'avanzo primario del settore statale si riduce di 10.000 miliardi passando dagli 82.600 miliardi previsti a giugno agli attuali 72.600; a parità di spesa per interessi (195.600 miliardi), la variazione si scarica interamente sul fabbisogno che passa da 113.000 miliardi a 123.000 miliardi.

Il peggioramento del tendenziale relativo al 1996 si ripercuote sugli anni successivi in termini di minore avanzo primario e maggior fabbisogno, a fronte di una spesa per interessi che cresce solo lievemente rispetto alle precedenti ipotesi.

In particolare, per il 1997 l'avanzo primario risulterebbe pari a 68.500 miliardi (inferiore quindi di 4.500 miliardi al dato stimato a giugno), la spesa per interessi rimarrebbe sul livello di 194.000 miliardi inizialmente previsto, e il fabbisogno aumenterebbe da 121.000 a 125.500 miliardi.

Rispetto alla situazione descritta, la Nota di aggiornamento del DPEF propone una manovra correttiva di 62.500 per il 1997 e 27.000 miliardi per il 1998. Per il 1999 non sono previste ulteriori manovre, nell'ipotesi che sia stato consolidato il risultato di un rapporto fabbisogno/PIL uguale o inferiore al 3%, e anzi si prospetta una attenuazione degli effetti strutturali delle precedenti manovre per 2.650 miliardi.

Tavola 5

Nota di aggiornamento del D.P.E.F. - Andamento programmatico

(Settore statale - valori in miliardi di lire)

	1996	1997	1998	1999
1. Saldo primario	72.600	131.000	122.300	129.500
% sul PIL	*(3,9)*	*(6,7)*	*(6,0)*	*(5,6)*
2. Spesa per interessi	195.600	192.400	183.300	189.500
% sul PIL	*(10,5)*	*(9,8)*	*(8,9)*	*(8,8)*
3. Fabbisogno (3=2-1)	123.000	61.400	61.000	60.000
% sul PIL	*(6,6)*	*(3,1)*	*(3,0)*	*(2,8)*

Per quanto riguarda in particolare il 1997, la manovra di 62.500 miliardi sul saldo primario si ripartisce in 37.500 miliardi a carattere strutturale e in 25.000 miliardi di intervento straordinario per l'Europa.

In base alla nuova manovra proposta dal Governo, gli obiettivi programmatici per il 1997 sono dunque i seguenti: l'avanzo primario è pari a 131.000 miliardi e il fabbisogno a 61.400 miliardi corrispondente dunque al 3,1% del PIL.

Al contempo, la spesa per interessi risulta pari a 192.400 miliardi, scontando una riduzione di 1.600 miliardi per effetto della manovra. A tale proposito, vale sottolineare che tali dati, secondo le dichiarazione rese dal rappresentante del Ministro del Tesoro, Professor Giarda, in occasione dell'esame in Commissione Bilancio della Nota di aggiornamento, riflettono esclusivamente il dato quantitativo costituito dal minor fabbisogno, e non anche il minor costo dell'indebitamento che dovrebbe invece discendere da una finanza pubblica risanata. Secondo il Governo, infatti, i mercati dovrebbero reagire favorevolmente alla manovra con ciò determinando un declino dei tassi di interesse. I tassi più bassi, a loro volta, avrebbero un effetto positivo sull'andamento reale dell'economia e segnatamente sugli investimenti, mentre una ripresa dei consumi potrebbe derivare anche da un rinnovato clima di fiducia dato l'assetto più stabile del nostro Paese. Non è da sottovalutare inoltre l'assenso generalizzato da parte dei nostri Partners europei circa l'accelerazione delle operazioni di rientro.

A conferma di questa tendenza al ribasso dei tassi di interesse vi sono le riduzioni del tasso di sconto che è passato da ottobre ad oggi dall'8,25% al 6,75%, e che non potrà non ripercuotersi favorevolmente sul costo del debito pubblico.

Secondo la Nota, "in termini di conto delle Pubbliche Amministrazioni, che esprime il riferimento parametrico del profilo di convergenza richiesto dal Trattato di Maastricht per le valutazioni relative alla finanza pubblica, la manovra deliberata consente di prevedere il pieno raggiungimento dell'obiettivo del rapporto tra indebitamento e prodotto interno lordo in prossimità del 3 per cento, atteso che l'importo aggiuntivo di riduzione del fabbisogno si trasferisce interamente sui conti della Pubblica Amministrazione."

Per quanto riguarda gli anni successivi, è da notare innanzitutto che solo una quota (circa 32.500 miliardi) della manovra per il 1997 definita strutturale si riflette su i conti del 1998 e del 1999. Per il 1998, quindi, nella Nota si indica un'ulteriore manovra di 27.000 miliardi, tale da portare in tale anno ad un avanzo primario di 122.300 miliardi e, a fronte di una spesa per interessi pari a183.300 miliardi (che sconta una riduzione di 2.500 per effetto della manovra), ad un fabbisogno di 61.000 miliardi, pari al 3% del PIL.

Come si è detto, per il 1999 non si prevede un'ulteriore manovra, ma anzi un'attenuazione degli effetti strutturali conseguenti alle precedenti correzioni: l'avanzo primario è pari a 129.500 miliardi, la spesa per interessi a 189.500 miliardi e il fabbisogno scende a 60.000 miliardi, corrispondente al 2,8% del PIL.

4. La manovra presentata dal Governo.

I disegni di legge in cui si articola la manovra per il triennio 1997-1999, presentati entro il 30 settembre 1996, sono i seguenti:

ddl di bilancio a legislazione vigente per l'anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale per il triennio 1997-1999, presentato il 31 luglio 1996 (A.C. 2063) come modificato dalla I Nota di variazioni al Bilancio a legislazione vigente (A.C. 2063-bis);

ddl finanziaria 1997 (A.C. 2371);

ddl "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" (A.C. 2372).

Sono inoltre considerati dal Governo collegati alla manovra in quanto determi-

nanti un effetto positivo in termini di riduzione del fabbisogno:

decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505 "Disposizioni urgenti per disincentivare l'esodo del personale militare" (A.C. 2443);

decreto-legge 30 settembre 1996, n. 508 "Disposizioni urgenti in materia di contratto di lavoro a tempo parziale e di pensionamento di anzianità" (A.C. 2444).

Parimenti rivestono natura di provvedimenti collegati i seguenti disegni di legge, già preannunciati dal DPEF:

ddl "Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive integrazioni e modificazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per la individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato" (A.S. 1217);

ddl "Delega per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma delle pubbliche amministrazioni e per la semplificazione amministrativa" (A.S. 1124);

ddl "Misure in materia di immediato snellimento dell'attività amministrativa e di procedimenti di decisione e di controllo" (A.S. 1034);

ddl "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142" (A.S.1388).

A tale elenco va aggiunto il decreto-legge n. 538/1996 (A.C. 2528) che dà attuazione a quanto previsto dall'articolo 26, comma 5, del disegno di legge A.C. 2372, che prevedeva che entro la fine dell'anno il Governo adottasse misure nel comparto previdenziale tali da determinare una riduzione del fabbisogno dell'ordine di 2.200 miliardi annui nel triennio 1997-1999. A seguito della presentazione del provvedimento, la Commissione ha provveduto, con un emendamento di carattere tecnico, a sopprimere la corrispondente norma del collegato divenuta superflua.

4.1. Gli effetti della manovra sul fabbisogno di cassa del settore statale.

I disegni di legge presentati dal Governo entro il 30 settembre (e segnatamente il ddl di bilancio come modificato dalla I Nota di variazioni, il ddl finanziaria, il ddl collegato A.C. 2372 e i due decreti legge n. 505/1996 e n. 508/1996, cui si è aggiunto da ultimo il decreto-legge n. 538/1996) determinano una manovra per il 1997 che comporta rispetto all'andamento tendenziale una correzione di 37.500 miliardi, di cui 12.500 miliardi di maggiori entrate nette e in 25.000 miliardi di minori erogazioni

A seguito della manovra finora presentata il fabbisogno risulta pertanto pari all'obiettivo in precedenza annunciato (88.000 miliardi). Corrispondentemente, l'avanzo primario è fissato in 105.400 miliardi.

Come si è detto, a tale manovra si aggiunge l'ulteriore intervento correttivo per il solo anno 1997 dell'ordine di 25.000 miliardi, di cui 12.500 miliardi relativi ad un prelievo straordinario sui redditi, che il Governo presenterà entro il 31 dicembre 1996.

4.2. Gli effetti della manovra sul saldo netto da finanziare.

Con riferimento al bilancio dello Stato espresso in termini di competenza, dati gli obiettivi di fabbisogno e avanzo primario (rispettivamente pari a 88.000 miliardi e a 105.400 miliardi) in precedenza illustrati, le risoluzioni parlamentari di approvazione del Documento di programmazione presentato nel giugno 1996 hanno fissato il saldo netto da finanziare per il 1997 in 130.700 miliardi, al netto delle regolazioni debitorie e dei rimborsi IVA, con esclusione delle entrate derivanti da alienazioni e dismissioni di beni patrimoniali.

Per il 1998 e il 1999 le risoluzioni non indicano i valori dei saldi a legislazione vigente, ma rinviano per la loro determinazione alla successiva legge finanziaria imponendo due limiti: i saldi dovranno essere inferiori al valore indicato per il

1997, e comunque dovranno costituire dei passaggi intermedi verso la realizzazione dei saldi programmatici, indicati rispettivamente in 102.200 miliardi per il 1998 e 95.200 miliardi per il 1999.

La Nota di aggiornamento del DPEF presentata il 2 ottobre 1996, che delinea la manovra finanziaria complessivamente proposta dal Governo, comprensiva dell'ulteriore intervento per l'Europa di fine anno, non solo ha confermato questi obiettivi, ma è andata oltre, presentando per ciascuno degli esercizi compresi nel triennio dei valori di saldo netto da finanziare inferiori a quelli indicati nelle risoluzioni.

Per quanto riguarda il 1997, la Nota determina il saldo netto da finanziare in misura pari a 103.934 miliardi, mentre per quanto concerne il biennio successivo, i saldi a legislazione vigente sono pari, rispettivamente a 99.100 miliardi per il 1998 e a 81.000 miliardi per il 1999, mentre i valori programmatici sono rispettivamente 87.000 miliardi e 81.750 miliardi.

In particolare, con riferimento al 1997, la manovra produce i seguenti effetti:

Tavola 6

Effetti della manovra sul risparmio pubblico, sul saldo netto da finanziare e sul ricorso al mercato *

(Bilancio dello Stato, in termini di competenza - valori in miliardi di lire)

1997	B.L.V. 1997	I Nota di variazioni	Finanziaria e collegati
Risparmio pubblico	-53.424	-49.675	-34.426
Saldo netto da finanziare	131.528	127.584	103.934
Ricorso al mercato	382.840	378.896	355.246

* Valori al netto degli importi relativi alle regolazioni debitorie pregresse, pari a 16.754 mld, e di rimborsi IVA, pari a 15.800 mld. per il 1997. Si specifica, tuttavia, che i rimborsi IVA non producono alcun effetto sui saldi contabili in quanto conteggiati sia in entrata che in uscita. È da notare che i valori del saldo netto e del ricorso al mercato sopra indicati sono inferiori a quelli fissati dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge finanziaria che fa riferimento ai valori massimi dei saldi.

Per quanto riguarda il saldo netto da finanziare, la riduzione di 27.594 miliardi evidenziata (nel testo dei disegni di legge presentati dal Governo) dal passaggio dal bilancio a legislazione vigente al bilancio corretto per tener conto degli effetti della complessiva manovra, è il risultato delle disposizioni contenute nella Ia Nota di variazioni al bilancio (A.C. 2063-bis), nel disegno di legge finanziaria (A.C. 2371), nel disegno di legge collegato "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" (A.C. 2372), nonché per un importo di 12.500 miliardi del c.d. "intervento per l'Europa" (pari a complessivi 25.000 miliardi) che il Governo intende adottare entro il 31 dicembre 1996. Le economie di spesa pari a 12.500 miliardi derivanti dal suddetto intervento non sono invece conteggiate nei saldi riferiti al bilancio dello Stato, in quanto derivanti da misure che incideranno (presumibilmente) sulla Tesoreria e quindi sul fabbisogno di cassa del settore statale.

A tale proposito va segnalato che in conformità al parere reso al Presidente della Camera in data 2 ottobre 1996 ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del regolamento la Commissione Bilancio, ritenendo non opportuno che i saldi scontassero gli effetti di misure di carattere programmatico, ha provveduto alla riformulazione dell'articolo 1 della legge finanziaria aumentando di 12.500 miliardi i saldi ivi indicati (il saldo netto da finanziare è passato quindi da 104.000 a 116.500 miliardi e il ricorso al mercato da 376.300 miliardi a 388.800 miliardi), e pre-

vedendo d'altro canto un loro riadeguamento verso il basso contestualmente all'entrata in vigore delle misure predette. Parallelamente è stata abrogata la norma del disegno di legge collegato A.C. 2372 (articolo 83 nel testo del Governo) che faceva ad esse riferimento.

Secondo quanto specificato nella riformulazione dell'articolo 1 del disegno di legge finanziaria, i 12.500 miliardi dovranno essere realizzati "prevalentemente mediante una contribuzione straordinaria sui redditi, esludendo quelli più bassi", accompagnata da "risparmi di oneri di natura finanziaria ", cioè delle eventuali economie di spesa (rispetto alle stime formulate dal Governo e indicate nei progetti di legge presentati) che si dovessero registrare sulla spesa per interessi.

Riassumendo:

a) La 1ª Nota di variazioni reca alcune poste correttive delle entrate e delle spese, intese a recepire nel bilancio a legislazione vigente presentato al Parlamento il 31 luglio scorso le modifiche conseguenti a provvedimenti legislativi nel frattempo intervenuti e a variazioni per atto amministrativo.

Tra le prime, assumono notevole rilevanza le variazioni al bilancio conseguenti alle modifiche apportate dalla legge n. 425/1996 di conversione del decreto-legge n. 326/1996 (manovra correttiva per il 1996), tra le quali le riduzioni percentuali degli stanziamenti dei capitoli appartenenti alla categoria IV, acquisto beni e servizi. Tra le seconde, nella Ia Nota si rilevano le riduzioni connesse con gli indirizzi operativi per l'attuazione della manovra di finanza pubblica per il 1997, che hanno portato ad un contenimento delle spese, soprattutto quelle relative alla categoria IV, con particolare riferimento agli stati di previsione della Presidenza del Consiglio, e dei Ministeri del Tesoro, Bilancio, Interni, Difesa, Grazia e Giustizia e Finanze.

Le variazioni recate dalla I Nota determinano complessivamente un effetto migliorativo del saldo netto da finanziare di 3.944 miliardi, quale risultato di 800 miliardi di maggiori entrate (per la quasi totalità concernenti il comparto extratributario) e 3.144 miliardi di minori spese (di cui 2.949 miliardi di parte corrente e 195 miliardi di parte capitale).

b) Il disegno di legge finanziaria determina invece un peggioramento (rispetto alla situazione risultante dalla Ia Nota di variazioni) del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato pari a 5.910 miliardi.

Esso è ascrivibile per 1.400 miliardi alle minori entrate derivanti dalla restituzione del fiscal drag, e per 4.510 miliardi a maggiori spese, quale risultato di 12.911 miliardi di maggiori spese correnti parzialmente compensate da minori spese in conto capitale per 8.401 miliardi.

Gli aumenti di parte corrente riguardano per 3.006 miliardi l'importo del Fondo speciale di cui alla Tabella A (stanziamenti finalizzati alla copertura finanziaria di nuovi provvedimenti legislativi che comportano oneri di parte corrente), per 1006 miliardi la Tabella C (finanziamento annuale di leggi permanenti di spesa), per 3.600 miliardi i trasferimenti all'INPS per la separazione assistenza e previdenza, e per 5.300 miliardi il concorso al Fondo pensioni delle Ferrovie. Tra le spese in conto capitale vanno ricordati i minori trasferimenti per 3.616 miliardi alle Ferrovie. Per quanto riguarda le tabelle incluse nel ddl finanziaria, emergono maggiori spese di parte capitale per 2.415 miliardi dal fondo speciale di cui alla Tabella B (stanziamenti finalizzati alla copertura finanziaria di nuovi provvedimenti legislativi che comportano oneri di parte capitale) e 260 miliardi dalla Tabella D (rifinanziamento di leggi che dispongono interventi di sostegno dell'economia), mentre riduzioni per 294 miliardi sono ascrivibili alla Tabella C, per 180 miliardi alla Tabella E (definanziamenti di leggi di spesa) e per 6.986 miliardi alla Tabella F (rimodulazioni delle quote annuali di leggi di spesa pluriennale).

c) L'ulteriore parte di manovra collegata determina una riduzione dei saldi per 29.560 miliardi, di cui 24.663 miliardi di

maggiori entrate e 4.897 miliardi di minori spese.

Gli effetti vanno attribuiti per 17.060 miliardi al disegno di legge collegato A.C. 2372 e per 12.500 miliardi alla parte dell'intervento per l'Europa che ha effetto sul bilancio dello Stato, mentre i decreti-legge n 505/1996, n. 508/1996 e n. 538/1996 comportano un effetto riduttivo del fabbisogno di cassa del settore statale, ma non influiscono sul saldo di competenza del bilancio dello Stato.

Per quanto concerne le misure contenute nel disegno di legge collegato, secondo i dati contenuti nella Relazione tecnica, esse comportano:

economie di spesa per 4.897 miliardi (di cui 4.820 miliardi di parte corrente), al netto di 210 miliardi di maggiori spese quale effetto indotto della manovra;

maggiori entrate per 12.163 miliardi, al netto delle minori entrate quale effetto sugli imponibili dei risparmi di spesa (-260 miliardi). È da notare che l'importo suddetto è al lordo del maggior gettito di 4.285 miliardi che sarà assicurato con un'ulteriore manovra entro la fine dell'anno (articolo 81 dell'A.C. 2372): data la natura programmatica di tali norme, la Commissione Bilancio, in conformità al citato parere, ha ritenuto opportuno vincolare per tale importo (nonché per i corrispondenti importi riferiti al successivo biennio) gli accantonamenti di segno positivo previsti dalle Tabelle A e B della legge finanziaria, procedendo alla contestuale soppressione dell'articolo del collegato.

Il miglioramento del saldo netto da finanziare rispetto al dato indicato nel Bilancio a legislazione vigente, pari complessivamente a -27.594 miliardi è pertanto il risultato della somma algebrica delle variazioni (in diminuzione) recate dalla I Nota di variazioni (-3.944 miliardi) e dalla manovra c.d. collegata (-26.560 miliardi), e di quelle in aumento recate dal disegno di legge finanziaria (+5.910 miliardi). Come si è detto, una parte consistente del miglioramento del SNF, 16.785 miliardi, è ascrivibile a provvedimenti da adottare entro il 31 dicembre 1996.

Per quanto riguarda gli esercizi finanziari successivi, tenuto conto delle complessive misure presentate dal Governo, degli effetti di trascinamento negli anni successivi al primo, nonché degli effetti positivi sulla spesa per interessi derivanti dalla riduzione dell'indebitamento, la manovra determina una riduzione del saldo netto da finanziare a legislazione vigente che pertanto risulta pari a 99.100 miliardi per il 1998 e a 81.000 miliardi per il 1999, a fronte di obiettivi programmatici stabiliti dal disegno di legge finanziaria (articolo 1, co. 2) in 87.000 miliardi per il 1998 e in 81.750 miliardi per il 1999.

Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente (A.C. 2063), come modificato dalla I Nota di variazioni (A.C. 2063-*bis*).

1. Le principali considerazioni emerse nel corso delle audizioni svolte dalla V Commissione Bilancio ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del regolamento della Camera sul bilancio a legislazione vigente.

Prima di passare ad illustrare le principali voci di entrata e di spesa contenute nel disegno di legge presentato dal Governo, appare opportuno soffermarsi sulle considerazioni emerse nel corso delle audizioni sul bilancio a legislazione vigente svolte dalla Commissione Bilancio nel mese di settembre 1996 prima dell'inizio della sessione. In tale occasione sono stati auditi il Sottosegretario di Stato per il Bilancio, Giorgio Macciotta, i rappresentanti della Commissione Tecnica per la Spesa Pubblica, della Corte dei conti, della Banca d'Italia e dell'Istat, il Ragioniere Generale dello Stato, dott. Andrea Monorchio, e il Sottosegretario di Stato per il Tesoro, Professor Dino Giarda.

Tutti gli intervenuti hanno sostanzialmente concordato sulla scarsa significatività e trasparenza del bilancio dello Stato

e sull'opportunità quindi di procedere al più presto alla riforma, come del resto proposto dal Governo con il disegno di legge presentato al Senato, da considerarsi anch'esso collegato alla manovra (A.S. 1217).

Naturalmente, data la stretta correlazione tra le tematiche, i soggetti intervenuti si sono soffermati sulle proposte di riforma del bilancio oggetto sia del citato disegno di legge che dei vari progetti di riclassificazione presentati al Parlamento in questi ultimi anni dalla stessa Ragioneria (il bilancio sperimentale e il bilancio per centri di responsabilità amministrativa), dalla Commissione Tecnica (la riclassificazione del bilancio per centri di costo), e dalla Corte dei Conti (lo specifico referto presentato nel luglio 1995 e il progetto di riclassificazione del bilancio per funzioni-obiettivo).

Senza approfondire ora tali questioni che saranno esaminate approfonditamente dalla Camera dopo l'approvazione da parte del Senato del disegno di legge A.S. 1217, vale ricordare che secondo i soggetti ascoltati nel corso delle audizioni la ridotta rappresentatività del bilancio ed il rilievo crescente, per la verifica delle tendenze della finanza pubblica, degli aggregati più ampi quali il settore statale e la Pubblica amministrazione, richiederebbero innanzitutto un raccordo chiaro tra il bilancio dello Stato e tali aggregati.

Occorre infatti ricordare che i saldi del settore statale, ed in particolare il fabbisogno di cassa, che tanta rilevanza assumono in occasione della definizione degli obiettivi programmatici di finanza pubblica da parte del Governo e del conseguente dibattito parlamentare che si conclude con le risoluzioni di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, sono il risultato della somma algebrica dei saldi del bilancio dello Stato e della gestione di tesoreria. Ancora più distanti dai saldi del bilancio dello Stato, sono quelli relativi al settore costituito dalle Pubbliche amministrazioni, i cui valori in termini di indebitamento e di debito rispetto al prodotto interno lordo sono rilevanti ai fini dei parametri fissati dal Trattato di Maastricht, in base ai quali sarà valutata la possibilità per i vari Paesi, e quindi per l'Italia, di partecipare all'Unione Monetaria.

La mancanza di un preciso raccordo tra saldo di competenza del bilancio e fabbisogno del settore statale, inoltre, ha reso finora possibili evoluzioni delle entrate e delle spese diverse da quelle preannunciate in sede di DPEF che, pur non alterando il saldo di competenza, hanno modificato in misura apprezzabile il fabbisogno (composizione e saldi), senza che peraltro ciò fosse chiaramente percepito.

Come infatti rilevato dalla Corte dei conti, l'attuale insufficiente informazione sui criteri di previsione adottati dal Governo con riguardo alle principali poste del bilancio a legislazione vigente e l'indisponibilità nei tempi utili per la discussione parlamentare sul bilancio di attendibili previsioni circa i flussi di cassa, non consente al Parlamento di disporre del raccordo necessario per passare dal bilancio dello Stato ai conti del settore statale e delle Amministrazioni pubbliche.

Sulla base di quanto prescritto dalla legge n. 468/1978, il bilancio di cassa che affianca il bilancio di competenza a legislazione vigente ha infatti una funzione esclusivamente autorizzativa di natura amministrativa, e non fornisce alcuna indicazione utile sulle proiezioni degli andamenti effettivi di incassi e pagamenti che si ritengono coerenti con gli obiettivi programmatici.

Un secondo ordine di limiti che si pone alla significatività del bilancio a legislazione vigente, e quindi alla possibilità per il Parlamento di effettuare scelte significative in termini di allocazione delle risorse e di verificarne ex-post l'utilizzo, è costituito dall'ampiezza delle giacenze di tesoreria e dalla mancanza di informazioni specifiche sui relativi conti.

Secondo i soggetti auditi, occorre riportare il ruolo della tesoreria alla sua funzione originaria di gestione dei flussi di cassa, evitando che essa venga a sostituirsi surrettiziamente al bilancio. A tale fine occorre ad esempio riportare in bilancio il *finanziamento della tesoreria all'INPS*, che

attualmente è autorizzato dalla legge finanziaria, in aggiunta alle somme già iscritte in bilancio.

Con riguardo inoltre ai c.d. *tiraggi di tesoreria da parte degli enti esterni al settore statale* (che ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato), è stato proposto dalla Commissione Tecnica per la Spesa Pubblica che laddove tali enti abbiano ingenti disponibilità di tesoreria, si lasci immutata la competenza e si azzeri invece la cassa, o comunque si limitino molto le erogazioni dallo stesso bilancio dello Stato in favore di tali enti, al fine di riportare a livelli fisiologici le giacienze di tesoreria. Il problema di controllo sull'andamento infrannuale del fabbisogno (da parte dello stesso Governo oltre che dal Parlamento) nasce infatti dall'enorme accumulo di queste giacienze, che rendono possibile di volta in volta usare i nuovi fondi previsti in bilancio o quelli "vecchi" accumulati.

Tale questione è stata affrontata nel corso delle audizioni anche dal Sottosegretario di Stato al Tesoro, Professor Giarda, che ha ribadito come da un lato i conti di tesoreria debbano essere svuotati, e dall'altro, per diventare più omogenei rispetto alla struttura formale del bilancio dello Stato, debbano essere ristrutturati.

È da notare come, in attesa di questa riforma, con la manovra in esame il Governo proponga per la prima volta, in linea con le indicazioni emerse nel corso delle audizioni, un'operazione di *riduzione delle autorizzazioni di cassa iscritte in bilancio* rispetto ai corrispondenti stanziamenti di competenza. Nei casi infatti in cui gli enti esterni al settore statale presentino elevate giacienze di tesoreria, con la I Nota di variazioni sono state fortemente ridotte, e in alcuni casi annullate, le autorizzazionial di cassa previste dal bilancio a legislazione vigente, indipendentemente dalle eventuali variazioni di competenza disposte dal disegno di legge finanziaria o dal collegato. I casi più eclatanti sono quelle relativi all'ANAS e agli enti locali (comuni e regioni).

Per quanto riguarda l'Anas, le autorizzazioni di cassa iscritte nel bilancio a legislazione vigente per il 1997 ai capitoli 2102 (finanziamento e programmazione dell'attività) e 7272 (spese in conto capitale, comprese le rate ammortamento mutui) dello stato di previsione del Ministero dei Lavori pubblici, rispettivamente per 1.870 miliardi e 3.323 miliardi sono state azzerate con la I Nota di variazioni (variazioni in conto competenza sono state invece disposte con la Tabella C del disegno di legge finanziaria). Per quanto riguarda gli enti locali, sono state fortemente ridotte le autorizzazioni di cassa relative ai seguenti capitoli di parte corrente dello stato di previsione del Ministero degli Interni: capitolo 1601 (Fondo ordinario): -5.000 miliardi; capitolo 1602 (Fondo perequativo): -700 miliardi; capitolo 1603 (Fondo consolidato): -1.200 miliardi. Per quanto concerne le regioni, le autorizzazioni di cassa dei capitoli 5927 (Fondo perequativo delle regioni astatuto ordinario) e 6771 (Fondo per le regioni astatuto speciale) dello stato di previsione del Ministero del Tesoro sono state ridotte, rispettivamente, di 2.400 miliardi e di 3.000 miliardi. Altre riduzioni in conto cassa hanno riguardato ad esempio alcuni capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'Università, che dispongono contributi ad enti quali il CNR (capitolo 7502: -300 miliardi) e l'Istituto di fisica nucleare (capitolo 7508: -200 milairdi), e del Ministero del Tesoro: capitolo 7735 (sovvenzioni di equilibrio all'ENAV): -130 miliardi; capitolo 7743 (Fondo artigiancassa): - 304 miliardi; capitolo 7749 (trasferimenti alle Ferrovie per perdite di esercizio): -300 miliardi): capitolo 7775(Mediocredito centrale): -200 miliardi; capitolo 7799 (Ente poste): -400 miliardi; capitolo 8173 (Fondo Mediocredito centrale per cooperazione): -100 miliardi.

Anche con tali riduzioni, secondo il Governo le autorizzazioni di cassa possono ritenersi "larghe", e comunque tali da non creare in alcun modo dei problemi di gestione dei flussi agli enti beneficiari. In ogni caso, proprio per evitare l'insorgere di problemi con il disegno di legge collegato (articolo 44, commi 4 e 5 dell'A.C. 2372) si propone l'istituzione all'interno dello stato di previsione del Tesoro di un Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, dotato per il 1997 di 25.000 miliardi, che ha

lo scopo di integrare le autorizzazioni di cassa su quei capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni centrali che presentino in corso di esercizio carenze di cassa dovute allo svolgimento della gestione.

Tra le altre questioni riguardanti il bilancio a legislazione vigente emerse nel corso delle audizioni, vale ricordare l'analisi della Commissione Tecnica della Spesa Pubblica dei capitoli di bilancio relativi alla spesa per assistenza pubblica e per relazioni internazionali, nonché lo studio circa l'attuazione che ha ricevuto la normativa sulla determinazione dei contributi ad Istituti ed enti prevista dall'articolo 1, commi 40-44 della legge n. 549/1995 (collegato alla manovra per il 1996).

Sul piano metodologico, di particolare interesse è l'analisi svolta dall'Istat circa la comparabilità dei dati contenuti nel bilancio dello Stato con quelli di contabilità nazionale, mentre dal progetto di riclassificazione del bilancio per funzioni-obiettivo proposto dalla Corte dei Conti emergono dei dati significativi circa l'andamento delle macro voci nel bilancio alegislazione vigente rispetto al bilancio preconsuntivo per il 1996: sarebbe interessante al riguardo poter disporre di una corrispondente analisi sul bilancio come modificato a seguito della manovra presentato dal Governo.

Infine, il Ragioniere Generale dello Stato, oltre a soffermarsi sul tema della Tesoreria, ha affrontato varie questioni attinenti al bilancio dello Stato. Dopo aver sottolineato la necessità di giungere ad un documento unico di finanza pubblica, in luogo dell'attuale ripartizione tra bilancio, finanziaria e collegato, che eviterebbe tra l'altro il ricorso alla Nota di variazioni che rende pressoché inutile (e comunque obsoleto) il bilancio a legislazione vigente, ha rilevato che di questo unico documento contabile, come degli attuali disegni di legge, dovrebbe in ogni caso essere responsabile unicamente il Governo. Sarebbe inoltre opportuno, da un lato, eliminare il doppio, concorrente, vincolo del bilancio di competenza e di cassa e, dall'altro, evidenziare in bilancio la natura dei residui distinguendo i residui propri (cioè quelli a cui corrisponde una obbligazione nei confronti di terzi e quindi non è un possibile oggetto di manovre di riduzione della spesa) e residui di stanziamento (in cui manca tale corrispondenza).

2. *Le entrate nel bilancio a legislazione vigente dello Stato, come modificato dalla I Nota di variazioni.*

Lo stato di previsione generale dell'entrata per l'anno finanziario 1997, nella formulazione precedente alla presentazione della I Nota di variazioni, prevedeva entrate per un importo complessivo (compresa l'accensione dei prestiti) pari a 963.884,1 miliardi in termini di competenza e a 995.197,6 mld. in termini di cassa, oltre a residui presunti per 123.411,9 miliardi

In particolare, veniva stimato in circa 575.650,5 miliardi in termini di competenza l'ammontare globale delle entrate finali, ossia di quelle relative al titolo I (entrate tributarie, pari a 542.500 miliardi), al titolo II (entrate extratributarie, pari a 32.030,2 miliardi) ed al titolo III (alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti, pari a 1.120,3 miliardi).

Per le entrate classificate nel titolo IV (accensione di prestiti), la previsione in termini di competenza era di 388.233,6 miliardi.

A seguito dell'approvazione della I Nota di variazioni, le entrate complessive sono state portate a 960.740,67 miliardi per la competenza e a 944.166,2 miliardi per la cassa. Le entrate finali, in termini di competenza, sono stimate in 576.450,5 miliardi (di cui: entrate tributarie pari a 542.500 miliardi; entrate extratributarie pari a 32.830,2 miliardi; alienazione ed ammortamento beni pari a 1.120,3 miliardi), mentre 384.290,2 miliardi è la previsione per l'accensione di prestiti.

La previsione delle entrate tributarie per il 1997 tiene conto delle variazioni connesse all'evoluzione tendenziale del get-

tito tributario dei primi mesi del 1996, della prevedibile evoluzione delle principali variabili macroeconomiche e degli obiettivi di finanza pubblica prefissati dal Governo nel documento di programmazione economico-finanziaria. Tali dati erano già stati aggiornati dal Governo in sede di assestamento sulla base delle modifiche intervenute nel quadro normativo (in particolare per quanto riguarda le rilevanti modifiche apportate dal decreto-legge n.323/1996, conv. dalla L. n. 425/1996, recante "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica").

In termini di cassa si registra un aumento delle entrate finali (+ 8.970,7 miliardi), mentre le entrate complessive sono in aumento di +942.840,4miliardi (erano in aumento per +993.871,8 miliardi prima della nota di variazioni).

In particolare, in termini di competenza, per le entrate tributarie è previsto un incremento di 19.728 miliardi (pari a circa il 3,77%) rispetto alle previsioni assestate per il 1996; tale incremento può ricondursi alle variazioni connesse con l'evoluzione tendenziale del gettito (+27.079 miliardi), ed alle variazioni connesse con i riflessi della legge finanziaria per il 1996, dei provvedimenti collegati alla manovra 1996-1998 e dei provvedimenti successivamente emanati (per un decremento totale pari a -7.351 miliardi). La nota preliminare evidenzia che le previsioni iniziali 1997 non tengono conto della perdita di gettito derivante dalla restituzione del *"fiscal drag"*, fissata con DPCM entro il 30 settembre di ciascun anno, mentre il contenuto incremento risente altresì del venir meno nel 1997 di entrate straordinarie per circa 3.500 miliardi relative all'accertamento con adesione per anni pregressi ed alle imposte sostitutive di cui al decreto-legge n. 41/95

Per quanto riguarda le entrate extratributarie, (vale a dire prevalentemente quelle di natura contributiva), si prevede un decremento pari a -6.026,6 miliardi, cioè circa il 15,5% in meno; per il titolo III, alienazione e ammortamento di cespiti patrimoniali, è previsto un aumento di +120,1miliardi, pari a circa il 12,01%.

Alla crescita del totale delle entrate tributarie concorrono soprattutto le imposte dirette, per le quali si prevedono entrate per 302.943 miliardi a titolo di previsioni a legislazione vigente per il 1997 (a fronte dei 292.154 miliardi delle previsioni assestate per il 1996: +3.69%), mentre per le imposte indirette sugli affari, è prevista la crescita del gettito dai 158.648 mld. delle previsioni assestate 1996 ai 165.197 miliardi delle previsioni a legislazione vigente 1997 (+4,12%). Una crescita è prevista anche per tutte le altre voci delle imposte indirette: imposte sulla produzione, sui consumi e dogane (+ 1.200 miliardi pari a +2,31%), entrate da generi di monopolio (+ 40 miliardi pari a +0.36%), proventi del gioco del lotto (+ 1.150 miliardi pari a +12,36%).

Più in dettaglio, per quanto concerne l'imposta sul reddito delle persone fisiche *(IRPEF)*, è previsto un aumento di 13.055 miliardi (+7,06%) rispetto alle previsioni assestate 1996: da 184.800 miliardi si passa a 197.855 miliardi per le previsioni iniziali 1997 dopo la presentazione della I nota di variazioni. La previsione sconta gli effetti delle misure di completamento della manovra di finanza pubblica per il triennio 1996-1998 (decreto-legge n. 449/1996 in corso di conversione) e della manovra tributaria 1996, contenute nel decreto-legge n. 323/1996, conv. dalla L. n. 425/1996. Le variazioni di questo capitolo derivano principalmente dall'andamento tendenziale dei gettiti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed autonomo, all'autotassazione ed ai versamenti di acconto. Relativamente all'imposta sul reddito delle persone giuridiche *(IRPEG)*, è previsto un aumento di 5.922 miliardi (+20,6%), in quanto da 28.700 miliardi per le previsioni assestate 1996 si passa a 34.622 miliardi per le previsioni iniziali 1997. L'aumento delle previsioni iniziali rispetto all'assestamento 1996 è correlato in parte (+4.394 miliardi) alla positiva evoluzione tendenziale del gettito e in parte (+ 1.528 miliardi) agli effetti finanziari derivanti da fattori legislativi, in particolare all'applicazione del D.Lgs.

n. 239/1996 ed alle misure contenute nel decreto-legge n. 323/1996.

Quanto all'imposta locale sui redditi *(ILOR)*, è previsto un incremento di 2.897 miliardi (+13,86%), da 20.900 miliardi a 23.797 miliardi per le previsioni 1997 dopo la nota di variazioni. Le ragioni dell'incremento rispetto all'assestamento 1996 sono analoghe a quelle già viste per l'IRPEG (andamento tendenziale del gettito ed effetti dei decreto-legge n. 323/1996 e n. 449/1996, nonché del D.Lgs. n. 239/1996).

Va inoltre segnalato che, per quanto concerne *l'imposta di registro*, si prevede un aumento di 32 miliardi rispetto alle previsioni assestate 1996 (da 6.344 a 6.376 miliardi).

Quanto all'imposta sul valore aggiunto (IVA), le previsioni iniziali 1997 segnalano un aumento di 6.429 miliardi rispetto alle previsioni assestate 1996, passando da 116.977 miliardi a 123.406 miliardi con un incremento pari a circa il 5,4%. L'aumento del gettito è imputato principalmente all'evoluzione tendenziale del gettito (+5.700 miliardi di cui 1.300 miliardi in relazione a più contenute erogazioni all'U.E. a titolo di risorse proprie IVA) ed in parte (+800 miliardi) agli effetti finanziari di provvedimenti legislativi, in particolare quelli derivanti dalle norme del DL n. 323/1996 e dal decreto-legge n. 449/1996. L'importo è al lordo dei rimborsi (per i quali è stanziata un'apposita voce nello stato di previsione del Ministero delle finanze, cap. 3533: 14.850 miliardi) e al netto delle entrate extratributarie contabilizzate come entrata propria di pertinenza comunitaria (8.200 miliardi nel 1997).

Infine, un significativo aumento del gettito è atteso dalle entrate relative al lotto, alle lotterie e alle altre attività di giuoco: il bilancio di previsione per il 1997 prevede infatti un incremento di 1.150 miliardi, pari al 12,3% rispetto alle previsioni assestate 1996, così che il gettito dovrebbe passare da 9.300 a 10.450 miliardi.

3. Le spese.

Passando all'esame delle principali voci di spesa (in termini di competenza), il bilancio a legislazione vigente per il 1997, come modificato dalla I Nota di variazioni (A.C. 2063-*bis*) evidenzia un ammontare delle spese finali, al lordo di 5.394 miliardi di regolazioni debitorie e di 15.800 miliardi di rimborsi IVA, pari a 709.429 miliardi, di cui 630.399 miliardi relativi alle spese correnti e 79.030 miliardi per le spese in conto capitale.

Analizzando le spese sotto il profilo economico, si osserva una riduzione delle spese finali, rispetto al dato assestato 1996, pari a 12.877 miliardi (-1,78%), di cui 11.616 miliardi di spese correnti (-1,81) e 1.261 miliardi in conto capitale (-1,57).

Circa le singole categorie di spesa corrente, si denotano modesti incrementi degli stanziamenti rispetto alle previsioni assestate di quella relativa al personale in servizio (+913 miliardi, pari allo 0,8%) e dei trasferimenti (+2,5%), mentre diminuiscono le spese per il personale in quiescenza (-20,9%), per acquisto di beni e servizi (-3.201 miliardi, pari al 12,6%) e per interessi (-6.500 miliardi, pari al 3,2%).

Per quanto concerne le spese in conto capitale la variazione riguarda principalmente la categoria XI (Beni mobili, macchine ed attrezzature), le cui spese sono ridotte di 1.069 miliardi (-27,6%). Per la categoria XVI (Somme non attribuibili) è più corretto riferire il dato a legislazione vigente per il 1997 (17.126 miliardi) con la legge di bilancio per il 1996 (14.493 miliardi), anzichè con il dato assestato (4.476 miliardi), poichè riguarda capitoli di spesa che vengono ripartiti in corso d'anno, trasferendo gli stanziamenti su capitoli appartenenti ad altre categorie, determinando quindi una variazione di bilancio così ampia; ad esempio il fondo per le aree depresse (cap. 9012/Tesoro) passa da 2.801 miliardi assestati a 14.669 miliardi previsti per il 1997.

Quanto all'analisi per funzioni, a fronte di una tendenza alla contrazione della spesa, più accentuata nei settori dell'amministrazione generale (-8.014 miliardi, pari a - 22,8%), dell'agricoltura (492 miliardi, pari a -18,5%), dell'industria (-2.602 miliardi, pari a - 23,2%) e della protezione civile (-885 miliardi, pari a - 19,2%), si

assiste ad un incremento delle spese per i settori della l'edilizia (+1.614 miliardi, pari a + 52,6%), delle aree depresse (+2.964 miliardi, pari al 19,9%) e della finanza regionale e locale (+6.468 miliardi (+9,6%). Le riduzioni nei settori dell'agricoltura e dell'industria sono peraltro dovute al venir meno dei rifinanziamenti previsti dalla tabella D della legge finanziaria per il 1996, in quanto limitati al solo esercizio 1996.

Passando all'esame dei dati quantitativi, le entrate finali (comprensive delle entrate tributarie ed extra-tributarie, nonché di quelle derivanti da alienazioni di beni patrimoniali e da riscossione crediti) ammontano, al lordo di 15.800 miliardi di rimborsi IVA, a 576.450 miliardi, mentre quelle complessive (che includono anche l'accensione di prestiti) si attestano sui 960.740 miliardi.

Quanto alle spese, quelle finali (in conto corrente e in conto capitale, al lordo di 5.394 miliardi di regolazioni debitorie e di 15.800 miliardi di rimborsi IVA, ammontano a 709.428 miliardi, mentre quelle complessive (comprensive del rimborso prestiti) sono pari a 960.740 miliardi

Consenguentemente nel bilancio a legislazione vigente per il 1997 il saldo netto da finanziare è determinato in 132.978 ed il ricorso al mercato in 384.290 miliardi (al lordo di 5.394 miliardi di regolazioni debitorie).

4. Gli effetti sul bilancio della manovra presentata dal Governo.

Su tali cifre interviene la manovra effettuata con la legge finanziaria e il provvedimento collegato, che, rispetto ai dati a legislazione vigente come modificati dalla I Nota di variazioni, provoca da una parte un incremento delle entrate finali di 24.663 miliardi e dall'altra una contrazione di 4.897 miliardi delle spese, al netto di regolazioni debitorie per 16.754 miliardi. Ne consegue una variazione 29.560 miliardi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato , che vengono quindi a determinarsi, rispettivamente, in 103.934 miliardi e in 355.245

5. Il bilancio di cassa dello Stato.

Per quanto riguarda il bilancio di cassa, si segnala che la I Nota di variazioni determina una riduzione delle autorizzazioni di cassa per la parte corrente, che passano dai 653.161 miliardi del bilancio a legislazione vigente (A.C. 2063) ai 609.354 miliardi della I Nota di variazioni (43.807 miliardi). Tale riduzione è riferita alle autorizzazioni di cassa della categoria V (Trasferimenti), che passano da 245.675 a 203.490 miliardi, ed interessa in particolare gli stati di previsione del Ministero del tesoro (-33.074 miliardi), dell'interno (-7.266 miliardi) e dei lavori pubblici (-1.551 miliardi).

Come si è detto, tali riduzioni sono state effettuate con lo scopo di rideterminare la dotazione di cassa, tenuto conto delle disponibilità esistenti sui conti di tesoreria, al fine di completare la manovra di finanza pubblica con interventi efficaci in termini di controllo del fabbisogno..

Complessivamente le autorizzazioni di cassa indicate dalla I Nota di variazioni ammontano a 692.844 miliardi per la spesa finale, a fronte di entrate finali pari a 562.612. Conseguentemente il saldo netto da finanziare viene determinato in termini di autorizzazioni di cassa in 130.232 miliardi.

6. Le modifiche apportate dalla Commissione Bilancio.

Nel corso dell'esame, la Commissione ha approvato alcuni emendamenti che incidono direttamente sui capitoli di bilancio. In alcuni casi si è trattato di emendamenti c.d. a scavalco tra i disegni di legge collegato e finanziaria ed il disegno di legge di bilancio, in altri casi di emendamenti compensativi nel disegno di legge di bilancio. Tra gli incrementi si segnalano quelli apportati al capitolo 1461/Pubblica istruzione relativo al finanziamento delle scuole materne non statali (29 miliardi), al capitolo 1403/Difesa sull'obiezione di coscienza (20 miliardi) ed al capitolo 1461/ Ambiente per il finanziamento della Commissione per la valutazione dell'impatto

ambientale (VIA). Riduzioni di una certa entità hanno riguardato il capitolo 5501/ Presidenza relativo ai servizi segreti (-35 miliardi), ai capitoli 4011 e 4031/Difesa concernenti, rispettivamente, le spese per armamenti dell'Esercito e della Marina militare (175 miliardi da ripartire proporzionalmente tra i due capitoli), nonché una riduzione pari a 190 miliardi per i capitoli di parte corrente della Rubrica 3 (Servizi del Provveditorato generale dello Stato) dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Su proposta della Competente Commissione, sono state apportate variazioni, peraltro compensative tra loro, hanno interessato alcuni capitoli dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia: in particolare va segnalato l'incremento di 20 miliardi al cap. 2102 relativo al servizio sanitario e farmaceutico penitenziario a fronte di una riduzione di pari importo del cap. 1598 concernente le spese per apparecchiature elettroniche del Ministero.

Il disegno di legge finanziaria (A.C. 2371).

1. La valutazione del contenuto.

Come si è avuto modo di anticipare con il prescritto parere al presidente della Camera, il disegno di legge per il 1997 risponde ai requisiti prescrittiper il suo contenuto dalla legislazione di bilancio e contabilità e dalla risoluzione sul Documento di programmazione economico-finanziario 1995-1997.

La struttura del disegno di legge è infatti tale da garantire il rispetto delle norme che disciplinano il contenuto tipico della legge finanziaria, stabilito dalla legge n. 468/1978, come modificata dalla legge n. 362/1988, che ha posto fine al precedente sistema della cosiddetta "finanziaria omnibus" ed introdotto in sua vece la "finanziaria snella", nonché da ottemperare alle prescrizioni stabilite dalle Camere nelle risoluzioni relative al Documento di programmazione economico-finanziaria 1997-1999. Il testo all'esame della Commissione consta di soli 6 articoli, nei quali vengono definite le poste da iscrivere necessariamente nel bilancio triennale 1997-1999 in base alla legislazione sulla contabilità dello Stato. Talune di queste poste vengono stabilite direttamente nell'articolato, il cui articolo 1, in particolare, definisce i valori massimi e non superabili per il prossimo triennio dei principali saldi in termini di competenza relativi al bilancio dello Stato; altre sono invece specificate nelle sei Tabelle, denominate da A a F, allegate al disegno di legge ed alle quali rinvia per l'approvazione l'articolo 2 del disegno di legge medesimo. Gli articoli da 3 a 5 riguardano le regolazioni meramente quantitative rinviate alla finanziaria da norme vigenti, e contengono disposizioni, rispettivamente, in materia di entrata, per il settore dei trasporti ed in materia di previdenza.

Le norme finali contenute nell'articolo 6 definiscono infine, come richiesto dalla legge di contabilità, le modalità con le quali far fronte agli oneri di natura corrente recati dalla stessa legge finanziaria, rimandando all'apposito prospetto di copertura degli oneri in oggetto. Naturalmente i vincoli posti dalla risoluzione programmatica e riassunti nel livello massimo dei saldi potranno essere rispettati a condizione che il disegno di legge collegato A.C. 2372 e i decreti legge integranti la manovra prima elencati mantengano inalterati, nel corso dell'iter parlamentare, gli effetti quantitativi indicati nella finanziaria medesima, e siano pertanto assoggettati, come già avvenuto in passato, alla regola di compensatività degli emendamenti.

2. Le disposizioni di carattere finanziario.

Passando all'illustrazione del contenuto del disegno di legge, l'articolo 1 ed il comma 1 dell'articolo 2, che contengono le disposizioni di carattere strettamente finanziario, definiscono: i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato, in termini di competenza, per il 1997; i livelli di tali saldi, a legislazione vigente e programmatici, per gli anni 1998

e 1999; la destinazione dell'eventuale maggior gettito derivante da nuove o maggiori entrate rispetto a quelle preventivate.

Nel testo del Governo gli importi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, erano pari per il 1997, rispettivamente, a 104.000 miliardi e 376.300 miliardi; inferiori quindi ai valori fissati nella risoluzione parlamentare sul DPEF (per il saldo netto da finanziare il limite era determinato in 130.700 miliardi). A seguito della proposta di un'ulteriore manovra da 25.000 miliardi, il c.d. "intervento per l'Europa", era stata scontata nei valori indicati anche la quota pari a 12.500 miliardi delle maggiori entrate derivanti dal prelievo straordinario sul reddito che il Governo dovrà definire con provvedimenti specifici entro la fine del 1996.

Come si è detto, la Commissione Bilancio ha provveduto ad adeguare i saldi per tener conto degli effetti di contenimento derivanti dalle sole misure fino a questo momento presentate dal Governo, prevedendo peraltro un successivo riadeguamento verso il basso non appena le misure stesse saranno adottate. Il saldo netto è stato pertanto (temporaneamente) rideterminato in 116.500 miliardi e il ricorso al mercato in 388.800 miliardi.

Il saldo netto da finanziare sconta inoltre le maggiori entrate derivanti dalle misure di fine anno preannunciate dall'ex articolo 81 del disegno di legge collegato (per un importo pari a 4.285 miliardi per il 1997, 2.251 miliardi nel 1998 e 2.121 miliardi nel 1999), e inserite negli accantonamenti di segno negativo delle Tabelle A e B.

Come per l'anno precedente, inoltre, i saldi sono stati determinati senza tener conto delle entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali dello Stato: tale previsione è stata introdotta con il duplice fine di ribadire il carattere di straordinarietà di tali entrate e la loro non utilizzabilità a fini di copertura di nuove spese, e di tenere in adeguato conto la difficoltà di precisare con esattezza l'ammontare di introiti condizionati dall'andamento del mercato. Come previsto dalla legge 27 ottobre 1993, n. 432, gli introiti in oggetto affluiranno nel Fondo di ammortamento dei titoli di Stato, istituito dalla legge medesima quale strumento per la riduzione della massa dei titoli del debito pubblico in circolazione.

Nel limite complessivo del ricorso al mercato è inoltre incluso l'ammontare dell'accensione di prestiti necessario per il rimborso dei debiti; nel disegno di legge di bilancio per il 1997 l'importo massimo di emissione di titoli al netto di quelli da rimborsare (cioè il limite all'emissione di nuovi titoli) è previsto in 121.000 miliardi (articolo 3, comma 4).

Il comma 2 dell'articolo 1 definisce per il saldo netto da finanziare ed il ricorso al mercato finanziario i limiti massimi, a legislazione vigente e programmatici, per gli anni 1998 e 1999. I valori del saldo netto a legislazione vigente ammontano, rispettivamente, a 99.100 e 81.000 miliardi, mentre i valori programmatici sono pari a 87.000 e a 81.750 miiliardi, risultando quindi inferiori a quelli indicati dal DPEF. Essi scontano infatti gli effetti su tali anni della manovra per il 1997, ivi compresi i 12.500 di maggiori entrate derivanti dal prelievo straordinario di fine anno.

Per quanto riguarda i livelli massimi del ricorso al mercato finanziario, questi sono determinati per il bilancio pluriennale a legislazione vigente, in 401.000 miliardi per il 1998 e in 302.000 per il 1999. mentre nel bilancio pluriennale programmatico, tali valori sono determinati in 389.100 miliardi per il 1998 e 301.000 miliardi nel 1999.

Relativamente, infine, alla destinazione delle nuove o maggiori entrate eventualmente conseguite in corso d'esercizio, il comma 1 dell'articolo 2, ripetendo un'impostazione adottata ormai dal 1991, esclude che tali introiti possano essere destinati alla copertura di nuove o maggiori spese e li riserva interamente alla riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura di interventi urgenti ed imprevisti per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza nazionale ovvero situazioni di emergenza economico-finanziaria.

3. Le modifiche apportate dalla Commissione Bilancio.

Prima di dare conto analiticamente delle modificazioni apportate dalla Commissione al disegno di legge in esame, vorrei prospettare la logica a cui si sono ispirate le proposte formulate dal relatore, anche sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito nelle Commissioni permanenti. È possibile in questo modo cogliere alcune linee di fondo, che costituiscono il contributo specifico della prima fase, appena conclusa, della sessione di bilancio. Le proposte, accolte dalla Commissione, puntavano a caratterizzarsi su quattro tematiche:

1) l'impegno per l'avvio di una azione di riforma della scuola, in coerenza con le indicazioni del Governo e del Ministro competente. A tale scopo risponde l'accantonamento in Tab. A di una significativa disponibilità di risorse nel triennio, finalizzata a consentire l'avvio dei provvedimenti in materia di elevazione dell'obbligo e autonomia degli istituti scolastici, e all'approvazione della legge sulla parità scolastica;

2) la concreta attivazione di misure volte a favorire la famiglia, con l'elevazione in modo significativo degli assegni familiari. Si tratta di una decisione che conferma gli orientamenti della precedente legge finanziaria, e si inserisce in una linea perseguita in tutti i paesi occidentali di tutela del reddito delle famiglie in base alla composizione del nucleo. Risponde a questo obiettivo l'utilizzo dei 1.400 miliardi individuati, in base alla legislazione vigente, come ammontare della restituzione del *"fiscal drag"*;

.3) l'attivazione di risorse, sia pure in quantità insufficiente, per favorire la competitività dei settori produttivi, puntando soprattutto sulle piccole e medie imprese dei diversi comparti che oggi sono le uniche in grado di assicurare ricadute sul piano occupazionale. Rientrano in questa logica il rifinanziamento di leggi dell'agricoltura, dell'artigianato e del commercio. Da sottolineare in particolare il rifinanziamento della legge 317 per la piccola e media impresa, e di alcuni provvedimenti di sostegno all'esportazione tarati soprattutto sulle esigenze delle piccole e medie aziende;

4) l'attenzione agli interventi sull'ambiente, con il rifinanziamento della legge 183 sulla tutela del suolo e con la messa a disposizione delle risorse finanziarie necessarie per affrontare i problemi dell'emergenza (con l'integrazione di fondi al Fondo per la protezione civile).

4. I fondi speciali.

Il comma 2 dell'articolo 2 stabilisce l'ammontare degli accantonamenti da iscriversi nei fondi speciali di parte corrente (Tabella A) e di conto capitale (Tabella B) per la copertura dei futuri provvedimenti di spesa che si prevede possano essere approvati nel triennio 1997-1999. In conformità a quanto previsto nella risoluzione parlamentare sul DPEF, l'impostazione dei fondi speciali (Tabelle A e B allegate al disegno di legge finanziaria) viene effettuata sulla base dei criteri già adottati nelle finanziarie precedenti; nella relazione al disegno di legge è inoltre contenuta - come richiesto dalle Camere - l'illustrazione, articolata per Ministeri e per programmi, delle destinazioni degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali, con una motivazione che dà conto dei criteri di priorità utilizzati nella definizione dei singoli programmi.

4.1) Il fondo speciale di parte corrente (Tabella A) ammonta, nel testo come modificato dalla Commissione, a 16.687 miliardi per il 1997, a 11.834 per il 1998 e a 10.286 per il 1999, con una diminuzione quindi di 259 miliardi rispetto al testo originario per il 1997, a fronte di un aumento di circa 5 miliardi nel successivo biennio. Si tratta di importi che, al netto delle regolazioni debitorie pari a 11.360 miliardi per il 1997 e a 6.132 miliardi per il 1998 e 3.132 miliardi per il 1999, am-

montano, in realtà, a 5.327 miliardi per il 1997, a 5.702 miliardi per il 1998 e a 7.154 miliardi per il 1999.

Come si è detto, a seguito della soppressione dell'articolo 81 del disegno di legge collegato A.C. 2372, tali importi sono stati vincolati ai fondi negativi rispettivamente per 3.323 miliardi nel 1997, 2.251 miliardi nel 1998 e 2.121 miliardi nel 1999.

Tra le principali variazioni apportate dalla Commissione, va ricordata la previsione di tre nuovi accantonamenti: il primo concernente il Ministero della pubblica istruzione, dotato di 100 miliardi per il 1997 e di 150 miliardi per ciascuno degli ani 1998 e 1999, e finalizzato alla copertura degli oneri finanziari dei progetti di legge concernenti l'elevamento dell'obbligo scolastico, la riforma della scuola superiore e la parità scolastica; il secondo accantonamento riguarda il Ministero del lavoro: la dotazione di 90 miliardi per il 1997 e di 110 miliardi per il successivo biennio è finalizzata agli infortuni delle casalinghe e al lavoro femminile; il terzo accantonamento, pari a15 miliardi annui, concerne il Ministero della Difesa.

4.2) Il fondo speciale di parte capitale (Tabella B) ammonta, nel testo come modificato dalla Commissione a 4.186 miliardi per il 1997, 5.266 miliardi per il 1998 e 6.828,5 miliardi per il 1999. Si determina pertanto rispetto al disegno di legge presentato dal Governo una riduzione di 305 miliardi per il primo anno ed un aumento di 75 miliardi nel successivo biennio. Inoltre, per quanto riguarda il 1997, gli importi risultano vincolati ai fondi negativi per 2.253 miliardi, di cui 1.300 concernenti lo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione peraltro già previsti nel testo iniziale.

Tra le variazioni in positivo apportate dalla Commissione, va ricordato l'aumento di 50 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 dell'accantonamento del Ministero del Tesoro, finalizzato al rifinanziamento della legge n. 32 del 1992 sulla ricostruzione delle zone terremotate della Campania e della Basilicata; un'ulteriore aumento della dotazione dell'accantonamento del Tesoro per10 miliardi annui è finalizzato al Fondo di solidarietà per la Sicilia; è stato inoltre previsto un nuovo accantonamento di 20 miliardi annui per il Ministero dei trasporti diretto a finanziare, tramite il meccanismo dei limiti di impegno, il progetto di legge sui trasporti pubblici di massa.

5. Le dotazioni delle leggi di spesa permanenti.

Con il comma 3 dell'articolo 2 viene proposta l'approvazione della Tabella C allegata al disegno di legge finanziaria, che stabilisce gli stanziamenti da iscrivere nei singoli stati di previsione della spesa in relazione a leggi di spesa permanenti (cioè, operanti in una prospettiva tendenzialmente illimitata nel tempo) la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria.

Nel disegno di legge finanziaria per il 1997 come modificato dalla Commissione Bilancio, i totali della Tabella C sono fissati in 56.296 miliardi per il 1997, 55.783 miliardi per il 1998 e 57.589 miliardi per il 1999, determinando pertanto rispetto al resto originario un aumento di 105 miliardi per il primo anno ed una diminuzione di 15 miliardi nel successivo biennio.

In particolare, si segnalano i seguenti interventi in aumento delle dotazioni iniziali operati dalla Commissione rispetto al testo presentato dal Governo:

decreto-legge n. 142 del 1991 sul Fondo per la protezione civile (cap. 7615 della Presidenza del Consiglio): la variazione operata in tabella C incrementa di 60 miliardi annui lo stanziamento del Fondo;

Legge n. 396 del 1990 su Roma capitale (cap. 7900 della Presidenza del Consiglio): la variazione operata in tabella C incrementa di 70 miliardi per il 1997 il relativo stanziamento;

Legge n. 694 del 1981 sull'AIMA (cap. 4542 del Tesoro): la variazione operata in tabella C incrementa di 40 miliardi per il

1997 lo stanziamento destinato al finanziamento del settore bieticolo saccarifero;

Legge n. 183 del 1989 sulla Difesa del suolo (cap. 9010 del Tesoro): la variazione operata in tabella C incrementa di 120 miliardi per il 1997 il relativo stanziamento;

Legge n. 7 del 1981 sulla Cooperazione allo sviluppo (vari capitoli del Ministero degli Esteri): la variazione incrementa di 36 miliardi per il 1997 il relativo stanziamento;

Legge n. 185 del 1992 sui consorzi di difesa per le calamità naturali (cap. 7451 del Ministero delle risorse agricole) la variazione operata in tabella C incrementa di 70 miliardi per il 1997 il relativo stanziamento;

Legge n. 549 del 1995, articolo 1, comma 43 (capitolo 1608 del Ministero del commercio estero): la variazione operata in tabella C incrementa di 20 miliardi per il 1997 lo stanziamento relativo ai consorzi per la cooperazione;

Legge n. 951 del 1977 sul CNR (cap. 7502 del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica): la variazione operata in tabella C incrementa di 5 miliardi annui il relativo stanziamento;

Legge n. 394 del 1977 sull'attività sportiva universitaria (cap.1513 del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica): la variazione operata in tabella C incrementa di 15 miliardi per il 1997 il relativo stanziamento;

Legge n. 282 del 1991 sull'ENEA (capitolo 7054 del Ministero dell'Industria): la variazione operata in tabella C incrementa di 15 miliardi annui il relativo stanziamento.

Va quindi ricordato l'aumento di 10 miliardi per il 1997 e di 5 miliardi per il successivo biennio operato sulla voce concernente le altre spese in conto capitale dell'ANAS (cap. 7272 del Ministero dei Lavori Pubblici), a fronte peraltro di consistenti riduzioni operate a compensazione di variazioni in aumento su altri stati di previsione: complessivamente si determina quindi una riduzione (tra parte corrente e parte capitale) in tabella C pari a 325 miliardi per il 1997 e a 75 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

Infine, quale conseguenza della modifica all'articolo 19, comma 10, del testo del disegno di legge collegato che aumenta da 25 a 175 miliardi la dotazione del fondo ordinario per gli investimenti degli enti locali è aumentata di 150 miliardi la voce in Tabella C relativa al Decreto legislativo n. 504 del 1992 (capitolo 7236 del Ministero degli Interni).

6. I rifinanziamenti e i definanziamenti.

I commi 5 e 6 dell'articolo 2 del testo al nostro esame prevedono l'approvazione delle Tabelle D ed E allegate al disegno di legge finanziaria, mediante le quali vengono, rispettivamente, rifinanziate per un solo anno norme recanti interventi di sostegno dell'economia (cioè, rifinanziate leggi di spesa di conto capitale) e ridotte autorizzazioni legislative di spesa in precedenza disposte (cioè, definanziate precedenti leggi di spesa).

6.1) Il totale dei rifinanziamenti per il 1997 (Tabella D) ammonta, nel disegno di legge come modificato dalla Commissione a 830 miliardi, con un significativo incremento quindi rispetto alla dotazione iniziale di 260 miliardi.

In aggiunta a quelli previsti nel testo originario vanno segnalati i rifinanziamenti delle seguenti legge:

Legge n. 97 del 1994 - Fondo per la montagna (cap. 7101/Bilancio): +150 miliardi;

Legge n. 433 del 1991 - Ricostruzione delle zone terremotate della Sicilia orientale (Cap. 8778/tesoro): +70 miliardi;

Legge n. 887 del 1982 su i consorzi fidi per il commercio e l'artigianato (cap. 8042/Industria): +20 miliardi;

Legge n. 317 del 1991 sulle piccole e medie imprese (cap. 7558/Industria): +100 miliardi;

Legge n. 817 del 1971 sullo sviluppo della proprietà coltivatrice (cap. 7100/Risorse agricole): +30 miliardi;

Legge n. 562 del 1982, articolo 30, comma 1, relativo all'Artigiancassa (cap. 7743/Tesoro): +150 miliardi;

Legge n. 1329 del 1965 c.d. "legge Sabatini" sull'acquisto delle macchine utensili (cap. 7775/Tesoro): +50 miliardi;

decreto-legge n. 251/1981 recante misure di sostegno delle esportazioni convertito con modificazioni dalla legge n. 394 del 1981 (cap. 8184/Tesoro): +50 miliardi (questo rifinanziamento riflette la modifica proposta dalla III Commissione con l'emendamento Tab.B.26).

È stata invece soppressa la previsione di rifinanziamento per 50 miliardi della legge n. 209/1990 e legge n. 236/1993 sulla ristrutturazione e sviluppo dei settori agricoli (Risorse agricole, cap. 7579).

6.2) Per quanto riguarda la tabella E, i risparmi di spesa conseguenti ai definanziamenti previsti dal disegno di legge come modificato dalla Commissione Bilancio ammontano a 530 miliardi per l'anno 1997, a 101 miliardi sia per il 1998 che per il 1999, con un significativo incremento rispetto al testo originario: 330 miliardi per il 1997 e 41 miliardi nel biennio successivo. In particolare sono stati introdotti i definanziamenti delle seguenti legge:

Legge n. 64 del 1986 sull'Intervento straordinario nel Mezzogiorno (cap. 9012/ Tesoro): -220 miliardi nel 1997 e -50 miliardi nel biennio successivo: è da ricordare peraltro che a fronte di tale riduzione vi sono i circa 10.000 miliardi attivabili, a decorrere dal 1998, in Tabella B, all'accantonamento relativo al Ministero del Tesoro (rate ammortamento mutui);

Legge n. 500 del 1992 (finanaziaria per il 1993), articolo 3, comma 3, Ferrovie dello stato S.p.A.-Programma alta velocità: -10 miliardi annui;

Legge n. 538 del 1993 (finanaziaria per il 1994) riguardante trasferimenti dello Stato alle Ferrovie (cap. 8123/Tesoro): -150 miliardi per il 1997.

È stata invece ridotto da 65,8 a 55,8 miliardi il definanziamento per il solo anno 1997 della legge n. 10 del 1991 relativa al piano energetico nazionale, ed è stato soppresso il definanziamento di 47 milioni per ciascuna annualità del triennio, previsto nel testo originario, per la legge n. 162/1992, articolo 3: Provvedimenti per i volontari del corpo nazionale del soccorso alpino (Presidenza, cap. 6654).

7. Le rimodulazioni.

Il comma 7 dell'articolo 2 del disegno di legge finanziaria è relativo all'approvazione della Tabella F allegata al disegno di legge medesimo, con la quale vengono determinati gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali (vengono, cioè, rimodulate le quote di spesa autorizzate per il triennio da leggi precedenti).

Gli stanziamenti previsti nella Tabella F del disegno di legge finanziaria presentato dal Governo ammontano complessivamente a 14.289 miliardi per il 1997, a 17.957 miliardi per il 1998, a 12.644 miliardi per il 1999 e a 3.939 miliardi per il 2000 ed anni successivi.

Tali stanziamenti sono il risultato delle rimodulazioni delle autorizzazioni di spesa previste da leggi pluriennali operate dalla Tabella F che determinano riduzioni di 6.986 miliardi nel 1997 e di 4.472 miliardi nel 1998, con slittamento di 9.795 miliardi al 1999 e di 1.313 miliardi al 2000 ed anni successivi.

Rispetto a quanto previsto nel testo del Governo, le modifiche apportate dalla Commissione Bilancio determinano una variazione sulla Tabella F sia per gli effetti delle variazioni apportate con le tabelle D ed E in precedenza illustrate, sia per le rimodulazioni in essa disposte: in partico-

lare la Commissione ha "spostato" sul 1987 80 miliardi a valere sulla legge n. 67/1987, articolo 15, comma 23 relativo all'integrazione del Fondo di cui all'articolo 6 della legge n. 517 del 1975 (cap. 8042/Industria) e parallelamente ha rinviato al 2000 l'autorizzazione di spesa per pari importo a valere sulla legge n. 64 del 1986.

8. Le disposizioni in materia di drenaggio fiscale.

Le disposizioni contenute nel'articolo 3 adeguano anche per il triennio 1997-1999 le detrazioni di imposta e i limiti di reddito per il recupero del drenaggio fiscale: esse determinano pertanto minori entrate, quantificabili in 1.400 miliardi nel 1997 e in 1.500 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, che trovano copertura finanziaria all'interno della complessiva manovra.

Nel corso dell'esame in Commissione Bilancio, le disposizioni in esame sono state modificate nel senso di riservare una quota delle suddette risorse ad un adeguamento degli assegni familiari di cui all'articolo 3 della legge n. 550/1995 (legge finanziaria per il 1996), con la finalità di aumentare sia gli importi degli assegni soprattutto con riferimento ai nuclei comprendenti soggetti che si trovino in condizioni di inabilità, sia il numero dei beneficiari.

9. Le disposizioni per il settore trasporti.

Il disegno di legge finanziaria interviene in misura rilevante sui trasferimenti alle Ferrovie, da un lato contribuendo per 5.300 miliardi al Fondo pensioni dei ferrovieri, dall'altro riducendo per complessivi 3.616 miliardi gli apporti di parte capitale.

Per quanto concerne il primo aspetto, l'articolo 4, comma, 1, determina appunto in 5.300 miliardi per il 1997 il concorso dello Stato agli oneri finanziari del Fondo delle Ferrovie dello Stato, la cui situazione deficitari appare essenzialmente determinata dallo squilibrato rapporto tra numero dei ferrovieri in servizio e numero delle pensioni erogate. Il comma in esame inoltre, in attesa della riforma del sistema previdenziale e pensionistico dei ferrovieri, opera un primo intervento di riordino limitato al regime contributivo, per il quale si dispone l'allineamento dell'aliquota pensionistica vigente nel fondo a quella stabilita nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dell'INPS, vale a dire nel regime pensionistico generale.

Per quanto concerne il secondo aspetto, l'articolo 4, comma 2, differisce al 1998 la decorrenza del versamento alle F.S. S.p.A. delle rate annuali relative al concorso statale agli aumenti di capitale della società previsti dalle leggi finanziarie 1995 (legge 23 dicembre 1994, n. 725)e 1996 (legge 28 dicembre 1995, n. 550), determinando un rinvio della spesa dal 1997 al 1998 pari a 3.264 miliardi.

Infine, il comma 3 dell'articolo in esame sopprime a decorrere dal 1997 il concorso finanziario dello Stato al ripianamento delle perdite di esercizio e di gestione dei fondi speciali relative al periodo 1988-1992, determinando un risparmio pari 352 miliardi nel 1997. Si ricorda che negli anni precedenti il concorso era stato fissato in 420 miliardi nel 1993, in 840 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995 e in 640 miliardi per il 1996.

10. I trasferimenti dello Stato all'INPS.

Con l'articolo 5 viene presa in considerazione la materia dei trasferimenti dello Stato all'INPS per lo svolgimento dell'attività dell'Istituto. La disposizione in esame stabilisce l'ammontare del concorso statale agli oneri della "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali", determinandolo in 3.600 miliardi per il 1997. A valere su tale somma, 3.025 miliardi sono destinati alla copertura della progressiva assunzione a carico del bilancio dello Stato degli oneri di carattere assistenziale sostenuti dall'INPS. I restanti 575 miliardi sono a titolo di adeguamento della quota assistenziale a carico dello Stato - pari nell'anno 1996 a 23.000 mi-

liardi - dei trattamenti pensionistici erogati dal fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS (Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo). L'adeguamento della quota in esame è pari, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lett. c), della L. 9 marzo 1989, n. 88, alla variazione dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati calcolato dall'ISTAT (variazione determinata in base al quadro macroeconomico risultante dal Documento di programmazione economico-finanziaria 1996-1998, che prevede per il 1997 un tasso di inflazione del 2,5%).

Così come nelle leggi finanziare precedenti, il disegno di legge in esame determina, all'articolo 5, comma 2, in 83.100 miliardi per l'esercizio finanziario di riferimento l'ammontare massimo dei versamenti dello Stato all'INPS a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, senza onere di interessi.

11. Il quadro di copertura della finanziaria.

L'articolo 6 prevede l'approvazione delle modalità di copertura finanziaria dei nuovi o maggiori oneri di natura corrente recati dal medesimo disegno di finanziaria, come determinate nell'apposito prospetto allegato. L'approvazione di tale prospetto, come è noto, è necessaria in base al disposto dell'articolo 11, comma 5 della legge n. 468/1978, come novellato dalla legge n. 362/1988: tale articolo, dopo aver affermato la sottoposizione della legge finanziaria all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, che dispone l'obbligo di copertura per tutte le leggi diverse dalla legge di bilancio che dispongano nuove o maggiori spese, prevede per l'indicazione di una corretta copertura finanziaria due regole. In primo luogo è previsto che la legge finanziaria può disporre nuove o maggiori spese correnti ovvero riduzione di entrate correnti nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extra tributarie e contributive, e delle riduzioni di spesa corrente. La copertura degli oneri correnti recati dalla legge finanziaria pertanto potrà avvenire sia mediante nuove determinazioni legislative di entrata o di riduzione di spesa corrente, sia attraverso l'utilizzazione delle maggiori entrate risultanti dal raffronto fra le previsioni del bilancio a legislazione vigente, presentato entro il 31 luglio dell'esercizio precedente a quello di riferimento, e quelle delle previsioni assestate del bilancio relativo all'esercizio precedente.

Dal prospetto sulla copertura degli oneri correnti contenuto nel testo del disegno di legge presentato dal Governo risultano maggiori oneri per 14.782 miliardi per il 1997, 10.894 miliardi per il 1998 e 12.843 miliardi per il 1999, a fronte dei quali sono indicati mezzi di copertura per 17.531 miliardi per il 1997, 18.012 miliardi per il 1998 e 22.167 miliardi per il 1999. Le disponibilità di copertura che residuano dopo la copertura degli oneri correnti risultano pertanto pari a 2.749 miliardi per il 1997, 7.118 miliardi per il 1998 e 9.324 miliardi per il 1999.

Conclusioni.

Concludendo, vorrei in primo luogo affrontare tema (particolarmente approfondito durante la fase preliminare dell'esame in Commissione Bilancio) dell'adeguatezza della manovra per raggiungere gli obiettivi indicati.

Credo che per correttezza l'argomento debba essere discusso con riferimento a due aspetti, uno di quantità e l'altro di qualità. Dal punto di vista quantitativo, senza dubbio l'entità della manovra ha avuto un impatto positivo ed è stata interpretata come il segno della volontà forte del Governo di perseguire il punto centrale del suo programma. In questo senso si esprimono non soltanto le reazioni dei mercati, ma anche i giudizi formulati a livello internazionale e le conferme date dagli interlocutori più autorevoli intervenuti nel corso delle audizioni. L'aspetto psicologico, il ricrearsi di un clima di fi-

ducia non vanno sottovalutati, perché costituiscono uno degli elementi cruciali per realizzare nel paese le condizioni che lo facciano uscire dalla crisi.

Mi rendo conto tuttavia che il confronto deve avvenire principalmente sulla qualità. Su questo punto le opinioni sono state più articolate e i giudizi in qualche caso sospesi. A me pare possano essere evidenziate tre linee di interpretazione che concorrono a fornire una valutazione conclusivamente positiva: lo spettro molto ampio dei settori in cui la manovra finanziaria agisce, che fa coincidere le scelte italiane con quelle degli altri paesi occidentali (ovunque in Europa le manovre sono costituite da un mix di tagli e di risparmi distribuiti su un'ampia fascia di settori per renderli socialmente praticabili); l'attendibilità complessiva dei risultati evidenziati come risparmio sulla spesa; il definitivo chiarimento intervenuto nella Relazione previsionale e programmatica circa il raggiungimento, a seguito degli interventi correttivi, del rapporto del 3 per cento tra indebitamento netto della pubblica amministrazione e prodotto interno lordo.

Altra questione su cui vorrei soffermarmi riguarda la capacità o meno della manovra economica e dei provvedimenti parlamentari che la definiscono di assumere un significato strategico, di essere una tappa nel processo di trasformazione e di riforma del paese. Da tempo la legge finanziaria ed i relativi provvedimenti collegati sono diventati un momento estremamente significativo dell'attività parlamentare, ben oltre il ruolo che la normativa vigente attribuisce alla sessione di bilancio. Ho già avuto modo di esprimere in altre occasioni la mia opinione: abbiamo bisogno di un Parlamento che lavora e di un organico e complesso processo di riforma, senza affidarsi a momenti magici, che finiscono per non dare i risultati attesi. Tuttavia la legge finanziaria non può limitarsi a tagli e a tasse, ma deve inserirsi in una strategia, contènere dei segnali, dare il senso di una direzione di marcia. Mi pare che questo avvenga su due temi cruciali: la riforma dello Stato, della pubblica amministrazione e la riforma del fisco. Richiamo in proposito il significato di strutturalità assunto dal complesso dei provvedimenti rispetto alle strategie complessive di risanamento e riorganizzazione dello Stato nei suoi apparati, nelle sue norme e nelle sue caratteristiche .

La terza riflessione concerne le conseguenze della manovra. Da più parti sono stati denunciati i rischi di effetti recessivi, di provvedimenti che agiscono sul versante delle entrate in misura superiore a quanto preannunciato. Le audizioni svolte congiuntamente dalle Commissioni Bilancio dei due rami del Parlamento hanno evidenziato preoccupazioni proprio in questa direzione: nell'ambito di un giudizio complessivamente positivo sugli obiettivi della manovra e sulla sua dimensione, sono stati sottolineati i rischi di un'ulteriore caduta del mercato interno, anche in connessione con il probabile completamento della procedura di ingresso dell'Italia nell'Unione monetaria e con le incertezze sul tasso di cambio che verrà fissato. In particolare il tema è stato ampiamente affrontato dal Governatore della Banca d'Italia; dopo aver rilevato che nei paesi industriali l'attività economica sta registrando un andamento meno favorevole del previsto, ha riconosciuto che la manovra di bilancio potrà contribuire ad una crescita economica inferiore, anche per gli effetti che avrà sul reddito disponibile del settore privato; a fronte di queste preoccupazioni-- sempre nelle parole del Governatore - occorre registrare le prospettive che possono essere aperte da una riduzione dei tassi di interesse, valutati in modo prudenziale dal documento di programmazione. La piena e pronta attuazione della manovra correttiva indurrà una più rapida discesa dei tassi di interesse per i comportamenti virtuosi cui darà origine ed appare, quindi, la condizione per realizzare una prospettiva che, pur nelle difficoltà attuali, non sia penalizzante per la crescita.

Una significativa riduzione dei tassi di interesse - ci ha ricordato il sottosegretario Giarda in Commissione - se si accompagnerà a quella della dinamica inflazionistica determinerà due fenomeni di grande

rilievo: il miglioramento e la stabilizzazione delle aspettative dei consumatori, i quali potranno costruire i propri piani di spesa in una prospettiva di stabilità dei prezzi, tornando cosi a livelli di consumi interni più coerenti con quelli del reddito; la riduzione dei tassi di interesse, che potrà sostenere la domanda interna di investimenti associata alla riduzione del costo del denaro rispetto alla apparente perdita di dinamismo della componente estera della nostra domanda, che è associata ad un cambio più forte di quello del recente passato.

La sopportabilità della manovra, quindi, è legata al verificarsi di questi due fenomeni di grandissimo rilievo per il nostro paese: la discesa dell'inflazione verso livelli che non registriamo da moltissimi anni e la discesa dei tassi di interesse verso valori che, in termini monetari, potrebbero tornare a collocarsi su quelli prevalenti fino al 1974-75.

Anche i sindacati hanno manifestato forti preoccupazioni per i rischi di un accentuarsi della riduzione dei consumi a causa del prelievo fiscale operato con la manovra economica. Nell'ambito di una strategia capace di coniugare le esigenze del risanamento con le prospettive di sviluppo, hanno sottolineato in modo particolare le opportunità derivanti dall'applicazione dell'accordo per il lavoro, sollecitando il Parlamento ad affrontare rapidamente quelle parti dell'accordo che richiedono interventi di tipo legislativo. Si tratta di una questione aperta, che non potrà formalmente trovare risposta all'interno del processo di approvazione della manovra economica, ma che deve essere il passaggio immediatamente successivo con cui l'attività parlamentare dovrà confrontarsi.

Mi sembrano questi gli elementi di riflessione conclusiva con i quali posso rassegnare all'Assemblea la mia relazione, esprimendo orientamento favorevole rispetto alle proposte del Governo contenute nei documenti che era mio compito illustrare.

Gianfranco MORGANDO,
Relatore per la maggioranza.

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE N. 2063

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 1997 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 1997-1999

PAGINA BIANCA

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
(Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative).	*(Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative).*
1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1997, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella n. 1).	*Identico.*
2. È altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.	
ART. 2.	ART. 2.
(Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e disposizioni relative).	*(Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e disposizioni relative).*
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 1/A).	*Identico (v. modifiche alla tabella).*
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione delle somme iscritte al capitolo 1272 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1997.	
3. Il Ministro del tesoro, altresì, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative in termini di competenza, di cassa e in conto residui, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1997, ai fini dell'attuazione della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disci-	

plina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono versate al capitolo 3689 dello stato di previsione dell'entrata per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7422 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza, di cassa e in conto residui, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, sui fondi iscritti al capitolo 7900 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, variazioni compensative di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le Amministrazioni interessate, le somme iscritte al capitolo 2770 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

8. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, le somme iscritte al capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1997, possono essere ripartite – in relazione al tipo di intervento previsto – con decreti del Ministro del tesoro, tra appositi capitoli, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione.

9. Ai fini della ripartizione della residua quota del Fondo unico per lo spettacolo di cui al secondo comma dell'articolo 2 della

legge 30 aprile 1985, n. 163, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al capitolo 3821 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'anno finanziario 1997, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.

ART. 3.

(Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli 6682, 6683, 6685, 6741, 6742, 6771, 6773, 6857, 6864, 9010 e 9011 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997. Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

3. Il Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dei trasporti e della navigazione e della difesa, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1997, dello stanziamento iscritto, per competenza e cassa, al capitolo 4641 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente

ART. 3.

(Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative).

1. *Identico (v. modifiche alla tabella).*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.

4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in lire 121.000 miliardi.

4. *Identico.*

5. Il limite degli impegni, assumibili dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per la garanzia di durata sino a ventiquattro mesi, di cui all'articolo 17, lettera *a)*, della legge 24 maggio 1977, n. 227, è fissato, per l'anno finanziario 1997, in lire 18.000 miliardi.

5. *Identico.*

6. Il limite degli impegni assumibili dalla predetta SACE per la garanzia di durata superiore ai ventiquattro mesi di cui all'articolo 17, lettera *b)*, della citata legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, è fissato, per l'anno finanziario 1997, in lire 12.000 miliardi.

6. *Identico.*

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei referendum, dai fondi iscritti, per competenza e cassa, al capitolo 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997 a capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro e dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, concernenti competenze ai componenti i seggi elettorali, nomine e notifiche dei presidenti di seggio, compensi per lavoro straordinario, compensi agli estranei all'Amministrazione, missioni, premi, indennità e competenze varie alle Forze di polizia, trasferte e trasporto delle Forze di polizia, rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, spese di ufficio, spese telegrafiche e telefoniche, fornitura di carta e stampa di schede, manutenzioni ed acquisto di

7. *Identico.*

materiale elettorale, servizio automobilistico ed altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, dei fondi iscritti, per competenza e cassa, al capitolo 6805 del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni di ricorso al mercato.

8. *Identico.*

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, i fondi iscritti al predetto capitolo 6805 ai capitoli concernenti interessi sui certificati speciali di credito del tesoro, in relazione al maggior onere derivante dalla determinazione del tasso di interesse dei predetti certificati speciali di credito del tesoro nonché ai pertinenti capitoli di bilancio in relazione al maggior onere derivante dalla determinazione degli interessi da pagare su certificati di credito del tesoro denominati in *European currency Units* (ECU).

9. *Identico.*

10. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono stabiliti, rispettivamente, in lire 2.800 miliardi, lire 900 miliardi e lire 300 miliardi.

10. *Identico.*

11. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

11. *Identico.*

12. I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi nn. 2 e 3 annessi allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

12. *Identico.*

13. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

13. *Identico.*

14. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri ed accertati sul capitolo di entrata 1472 sono correlativamente versati, con imputazione a carico del capitolo 5924 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, sul conto di tesoreria denominato: « Ministero del tesoro – FEOGA, Sezione garanzia ».	14. *Identico.*
15. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1996 sono riferiti alla competenza dell'anno 1997 ai fini della correlativa spesa, da imputare al citato capitolo 5924.	15. *Identico.*
16. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro del tesoro su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, per la ripartizione tra le Amministrazioni competenti del fondo iscritto al capitolo 9012 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997.	16. *Identico.*
17. Le somme iscritte ai capitoli 6771, 6879, 9011 e 9012 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.	17. *Identico.*
18. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui sui capitoli 6683, 6771 e 9011 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.	18. *Identico.*
19. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento del capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997 è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, su proposta formulata dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sulla	19. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, **con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le procedure per l'utilizzo dello stanziamento del capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Lo schema del regolamento è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per**

base delle esigenze segnalate dalle Amministrazioni interessate. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

20. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997 delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 24 della citata legge n. 157 del 1992.

21. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997 delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 18 della legge n. 36 del 1994.

22. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1997, delle somme affluite all'entrata del bilancio per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

23. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997 delle somme versate all'entrata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

20. *Identico.*

21. *Identico.*

22. *Identico.*

23. *Identico.*

ART. 4.

(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1997, è stabilito in 210.

3. Ai fini della ripartizione dello stanziamento iscritto al capitolo 3583 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1997, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e cassa, al trasferimento di fondi dal predetto capitolo ad altri capitoli, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione.

4. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, sono, per l'anno finanziario 1997, quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero delle finanze.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, dallo stato di previsione del Ministero del tesoro – rubrica 3 « Provveditorato generale dello Stato » – allo stato di previsione del Ministero delle finanze, le somme occorrenti per la provvista di beni e servizi per l'Amministrazione finanziaria, da parte della sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato di cui all'articolo 9 della legge 29 ottobre 1991, n. 358.

6. Per l'anno 1997 l'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe

ART. 4.

(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative).

Identico (v. modifiche alla tabella).

vigenti, nonché a impegnare e pagare le spese, ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle finanze (Appendice n. 1).

ART. 5.

(Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il riparto tra le Amministrazioni interessate, nonché le eventuali successive variazioni, dei fondi iscritti in termini di competenza e di cassa sul capitolo 7510 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela dei beni ambientali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria.

3. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, conseguenti alla ripartizione del fondo iscritto al capitolo 7083 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.

ART. 5.

(Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative).

Identico (v. modifiche alla tabella).

ART. 6.

(Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 1997, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero di grazia e giustizia (Appendice n. 1).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio è utilizzato il fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 171 dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti dal detto fondo nonché le iscrizioni ai competenti articoli delle somme prelevate saranno disposti con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro di grazia e giustizia. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, ai capitoli 2082, 2105 e 2480 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1997, delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale Italiano (CONI) all'entrata del bilancio dello Stato.

ART. 6.

(Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative).

Identico (v. modifiche alla tabella).

ART. 7.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1997,

ART. 7.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative).

Identico (v. modifiche alla tabella).

in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 1997, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).

3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1997 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.

4. In corrispondenza delle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonché di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 1997.

5. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero del tesoro, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in lire è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, ai capitoli 1572, 7501, 8001 e 1573 limitatamente alla manutenzione, riparazione e adattamento di locali, dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 1997.

ART. 8.

(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Il pagamento delle spese relative alle supplenze brevi e alle supplenze annuali nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nelle istituzioni educative, negli istituti e scuole speciali statali, può essere autorizzato esclusivamente, con imputazione, rispettivamente, ai capitoli 1029, 1030, 1032 e 1034 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1997. È fatto divieto di autorizzare spese per supplenze su fondi iscritti in altri capitoli di bilancio.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1997, delle somme versate al capitolo 3548 dell'entrata del bilancio dello Stato dai gestori delle scuole secondarie non statali, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 358, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

4. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della scuola di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e la ripartizione delle somme iscritte in conto residui, competenza e cassa sul capitolo 1050 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

ART. 8.

(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative).

Identico (v. modifiche alla tabella).

ART. 9.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1997, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).

3. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, sono, per l'anno finanziario 1997, quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, ai capitoli 3143 e 7601 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1997, delle somme versate dal CONI al capitolo 3777 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno medesimo.

5. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

6. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 1997, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

ART. 9.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative).

Identico (v. modifiche alla tabella).

ART. 10.

(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

2. Gli importi stabiliti con decreto del commissario *ad acta,* di competenza delle Amministrazioni statali, da attribuire ai soggetti destinatari delle opere di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli anche di nuova istituzione degli stati di previsione dei Ministeri interessati. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione anche con riferimento agli importi già versati in relazione alle predette finalità.

ART. 10.

(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative).

Identico (v. modifiche alla tabella).

ART. 11.

(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti e della navigazione, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero dei trasporti e della navigazione occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, per gli adempimenti di cui al regolamento (CEE) n. 1787/84, del Consiglio, del 19 giugno 1984, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale nonché per gli adempimenti di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre

ART. 11.

(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione e disposizioni relative).

1. *Identico (v. modifiche alla tabella).*

2. *Identico.*

1994, n. 634, concernente regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.	
3. In attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255, il numero massimo dei militari in servizio obbligatorio di leva presso le capitanerie di porto, è fissato, per l'anno finanziario 1997, in 3.325 unità.	3. *Identico.*
4. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è stabilito, per l'anno finanziario 1997, in 22 unità.	4. *Identico.*
5. Il numero massimo degli ufficiali di complemento del Corpo delle capitanerie di porto in servizio di leva è fissato, per l'anno finanziario 1997, in 200 unità. Il numero da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 1997, in 50 unità.	5. *Identico.*
6. A norma degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e dell'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, la forza dei militari ammessi alla ferma biennale, triennale e quinquennale e dei volontari di truppa in ferma breve è fissata, per l'anno finanziario 1997, nel numero di 1.275.	6. *Identico.*
7. Per il Corpo delle capitanerie di porto, i capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, sono per l'anno finanziario 1997 quelli descritti nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.	7. *Identico.*
8. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per servizi di cassa e contabilità delle capitanerie di porto, approvato con regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.	8. *Identico.*

9. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi stanziati sui capitoli della rubrica delle capitanerie di porto in relazione all'articolo 6 della legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle spese di cui ai capitoli 3276 e 3277 si applicano, per l'anno finanziario 1997, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.	9. *Identico.*
10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli 3274, 3276, 3277, 3283, 3286 e 3287 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, per l'anno finanziario 1997, ai fini dell'attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255.	*Soppresso.*
11. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 25 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	**10.** *Identico.*
ART. 12.	ART. 12.
(Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative).	*(Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative).*
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).	*Identico (v. modifiche alla tabella).*
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai competenti capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Ente poste italiane in relazione alle funzioni attribuite al predetto Ministero dai provvedimenti che ne stabiliscono le attribuzioni e l'ordinamento.	

ART. 13.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il numero massimo dei caporali e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è fissato, per l'anno finanziario 1997, come segue:

1) Esercito n. 37.500;

2) Marina n. 13.500;

3) Aeronautica n. 16.750.

3. Il numero massimo degli ufficiali piloti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è stabilito, per l'anno finanziario 1997, come segue:

a) Esercito n. 153;

b) Marina n. 160;

c) Aeronautica n. 330.

4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica da ammettere alla ferma volontaria di due anni, a norma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 1997, come segue:

a) Esercito (compresi i carabinieri) n. 951;

b) Marina n. 125;

c) Aeronautica n. 190.

5. La forza organica degli allievi ufficiali e allievi sottufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi, a norma dell'articolo 18, terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e dell'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, è deter-

ART. 13.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative).

1. *Identico (v. modifiche alla tabella).*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

minata, per l'anno finanziario 1997, in 460 unità.

6. A norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e dell'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, la forza organica degli allievi ufficiali e allievi sottufficiali dell'Aeronautica, è fissata, per l'anno finanziario 1997, in 644 unità.

6. *Identico.*

7. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabiniere ausiliario, per la sola ferma di leva, dei giovani chiamati alle armi, è stabilito, per l'anno finanziario 1997, a norma dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1970, n. 56, in 14.721 unità.

7. *Identico.*

8. La forza organica degli allievi ufficiali e allievi sottufficiali dell'Esercito a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e dell'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, è stabilita, per l'anno finanziario 1997, in 1.250 unità.

8. *Identico.*

9. A norma degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, i contingenti del personale delle tre Forze armate, in ferma di leva prolungata, sono fissati, per l'anno finanziario 1997, come segue:

a) Esercito n. 23.000;

b) Marina n. 5.509;

c) Aeronautica n. 2.250.

9. *Identico.*

10. Alle spese di cui ai capitoli 4001, 4004, 4005, 4011, 4031, 4051 e 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano, per l'anno finanziario 1997, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

10. *Identico.*

11. Alle spese per infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico degli stanziamenti del capitolo 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13

11. *Identico.*

settembre 1982, n. 646. Alle spese medesime sono applicabili le disposizioni dell'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, integrate dalla disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.

12. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'anno finanziario 1997, quelli descritti negli elenchi nn. 1 e 2, annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa.

12. *Identico.*

13. La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonché le integrazioni di vitto e di generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, sono stabilite a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1997 (Elenco n. 3). A modifica di quanto disposto dall'articolo 33, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, il controvalore della razione viveri viene corrisposto al personale militare indicato nel citato articolo 33, comma 1, limitatamente alle giornate di viaggio di andata e ritorno nelle licenze di qualsiasi tipo.

13. *Identico.*

14. Con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della difesa, possono essere apportate variazioni compensative per competenza e cassa tra i capitoli della categoria IV - acquisto beni e servizi - dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1997.

Soppresso.

ART. 14.

(Stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e disposizioni relative).

ART. 14.

(Stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per

Identico (v. modifiche alla tabella).

l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio della gestione dell'*ex* Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1997, annesso allo stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, ai termini dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (Appendice n. 1). Ai fini della gestione predetta restano confermate le norme dello statuto-regolamento approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1997, le eventuali variazioni, in termini di competenza e di cassa, al bilancio della gestione dell'*ex* Azienda di Stato per le foreste demaniali comunque connesse con l'attuazione delle norme di cui all'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, nonché con l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa occorrenti per l'attuazione dei provvedimenti concernenti il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e l'organizzazione degli uffici del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

5. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro del tesoro, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno finanziario 1997, le variazioni compensative di bilancio in termini di competenza e di cassa occorrenti per la modifica

della ripartizione dei fondi tra i vari settori di intervento, di cui al suddetto piano nazionale della pesca marittima.

ART. 15.

(Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione al capitolo 4721 dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7551 della stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio e allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1997.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1997 delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166.

5. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1997 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2,

ART. 15.

(Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative).

Identico (v. modifiche alla tabella).

comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonché all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini della utilizzazione in favore della Società di promozione industriale (SPI) ai sensi del citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.

ART. 16.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

ART. 16.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative).

Identico (v. modifiche alla tabella).

ART. 17.

(Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa occorrenti per l'attuazione del regolamento concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero del commercio con l'estero.

ART. 17.

(Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e disposizioni relative).

Identico (v. modifiche alla tabella).

ART. 18.

(Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17).

2. Alle spese di cui al capitolo 2052 dello stato di previsione del Ministero della sanità si applicano, per l'anno finanziario 1997, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1997 delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

4. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della sanità, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra gli appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 1997, lo stanziamento iscritto per competenza e cassa ai capitoli 1297 e 7002 dello stato di previsione del Ministero della sanità, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, in relazione al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sul riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 1997,

ART. 18.

(Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative).

Identico (v. modifiche alla tabella).

con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della sanità, per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso, nonché dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

ART. 19.

(Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni culturali e ambientali, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 18).

ART. 19.

(Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali e disposizioni relative).

Identico (v. modifiche alla tabella).

ART. 20.

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19).

ART. 20.

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e disposizioni relative).

Identico (v. modifiche alla tabella).

ART. 21.

(Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 20).

ART. 21.

(Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e disposizioni relative).

Identico (v. modifiche alla tabella).

2. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 1997, è comprensiva, nel limite di lire 300 miliardi, delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati, approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché della somma di lire 7 miliardi in favore dell'area di ricerca di Trieste.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica cura che la attuazione dei programmi finalizzati sia coerente con gli obiettivi scientifici della ricerca nazionale e con le indicazioni formulate dal CIPE, riferendo allo stesso comitato ogni due anni sullo stato dei programmi. Per l'assolvimento di tali attribuzioni si avvale di apposita commissione nominata dal Ministro stesso, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia.

4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni sulla ricerca applicata di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le eventuali variazioni di bilancio.

ART. 22.

(Totale generale della spesa).

1. È approvato in lire 963.884.089.510.000 in termini di competenza e in lire 995.197.628.820.000 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1997.

ART. 22.

(Totale generale della spesa).

1. È approvato in lire **960.569.673.853.000** in termini di competenza e in lire **943.995.195.445.000** in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1997.

ART. 23.

(Quadro generale riassuntivo).

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1997, con le tabelle allegate.

ART. 23.

(Quadro generale riassuntivo).

Identico.

ART. 24.	ART. 24.
(Disposizioni diverse).	*(Disposizioni diverse).*
1. Per l'anno finanziario 1997 i capitoli dei singoli stati di previsione per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelli indicati nella tabella A allegata alla presente legge.	1. *Identico.*
2. Per l'anno finanziario 1997, per i raggruppamenti dei capitoli dei singoli stati di previsione della spesa secondo il codice economico, indicati nella tabella B allegata alla presente legge, il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni **tra loro** compensative**, anche** tra Ministeri, **rispettivamente** per competenza e cassa.	2. Per l'anno finanziario 1997, per i raggruppamenti dei capitoli dei singoli stati di previsione della spesa secondo il codice economico, indicati nella tabella B allegata alla presente legge, il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative tra Ministeri, per competenza e cassa.
3. Per l'anno finanziario 1997 i capitoli del conto capitale dei singoli stati di previsione per i quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono quelli indicati nella tabella C allegata alla presente legge.	3. *Identico.*
4. In relazione all'accertamento dei residui dell'anno finanziario 1996, per i quali non esistono i corrispondenti capitoli nello stato di previsione dell'entrata e negli stati di previsione dei vari Ministeri per l'anno finanziario 1997, il Ministro del tesoro è autorizzato ad istituire, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, gli occorrenti capitoli.	4. *Identico.*
5. La composizione delle razioni viveri in natura per gli allievi del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del Corpo delle capitanerie di porto e del Corpo forestale dello Stato e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonché per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1997, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno (Elenco n. 3).	5. *Identico.*

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, di competenza e di cassa, dal capitolo 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1997 ai capitoli dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

6. *Identico.*

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

7. *Identico.*

8. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro competente, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni alle dotazioni di cassa dei singoli capitoli iscritti negli stati di previsione della spesa dei Ministeri, purché risultino compensative nell'ambito della medesima categoria di bilancio. Nessuna compensazione può essere offerta a carico dei capitoli concernenti le spese obbligatorie e d'ordine.

8. *Identico.*

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in relazione alla ristrutturazione dei debiti esteri, nonché di quelli contratti dalla soppressa Agenzia per il Mezzogiorno, anche mediante l'accensione di nuovi prestiti destinati alla estinzione anticipata di quelli in essere. Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le stesse operazioni da queste effettuate per il loro indebitamento sull'interno e sull'estero.

9. *Identico.*

10. Il Ministro del tesoro ha facoltà di integrare, con propri decreti, le dotazioni di cassa dei capitoli di spesa relative all'attuazione dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, limitatamente ai maggiori residui risultanti

10. *Identico.*

alla chiusura dell'esercizio 1996, rispetto a quelli presuntivamente iscritti nel bilancio 1997.

11. Per gli acquisti di arredi, strumenti e attrezzature tecniche, di materiali e prodotti elettrici e telefonici, di materiali vari di cancelleria, di uniformi al personale, di automezzi di servizio, di prodotti informatici nonché per la fornitura di servizi occorrenti per il funzionamento degli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica – compresi i servizi e le forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, e relative norme di applicazione – fatta eccezione per il Ministero delle finanze, per le aziende autonome, per i corpi militari o militarizzati, comprese le Forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per gli organi centrali e gli istituti centrali e periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, per il Servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, per gli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, per gli uffici provinciali già autorizzati da specifica norma legislativa nonché, nei casi di urgenza, per la Presidenza del Consiglio dei ministri nei limiti di spesa previsti dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa – dai capitoli, anche di conto capitale, concernenti spese per acquisti, forniture e servizi, degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, allo stato di previsione del Ministero del tesoro, rubrica 3 « Provveditorato generale dello Stato » – le somme occorrenti per l'esecuzione dei programmi di acquisto comunicati dalle Amministrazioni medesime al Provveditorato generale dello Stato entro il mese di marzo, in relazione alle effettive necessità.

11. *Identico.*

12. Al fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui e cassa in relazione alla ripartizione delle disponibilità finanziarie per settori e strumenti d'intervento.

12. *Identico.*

13. Il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati, è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, disponibilità esistenti su altri capitoli degli stati di previsione delle Amministrazioni competenti a favore di appositi capitoli destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea.

13. *Identico.*

14. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa occorrenti per l'attuazione dei provvedimenti relativi al riordino dei Ministeri.

14. *Identico.*

15. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli dei singoli stati di previsione delle Amministrazioni interessate concernenti la gestione e il funzionamento dei sistemi informativi e i capitoli relativi alla costituzione e allo sviluppo dei sistemi medesimi, di cui alla classificazione economica 4.4.0 e 11.4.0.

15. *Identico.*

16. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni ed integrazioni.

16. *Identico.*

17. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, stipulati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale interessato.

17. *Identico.*

18. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, all'assegnazione sugli appositi capitoli degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, della somma affluita all'entrata a titolo di netto ricavo dei mutui contratti dal Tesoro in attuazione di disposizioni legislative.

18. *Identico.*

19. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle Amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione dell'Unione Europea per spese sostenute dalle Amministrazioni medesime a carico di capitoli dei rispettivi stati di previsione, affluiti al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata di bilancio.

20. Al fini dell'attuazione della legge 8 agosto 1995, n. 335, sulla riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione dei Ministeri interessati.

21. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio, tra le Amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, relative alla concessione dei buoni pasto al personale del comparto Ministeri.

ART. 25.

(Bilancio pluriennale).

1. Resta approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 4 della legge 23 agosto 1988, n. 362, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 1997-1999, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

19. *Identico.*

20. *Identico.*

21. *Identico.*

22. Con decreti del Ministro del tesoro su proposta del Ministro interessato possono essere apportate variazioni compensative per competenza e cassa tra i capitoli della categoria IV – acquisto beni e servizi – degli stati di previsione delle Amministrazioni statali per l'anno finanziario 1997.

ART. 25.

(Bilancio pluriennale).

Identico.

ALLEGATI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2063

AVVERTENZA: La Commissione non ha apportato variazioni agli elenchi allegati al disegno di legge di bilancio, che vengono di seguito riportati nel testo del disegno di legge identico a quello della Commissione.

Nel testo proposto dalla Commissione non sono riportate:

— le modifiche conseguenti nei totali delle categorie e delle rubriche, nonché nei riassunti e nei riepiloghi di ciascuno stato di previsione;

— le modifiche conseguenti nel quadro generale riassuntivo, di competenza e di cassa, con i relativi allegati, del bilancio annuale nonché del bilancio pluriennale 1997-1999 a legislazione vigente.

PAGINA BIANCA

TABELLA A

Capitoli di spesa del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997 per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.

Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri:

Capitoli nn. 5704 e 5785.

Stato di previsione del Ministero del tesoro:

Capitoli nn. 4472, 4478, 4675, 4677, 4678, 4691, 4693, 4694, 4695, 4696, 4697, 4698 e 6805;

Capitoli nn. 4570 e 4575;

Capitoli nn. 5032 e 5042;

Capitoli nn. 5941 e 5957;

Capitoli nn. 5963, 5971 e 5976;

Capitoli nn. 4443, 5033 e 5051.

Stato di previsione del Ministero delle finanze:

Capitoli nn. 1090, 1125, 1134, 3128, 3453 e 5388;

Capitoli nn. 3500, 3521 e 3530;

Capitoli nn. 3501, 3519, 3525 e 3533;

Capitoli nn. 5372 e 5375;

Capitoli nn. 5475 e 5476.

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato:

Capitoli nn. 2001 e 2002;

Capitoli nn. 2003 e 2004;

Capitoli nn. 3001 e 3002.

Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia:

Capitoli nn. 1586 e 1602;

Capitoli nn. 1587 e 1598;

Capitoli nn. 7001, 7003, 7004, 7005 e 7010.

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:

Capitoli nn. 1014, 1501 e 1503;

Capitoli nn. 2502 e 2503.

Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione:

Capitoli nn. 3603 e 3740.

Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione:

Capitoli nn. 1556 e 1558;

Capitoli nn. 1568, 1569, 1572 e 1580;

Capitoli nn. 1652, 1653 e 1654;

Capitoli nn. 2057 e 2058;

Capitoli nn. 2071 e 2072;

Capitoli nn. 3292 e 3402;

Capitoli nn. 7202, 7209 e 7242.

Stato di previsione del Ministero della difesa:

Capitoli nn. 1087 e 2501;

Capitoli nn. 1123 e 1124.

TABELLA B

Raggruppamenti dei capitoli dei singoli stati di previsione della spesa per l'anno finanziario 1997, secondo il codice economico, per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.

Categoria IV (Acquisto di beni e servizi):

4.1.3 Mezzi di trasporto e accessori;

4.3.2 Commissioni, comitati, consigli;

4.3.4 Compensi per incarichi speciali;

4.9.1 Spese di rappresentanza;

4.9.3 Spese per uffici e servizi particolari;

4.9.4 Spese per convegni, mostre,...;

4.9.5 Relazioni pubbliche, corsi, informazioni e propaganda;

4.9.10 Spese di pubblicità.

TABELLA C

Capitoli di spesa per il quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Stato di previsione del Ministero del tesoro:

Capitolo n. 8173.

Stato di previsione del Ministero delle finanze:

Capitolo n. 7851.

Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici:

Capitoli nn. 7501, 8405 e 9004.

Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione:

Capitoli nn. 7202, 7203 e 7206.

Stato di previsione del Ministero della difesa:

Capitolo n. 7010.

QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI

PAGINA BIANCA

A) - Quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza per l'anno finanziario 1997

PAGINA BIANCA

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 1997

ENTRATA E RISULTATI DIFFERENZIALI

E N T R A T A			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE		542.500.000.000.000	
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE		32.830.174.350.000	
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		1.120.281.718.000	
DI CUI : RISCOSSIONE CREDITI	41.558.718.000		
TOTALE ENTRATE FINALI			576.450.456.068.000
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI			384.290.217.785.000
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA			960.740.673.853.000
R I S U L T A T I D I F F E R E N Z I A L I			
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE		575.330.174.350.000	
SPESE CORRENTI (-)		630.399.565.304.000	
RISPARMIO PUBBLICO			-55.069.390.954.000
ENTRATE FINALI		576.450.456.068.000	
SPESE FINALI (-)		709.428.664.850.000	
SALDO NETTO DA FINANZIARE			-132.978.208.782.000
ENTRATE FINALI	576.450.456.068.000		
RISCOSSIONE DI CREDITI (-)	41.558.718.000		
ENTRATE FINALI AL NETTO DELLE RISCOSSIONI DI CREDITI		576.408.897.350.000	
SPESE FINALI	709.428.664.850.000		
OPERAZIONI FINANZIARIE :			
- PARTECIPAZIONI (-)	6.453.000.000.000		
- ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE (-)	924.000.000.000		
- ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE (-)	250.000.000.000		
SPESE FINALI AL NETTO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE (-)		701.801.664.850.000	
INDEBITAMENTO NETTO			-125.392.767.500.000
ENTRATE FINALI		576.450.456.068.000	
SPESE COMPLESSIVE (-)		960.740.673.853.000	
RICORSO AL MERCATO RISULTANTE DALLE OPERAZIONI ISCRITTE IN BILANCIO			-384.290.217.785.000

SEGUE: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 1997

S P E S A

	SPESE CORRENTI	SPESE IN C/CAPITALE	RIMBORSO PRESTITI	TOTALE
PRESIDENZA	3.265.617.066.000	1.168.465.060.000	>>	4.434.082.126.000
TESORO	355.954.200.383.000	45.453.587.488.000	251.312.009.003.000	652.719.796.874.000
FINANZE	37.889.903.555.000	446.989.200.000	>>	38.336.892.755.000
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	325.643.770.000	1.913.753.972.000	>>	2.239.397.742.000
GRAZIA E GIUSTIZIA	9.260.015.320.000	193.397.000.000	>>	9.453.412.320.000
AFFARI ESTERI	2.583.048.826.000	14.118.000.000	>>	2.597.166.826.000
PUBBLICA ISTRUZIONE	59.942.549.048.000	>>	>>	59.942.549.048.000
INTERNO	53.019.389.885.000	9.082.089.170.000	>>	62.101.479.055.000
LAVORI PUBBLICI	1.456.270.864.000	8.264.468.810.000	>>	9.720.739.674.000
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	3.838.270.169.000	3.832.610.667.000	>>	7.670.880.836.000
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	175.342.300.000	21.663.200.000	>>	197.005.500.000
DIFESA	30.900.673.260.000	685.966.740.000	>>	31.586.640.000.000
RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	865.868.493.000	668.901.859.000	>>	1.534.770.352.000
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	195.361.931.000	2.005.636.680.000	>>	2.200.998.611.000
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	57.184.756.549.000	206.250.000.000	>>	57.391.006.549.000
COMMERCIO CON L'ESTERO	265.147.075.000	18.294.000.000	>>	283.441.075.000
SANITA'	1.408.530.877.000	6.650.000.000	>>	1.415.180.877.000
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	1.666.500.530.000	390.313.700.000	>>	2.056.814.230.000
AMBIENTE	157.093.780.000	373.667.000.000	>>	530.760.780.000
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	10.045.381.623.000	4.282.277.000.000	>>	14.327.658.623.000
TOTALE	630.399.565.304.000	79.029.099.546.000	251.312.009.003.000	960.740.673.853.000
TOTALE SPESE FINALI (TIT.1 E TIT.2)	709.428.664.850.000			

999/06/1

ALLEGATO A/1

RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 1997
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	AMMINISTRAZIONE GENERALE	DIFESA NAZIONALE	GIUSTIZIA	SICUREZZA PUBBLICA	RELAZIONI INTERNAZIONALI	ISTRUZIONE E CULTURA	UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA	EDILIZIA	LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	ASSISTENZA PUBBLICA	IGIENE E SANITA'
PRESIDENZA	1.420.177	-	-	-	-	994.709	-	-	160	237.166	-
TESORO	10.302.793	16.600	-	-	21.282.494	79.590	-	1.079.000	14.229.510	3.895.136	49.759.761
FINANZE	13.651.636	-	-	-	-	2.530.000	-	127.097	-	-	-
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	73.984	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.228.000
GRAZIA E GIUSTIZIA	16	-	9.400.412	-	-	-	-	50.382	-	2.602	-
AFFARI ESTERI	-	-	-	-	2.317.420	187.614	-	9.118	70.530	-	-
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	59.962.530	-	19	-	-	-
INTERNO	1.566.602	-	-	9.710.575	-	-	-	100	50	16.431.620	-
LAVORI PUBBLICI	-	-	-	-	-	15	475	2.552.019	-	-	118.475
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	-	-	-	-	-	-	-	19.600	2.050	-	-
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIFESA	-	23.439.225	-	7.431.752	-	-	369.540	270.351	-	-	50.798
RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	-	-	-	-	-	2.662	-	-	-	-
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	-	-	-	-	-	-	-	57.391.007	-	-
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANITA'	-	-	-	-	-	-	4.630	-	-	160	1.410.391
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	-	-	-	-	-	2.056.232	582	-	-	-	-
AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	-	-	-	-	-	-	13.753.698	573.961	-	-	-
TOTALE	27.015.208	23.455.825	9.400.412	17.142.327	23.599.914	65.790.690	14.131.587	4.681.647	71.693.307	20.566.684	52.567.425

999/06/2

ALLEGATO A/1

RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 1997
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	TRASPORTI, NAVIGAZIONE E COMUNICAZIONI	AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE	INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO	INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE	OPERE E INTERVENTI ECONOMICI NON ATTRIBUIBILI A PARTICOLARI SETTORI	FINANZA REGIONALE E LOCALE	PROTEZIONE CIVILE E PUBBLICHE CALAMITA'	FONDI SPECIALI E DI RISERVA	INTERESSI DI DEBITI	ONERI NON RIPARTIBILI	TOTALE DELLE SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PRESIDENZA	-	-	717.885	-	138.715	268.000	252.000	397.500 (*)	-	7.770	1.434.082
TESORO	22.412.128	634.600	5.411.297	17.831.756	3.970.411	40.551.948	778.169	10.585.052	191.609.969	6.977.575	401.407.788
FINANZE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.028.160	38.336.893
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	-	-	-	1.660	-	546.754	294.000	-	-	95.000	2.239.398
GRAZIA E GIUSTIZIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.453.412
AFFARI ESTERI	-	-	2.935	-	9.549	-	-	-	-	-	2.597.167
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.942.549
INTERNO	-	-	-	-	-	32.212.001	2.180.530	-	-	-	62.101.479
LAVORI PUBBLICI	5.730.860	-	5.143	-	1.092.557	1.339	219.857	-	-	-	9.720.760
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	7.649.231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.670.881
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	197.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197.006
DIFESA	24.[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.586.640
RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	-	1.534.770	-	-	-	-	-	-	-	-	1.534.770
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	-	2.191.278	-	5.059	-	2.000	-	-	-	2.200.999
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.391.007
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	283.441	-	-	-	-	-	-	-	283.441
SANITA'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.415.181
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.056.814
AMBIENTE	-	-	-	-	530.761	-	-	-	-	-	530.761
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.327.659
TOTALE	36.014.199	2.169.370	8.611.979	17.833.416	5.747.052	73.580.042	3.726.556	10.982.552	191.609.969	29.108.505	709.428.665

(*) DI CUI MILIONI 3.357.895 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NEGLI APPOSITI FONDI SPECIALI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO.

999/06/1

ALLEGATO A/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 1997
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO	PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	PERSONALE IN QUIESCENZA	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI	INTERESSI	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	SOMME NON ATTRIBUIBILI	TOTALE
PRESIDENZA	-	592.109	108	716.904	1.188.288	-	-	-	768.208	3.265.617
TESORO	2.001.004	2.938.977	1.000	2.277.463	128.624.138	193.049.000	19.155.005	827.673	(*) 7.079.940	355.954.200
FINANZE	-	8.252.986	328.510	3.181.237	70.729	1.451.000	24.318.710	250.000	36.731	37.889.904
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	-	51.264	3	6.502	267.876	-	-	-	1	325.644
GRAZIA E GIUSTIZIA	-	7.286.247	29.706	1.623.905	317.157	-	-	-	3.000	9.260.015
AFFARI ESTERI	-	1.187.230	50	308.010	1.072.659	-	-	-	15.100	2.583.049
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	58.476.321	15.000	314.537	809.692	-	-	-	327.000	59.942.549
INTERNO	-	11.023.285	8.680	1.902.642	39.905.132	-	91.000	-	88.650	53.019.390
LAVORI PUBBLICI	-	274.721	10.000	131.126	1.039.924	-	-	-	500	1.456.271
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	-	850.617	20.000	223.732	2.734.751	-	8.235	-	935	3.838.270
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	-	126.616	-	36.616	12.102	-	200	-	10	175.342
DIFESA	-	18.231.975	1.724.470	10.465.635	260.067	-	124.000	-	94.526	30.900.673
RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	-	699.024	46.500	45.170	75.170	-	-	-	5	865.868
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	98.971	-	18.505	67.787	-	10.000	-	100	195.362
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	850.226	900	125.344	56.208.037	-	-	-	250	57.184.757
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	34.630	603	1.203	228.712	-	-	-	-	265.147
SANITA'	-	138.307	1.200	390.861	176.912	-	-	-	701.250	1.408.531
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	-	1.305.329	500	265.114	95.255	-	3	-	300	1.666.501
AMBIENTE	-	35.830	-	63.113	58.150	-	-	-	-	157.094
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	-	89.717	100	15.769	9.939.296	-	-	-	500	10.045.382
TOTALE	2.001.004	112.544.380	2.187.330	22.113.185	243.151.833	194.500.000	43.707.153	1.077.673	9.117.007	630.399.565

(*) DI CUI MILIONI 2.580.895 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL' APPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO.

999/08/2

ALLEGATO A/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 1997
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIRETTO DELLO STATO	BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE A CARICO DIRETTO DELLO STATO	TRASFERIMENTI	PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE	SOMME NON ATTRIBUIBILI	TOTALE
PRESIDENZA	10.725	2.450	915.290	-	-	-	240.000 (*)	1.168.465
TESORO	-	115.500	21.055.087	6.435.000	814.000	250.000	16.784.000	45.453.587
FINANZE	127.048	319.892	49	-	-	-	-	446.989
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	-	-	1.818.754	-	-	-	95.000	1.913.754
GRAZIA E GIUSTIZIA	99.750	93.647	-	-	-	-	-	193.397
AFFARI ESTERI	9.118	5.000	-	-	-	-	-	14.118
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERNO	325.581	31.408	8.725.100	-	-	-	-	9.082.089
LAVORI PUBBLICI	1.205.656	2.435	7.056.377	-	-	-	-	8.264.469
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	361.911	66.599	3.404.101	-	-	-	-	3.832.611
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	-	21.663	-	-	-	-	-	21.663
DIFESA	250.960	394.515	40.492	-	-	-	-	685.967
RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	210.612	-	458.290	-	-	-	-	668.902
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	2.662	2.002.975	-	-	-	-	2.005.637
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	32.000	174.250	-	-	-	-	206.250
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	294	-	18.000	-	-	-	18.294
SANITA'	-	-	-	-	-	-	6.650	6.650
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	218.738	31.124	140.452	-	-	-	-	390.314
AMBIENTE	-	38.367	335.300	-	-	-	-	373.667
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	-	1.000	4.171.277	-	110.000	-	-	4.282.277
TOTALE	2.820.099	1.158.556	50.297.794	6.453.000	924.000	250.000	17.125.650	79.029.100

(*) DI CUI MILIONI 777.000 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL' APPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO.

B) - Quadro generale riassuntivo del bilancio di cassa per l'anno finanziario 1997

PAGINA BIANCA

B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 1997

ENTRATA E RISULTATI DIFFERENZIALI

E N T R A T A			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE		528.150.000.000.000	
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE		33.342.156.466.000	
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		1.120.281.718.000	
DI CUI : RISCOSSIONE CREDITI	41.558.718.000		
TOTALE ENTRATE FINALI			562.612.438.184.000
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI			381.553.757.261.000
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA			944.166.195.445.000
R I S U L T A T I D I F F E R E N Z I A L I			
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE		561.492.156.466.000	
SPESE CORRENTI (-)		609.353.789.733.000	
RISPARMIO PUBBLICO			-47.861.633.267.000
ENTRATE FINALI		562.612.438.184.000	
SPESE FINALI (-)		692.844.147.742.000	
SALDO NETTO DA FINANZIARE			-130.231.709.558.000
ENTRATE FINALI	562.612.438.184.000		
RISCOSSIONE DI CREDITI (-)	41.558.718.000		
ENTRATE FINALI AL NETTO DELLE RISCOSSIONI DI CREDITI		562.570.879.466.000	
SPESE FINALI	692.844.147.742.000		
OPERAZIONI FINANZIARIE :			
- PARTECIPAZIONI (-)	6.962.255.003.000		
- ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE (-)	1.224.000.500.000		
- ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE (-)	250.000.000.000		
SPESE FINALI AL NETTO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE (-)		684.407.892.239.000	
INDEBITAMENTO NETTO			-121.837.012.773.000
ENTRATE FINALI		562.612.438.184.000	
SPESE COMPLESSIVE (-)		944.166.195.445.000	
RICORSO AL MERCATO RISULTANTE DALLE OPERAZIONI ISCRITTE IN BILANCIO			-381.553.757.261.000

SEGUE: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 1997

S P E S A

	SPESE CORRENTI	SPESE IN C/CAPITALE	RIMBORSO PRESTITI	TOTALE
PRESIDENZA	3.657.065.005.000	2.241.071.483.000	>>	5.898.136.488.000
TESORO	337.571.526.372.000	44.578.535.186.000	251.322.047.703.000	633.472.109.261.000
FINANZE	39.389.591.951.000	1.112.286.200.000	>>	40.501.878.151.000
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	326.427.185.000	2.161.002.165.000	>>	2.487.429.350.000
GRAZIA E GIUSTIZIA	9.354.432.320.000	327.500.000.000	>>	9.681.932.320.000
AFFARI ESTERI	3.276.719.349.000	29.446.000.000	>>	3.306.165.349.000
PUBBLICA ISTRUZIONE	60.013.288.669.000	>>	>>	60.013.288.669.000
INTERNO	46.571.534.855.000	9.400.073.388.000	>>	55.971.608.243.000
LAVORI PUBBLICI	475.986.690.000	5.713.395.015.000	>>	6.189.381.705.000
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	3.734.230.965.000	4.810.343.568.000	>>	8.544.574.533.000
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	189.474.128.000	32.750.000.000	>>	222.224.128.000
DIFESA	32.655.618.579.000	900.816.079.000	>>	33.556.434.658.000
RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	915.173.721.000	1.711.670.569.000	>>	2.626.844.290.000
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	200.166.628.000	3.353.734.156.000	>>	3.553.900.784.000
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	57.306.333.129.000	292.250.000.000	>>	57.598.583.129.000
COMMERCIO CON L'ESTERO	282.770.075.000	27.770.500.000	>>	310.540.575.000
SANITA'	1.422.776.277.000	11.650.000.000	>>	1.434.426.277.000
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	1.751.088.972.000	1.009.795.700.000	>>	2.760.884.672.000
AMBIENTE	168.994.140.000	1.190.700.000.000	>>	1.359.694.140.000
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	10.090.590.723.000	4.585.568.000.000	>>	14.676.158.723.000
TOTALE	609.353.789.733.000	83.490.358.009.000	251.322.047.703.000	944.166.195.445.000
TOTALE SPESE FINALI (TIT.1 E TIT.2)	692.844.147.742.000			

999/14/1

ALLEGATO B/1

RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 1997
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	AMMINISTRAZIONE GENERALE	DIFESA NAZIONALE	GIUSTIZIA	SICUREZZA PUBBLICA	RELAZIONI INTERNAZIONALI	ISTRUZIONE E CULTURA	UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA	EDILIZIA	LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	ASSISTENZA PUBBLICA	IGIENE E SANITA'
PRESIDENZA	1.470.519	-	-	-	-	1.095.806	-	-	160	437.348	-
TESORO	10.602.823	16.600	-	-	21.318.518	79.590	-	1.079.000	14.229.510	3.897.202	22.559.761
FINANZE	14.798.792	-	-	-	-	2.530.000	-	695.426	-	-	-
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	74.767	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.028.000
GRAZIA E GIUSTIZIA	66	-	9.597.264	-	-	-	-	82.000	-	2.602	-
AFFARI ESTERI	-	-	-	-	3.011.091	189.614	-	22.000	70.530	-	-
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	60.013.269	-	19	-	-	-
INTERNO	1.593.352	-	-	10.187.097	-	-	-	-	100	16.474.935	-
LAVORI PUBBLICI	-	-	-	-	-	16.726	600	2.922.721	-	-	222.235
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	-	-	-	-	-	-	-	35.000	33.579	-	-
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIFESA	-	25.121.067	-	7.477.682	-	-	660.000	420.062	-	-	51.000
RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	-	-	-	-	-	2.662	-	-	-	-
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	-	-	-	-	-	-	-	57.585.583	-	-
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANITA'	-	-	-	-	-	-	13.528	-	-	165	1.420.733
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	-	-	-	-	-	2.759.071	1.764	-	50	-	-
AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	-	-	-	-	-	-	13.824.198	588.961	-	-	-
TOTALE	28.540.320	25.137.667	9.597 264	17.664.780	24.329.609	66.684.076	14.302.752	5.845.190	71.919.513	20.812.252	25.281.729

999/14/2

ALLEGATO B/1

RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 1997
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	TRASPORTI, NAVIGAZIONE E COMUNICAZIONI	AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE	INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO	INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE	OPERE E INTERVENTI ECONOMICI NON ATTRIBUIBILI A PARTICOLARI SETTORI	FINANZA REGIONALE E LOCALE	PROTEZIONE CIVILE E PUBBLICHE CALAMITA'	FONDI SPECIALI E DI RISERVA	INTERESSI DI DEBITI	ONERI NON RIPARTIBILI	TOTALE DELLE SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PRESIDENZA	-	-	805.883	30.120	200.853	563.470	888.707	397.500 (*)	-	7.770	5.898.136
TESORO	21.600.643	539.600	5.415.452	17.983.907	3.939.491	34.915.448	785.169	10.585.052	191.623.732	20.978.565	382.150.062
FINANZE	-	-	-	-	-	-	91.000	-	-	22.386.660	40.501.878
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	-	-	-	328.660	-	667.002	294.000	-	-	95.000	2.487.429
GRAZIA E GIUSTIZIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.681.932
AFFARI ESTERI	-	-	2.935	-	9.995	-	-	-	-	-	3.306.165
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.013.289
INTERNO	-	-	-	-	-	25.395.287	2.320.837	-	-	-	55.971.608
LAVORI PUBBLICI	506.875	-	5.560	100.000	1.909.320	1.638	503.707	-	-	-	6.189.382
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	8.474.373	-	-	-	1.622	-	-	-	-	-	8.544.575
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	222.224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	222.224
DIFESA	26.623	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.556.435
RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	-	2.416.610	-	210.234	-	-	-	-	-	-	2.626.844
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	-	3.433.076	90.100	5.063	-	23.000	-	-	-	3.553.901
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	-	-	13.000	-	-	-	-	-	-	57.598.583
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	310.541	-	-	-	-	-	-	-	310.541
SANITA'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.434.426
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.760.885
AMBIENTE	-	-	-	-	1.359.694	-	-	-	-	-	1.359.694
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	-	-	-	263.000	-	-	-	-	-	-	16.676.159
TOTALE	30.830.738	2.956.210	9.973.447	19.019.021	7.426.037	61.542.865	4.906.420	10.982.552	191.623.732	43.467.995	692.844.148

(*) DI CUI MILIONI 3.357.895 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NEGLI APPOSITI FONDI SPECIALI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO.

999/16/1

ALLEGATO B/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 1997
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO	PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	PERSONALE IN QUIESCENZA	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI	INTERESSI	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	SOMME NON ATTRIBUIBILI	TOTALE
PRESIDENZA	-	600.054	108	771.573	1.311.631	-	-	-	973.699 (*)	3.657.065
TESORO	2.001.004	2.961.057	1.000	2.540.993	95.950.524	193.062.763	33.146.005	827.673	7.080.507	337.571.526
FINANZE	-	8.279.960	328.610	3.888.512	176.343	1.751.000	24.677.310	250.000	37.856	39.389.592
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	-	51.814	3	6.735	267.874	-	-	-	1	326.427
GRAZIA E GIUSTIZIA	-	7.298.852	29.706	1.696.557	326.317	-	-	-	3.000	9.354.432
AFFARI ESTERI	-	1.219.948	50	380.339	1.631.263	-	-	-	45.100	3.276.719
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	58.482.483	15.000	374.475	814.230	-	-	-	327.100	60.013.289
INTERNO	-	11.023.440	8.830	2.249.001	33.109.214	-	91.000	-	90.050	46.571.535
LAVORI PUBBLICI	-	279.613	10.000	185.408	319	-	-	-	647	475.987
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	-	857.129	20.000	257.772	2.589.541	-	8.854	-	935	3.734.231
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	-	127.542	-	49.521	12.102	-	300	-	10	189.474
DIFESA	-	18.202.787	1.724.470	12.245.419	264.417	-	124.000	-	94.526	32.655.619
RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	-	702.958	53.517	65.376	93.317	-	-	-	5	915.174
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	99.528	10	22.722	67.787	-	10.000	-	120	200.167
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	850.856	900	163.130	56.291.198	-	-	-	250	57.306.333
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	34.658	603	1.948	245.562	-	-	-		282.770
SANITA'	-	139.529	1.200	403.675	176.962	-	-	-	701.410	1.422.776
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	-	1.308.524	500	324.410	117.352	-	3	-	300	1.751.089
AMBIENTE	-	36.036	-	71.739	61.218	-	-	-		168.994
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	-	90.231	100	16.510	9.983.250	-	-	-	500	10.090.591
TOTALE	2.001.004	112.646.999	2.194.607	25.715.815	203.490.441	194.813.763	58.057.472	1.077.673	9.356.016	609.353.790

(*) DI CUI MILIONI 2.580.895 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL' APPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO.

999/16/2

ALLEGATO B/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 1997
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIRETTO DELLO STATO	BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE A CARICO DIRETTO DELLO STATO	TRASFERIMENTI	PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE	SOMME NON ATTRIBUIBILI	TOTALE
PRESIDENZA	27.231	56.212	1.706.234	-	-	-	451.395	2.241.071
TESORO	-	139.000	19.747.280	6.944.255	714.001	250.000	(*) 16.784.000	44.578.535
FINANZE	695.377	416.860	49	-	-	-	-	1.112.286
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	-	-	2.066.002	-	-	-	95.000	2.161.002
GRAZIA E GIUSTIZIA	149.500	176.000	2.000	-	-	-	-	327.500
AFFARI ESTERI	24.000	5.446	-	-	-	-	-	29.446
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERNO	565.773	84.500	8.749.801	-	-	-	-	9.400.073
LAVORI PUBBLICI	2.810.837	2.500	2.900.058	-	-	-	-	5.713.395
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	868.644	178.955	3.762.745	-	-	-	-	4.810.344
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	-	32.750	-	-	-	-	-	32.750
DIFESA	340.101	511.623	49.092	-	-	-	-	900.816
RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	459.205	-	1.252.466	-	-	-	-	1.711.671
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	9.850	2.662	3.281.222	-	60.000	-	-	3.353.734
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	57.000	235.250	-	-	-	-	292.250
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	294	9.477	18.000	-	-	-	27.771
SANITA'	-	-	5.000	-	-	-	6.650	11.650
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	671.038	51.124	287.634	-	-	-	-	1.009.796
AMBIENTE	19.000	44.700	1.127.000	-	-	-	-	1.190.700
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	-	1.000	4.134.568	-	450.000	-	-	4.585.568
TOTALE	6.640.555	1.760.625	49.315.677	6.962.255	1.224.001	250.000	17.337.045	83.490.358

(*) DI CUI MILIONI 777.000 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL' APPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO.

C) - Quadro generale riassuntivo del bilancio triennale 1997-1999 (a legislazione vigente)

PAGINA BIANCA

ALLEGATO C

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 97-99 A LEGISLAZIONE VIGENTE

RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI

(MILIONI DI LIRE)

	1997	1998	1999
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	542.500.000	563.950.000	581.400.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	32.830.174	33.630.393	34.577.753
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	1.120.282	1.169.942	1.222.582
TOTALE ENTRATE FINALI	576.450.456	598.750.335	617.200.335
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	630.399.565	627.989.193	637.279.536
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	79.029.100	82.603.734	61.211.599
TOTALE SPESE FINALI	709.428.665	710.592.927	698.491.135
TITOLO III - RIMBORSO DI PRESTITI	251.312.009	287.708.396	208.197.199
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	960.740.674	998.301.323	906.688.334
RISULTATI DIFFERENZIALI			
RISPARMIO PUBBLICO	-55.069.391	-30.408.800	-21.301.783
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-132.978.209	-111.842.592	-81.290.800
INDEBITAMENTO NETTO	-125.392.768	-104.413.151	-75.205.358
RICORSO AL MERCATO	-384.290.218	-399.550.988	-289.487.999

ALLEGATO C/1

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 97-99 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

	1997	1998	1999
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE			
CATEGORIA I - IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO	302.943.000	316.686.000	327.978.000
CATEGORIA II - TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI	165.197.000	170.594.000	174.852.000
CATEGORIA III - IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE	52.970.000	54.310.000	55.500.000
CATEGORIA IV - MONOPOLI	10.940.000	11.110.000	11.320.000
CATEGORIA V - LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO	10.450.000	11.250.000	11.750.000
TOTALE	542.500.000	563.950.000	581.400.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE			
CATEGORIA VI - PROVENTI SPECIALI	1.070.915	1.220.340	1.428.474
CATEGORIA VII - PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI	3.436.058	4.206.080	4.834.375
CATEGORIA VIII - PROVENTI DEI BENI DELLO STATO	435.879	545.418	551.032
CATEGORIA IX - PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI	1.300.000	500.000	500.000
CATEGORIA X - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO	6.313.453	6.315.187	6.590.821
CATEGORIA XI - RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI	9.039.290	9.212.787	9.482.469
CATEGORIA XII - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	11.234.581	11.630.581	11.190.581
TOTALE	32.830.174	33.630.393	34.577.753
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
CATEGORIA XIII - VENDITA DI BENI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI	1.050	1.050	1.050
CATEGORIA XIV - AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI	1.077.673	1.127.333	1.179.973
CATEGORIA XV - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO	41.559	41.559	41.559
TOTALE	1.120.282	1.169.942	1.222.582
TOTALE ENTRATE FINALI	576.450.456	598.750.335	617.200.335

ALLEGATO C/2

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 97-99 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

	1997	1998	1999
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
CATEGORIA I - SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI	2.001.004	2.108.499	2.206.925
CATEGORIA II - PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	112.544.380	114.203.800	114.107.097
CATEGORIA III - PERSONALE IN QUIESCENZA	2.187.330	2.745.317	3.004.141
CATEGORIA IV - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	22.113.185	22.998.129	23.655.548
CATEGORIA V - TRASFERIMENTI	243.151.833	248.342.103	252.291.210
- ALLE FAMIGLIE	22.618.575	22.969.843	23.451.793
- ALLE IMPRESE	16.047.572	16.274.208	16.330.595
- ALLE AZIENDE AUTONOME	24.682	24.683	24.683
- ALLE REGIONI	77.515.697	79.396.179	79.980.826
- ALLE PROVINCIE ED AI COMUNI	23.988.753	24.300.866	24.867.651
- AGLI ENTI PREVIDENZIALI	69.347.170	69.784.593	71.063.086
- AGLI ALTRI ENTI PUBBLICI	22.071.883	22.035.202	22.375.577
- ALL' ESTERO	11.537.502	13.556.528	14.197.000
CATEGORIA VI - INTERESSI	194.500.000	183.500.000	190.500.000
CATEGORIA VII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	43.707.153	44.196.159	42.012.646
CATEGORIA VIII - AMMORTAMENTI	1.077.673	1.127.333	1.179.973
CATEGORIA IX - SOMME NON ATTRIBUIBILI	9.117.007	8.767.852	8.321.995
TOTALE	630.399.565	627.989.193	637.279.536

ALLEGATO C/2

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 97-99 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

	1997	1998	1999
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA X - BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIRETTO DELLO STATO	2.820.099	3.562.685	2.284.301
CATEGORIA XI - BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE A CARICO DIRETTO DELLO STATO	1.158.556	1.180.227	1.226.247
CATEGORIA XII - TRASFERIMENTI	50.297.794	52.227.146	49.198.551
- ALLE FAMIGLIE	146.626	152.002	157.701
- ALLE IMPRESE	18.695.233	20.909.449	20.055.066
- ALLE AZIENDE AUTONOME	225.384	225.384	225.384
- ALLE REGIONI	2.591.891	2.531.289	2.212.715
- ALLE PROVINCIE ED AI COMUNI	10.215.382	9.879.829	9.144.979
- ALLE AREE DEPRESSE	>>	>>	>>
- AGLI ALTRI ENTI PUBBLICI	18.238.078	18.334.393	17.217.730
- ALL' ESTERO	185.200	194.800	184.976
CATEGORIA XIII - PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI	6.453.000	6.364.000	5.070.000
CATEGORIA XIV - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE	924.000	857.000	807.000
CATEGORIA XV - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE	250.000	250.000	250.000
CATEGORIA XVI - SOMME NON ATTRIBUIBILI	17.125.650	18.162.675	2.375.500
TOTALE	79.029.100	82.603.734	61.211.599
TOTALE SPESE FINALI	709.428.665	710.592.927	698.491.135

999/24/1

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 97-99 A LEGISLAZIONE VIGENTE

FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE

(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	1997	1998	1999
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	39.488	11.488	1.488
MINISTERO DEL TESORO DI CUI: RATE AMMORTAMENTO MUTUI 1997 700.000 1998 700.000 1999 700.000	1.327.500	832.000	820.000
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA	5.616	5.616	5.739
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	144.521	171.879	171.901
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	300	-	-
MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI DI CUI: REGOLAZIONE DEBITORIA 1997 1.000.000 1998 1.132.200 1999 1.132.200	1.062.250	1.183.150	1.183.150
MINISTERO DELL'AMBIENTE	1.220	1.220	1.220
TOTALE ALLEGATO	2.580.895	2.205.353	2.183.498

999/26/1

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 97-99 A LEGISLAZIONE VIGENTE

FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE

(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	1997	1998	1999
MINISTERO DEL TESORO	730.000	630.000	630.000
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	47.000	47.000	47.000
DI CUI: LIMITI DI IMPEGNO 1997 47.000 1998 47.000 1999 47.000			
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		20.000	51.500
DI CUI: RATE AMMORTAMENTO MUTUI 1998 20.000 1999 20.000			
TOTALE ALLEGATO	777.000	697.000	728.500

D) - Quadro generale riassuntivo del bilancio triennale 1997-1999 delle aziende autonome

PAGINA BIANCA

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 97-99 A LEGISLAZIONE VIGENTE

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO : RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI

(MILIONI DI LIRE)

	1997	1998	1999
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	4.285.923	4.385.073	4.511.273
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	62.000	62.000	62.000
TOTALE	4.347.923	4.447.073	4.573.273
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.347.923	4.447.073	4.573.273
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	4.230.018	4.328.702	4.454.392
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	112.937	112.963	112.991
TOTALE	4.342.955	4.441.665	4.567.383
RIMBORSO DI PRESTITI	4.967	5.408	5.890
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.347.923	4.447.073	4.573.273
RISULTATI DIFFERENZIALI			
RISPARMIO PUBBLICO	55.904	56.371	56.880
SALDO NETTO DA FINANZIARE	4.967	5.408	5.890
RICORSO AL MERCATO	>>	>>	>>

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 97-99 A LEGISLAZIONE VIGENTE

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO : ANALISI DELLE ENTRATE PER CATEGORIE

(MILIONI DI LIRE)

	1997	1998	1999
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
CATEGORIA I - VENDITA DI BENI E SERVIZI	3.921.100	4.020.100	4.146.100
CATEGORIA II - TRASFERIMENTI	81.673	81.673	81.673
CATEGORIA III - REDDITI	3.150	3.300	3.500
CATEGORIA IV - POSTE COMPENSATIVE DELLE SPESE	280.000	280.000	280.000
TOTALE TITOLO I	4.285.923	4.385.073	4.511.273
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	62.000	62.000	62.000
TOTALE TITOLO II	62.000	62.000	62.000
TOTALE	4.347.923	4.447.073	4.573.273

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 97-99 A LEGISLAZIONE VIGENTE

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO : ANALISI DELLE SPESE PER CATEGORIE

(MILIONI DI LIRE)

	1997	1998	1999
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
CATEGORIA I - PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	612.605	612.605	605.105
CATEGORIA II - PERSONALE IN QUIESCENZA	680	680	680
CATEGORIA III - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.103.447	3.178.274	3.272.272
CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI	283.866	308.162	349.465
CATEGORIA V - INTERESSI	23.740	23.300	21.190
CATEGORIA VI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	140.450	140.450	140.450
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	62.000	62.000	62.000
CATEGORIA VIII - SOMME NON ATTRIBUIBILI	3.230	3.230	3.230
TOTALE TITOLO I	4.230.018	4.328.702	4.454.392
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA IX - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	112.937	112.963	112.991
TOTALE TITOLO II	112.937	112.963	112.991
TOTALE	4.342.955	4.441.665	4.567.383

PAGINA BIANCA

E) - Quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale programmatico dello Stato per il triennio 1997-1999

PAGINA BIANCA

BILANCIO PROGRAMMATICO DELLO STATO 1997 - 1999
(Al netto delle regolazioni debitorie , dei rimborsi IVA e delle operazioni relative al Fondo ammortamento titoli di Stato)
(in miliardi di lire)

	1996 assestato	1997	1998	1999	Variazioni %		
					97/96	98/97	99/98
Entrate tributarie.....	507.172	537.463	565.450	589.350	6,0	5,2	4,2
In % sul PIL	27,14	27,48	27,57	27,37			
Prelievo straordin. per l'Europa		12.500					
In % sul PIL		,64					
Altre entrate.....	39.857	33.950	34.800	35.800	-14,8	2,5	2,9
In % sul PIL	2,13	1,74	1,70	1,66			
ENTRATE FINALI.....	547.029	583.913	600.250	625.150	6,7	2,8	4,1
In % sul PIL	29,27	29,85	29,27	29,03			
Spese correnti (al netto degli interessi).....	413.015	422.796	431.250	439.900	2,4	2,0	2,0
In % sul PIL	22,10	21,61	21,03	20,43			
Interessi.....	201.000	194.423	181.000	187.000	-3,3	-6,9	3,3
In % sul PIL	10,75	9,94	8,82	8,68			
Spese in conto capitale.....	74.535	70.628	75.000	80.000	-5,2	6,2	6,7
In % sul PIL	3,99	3,61	3,66	3,72			
SPESE FINALI.....	688.550	687.847	687.250	706.900	-,1	-,1	2,9
In % sul PIL	36,84	35,17	33,51	32,83			
RISPARMIO PUBBLICO NEGATIVO.....	67.986	34.426	13.100	2.900			
In % sul PIL	3,64	1,76	,64	,13			
SALDO NETTO DA FINANZIARE.....	141.521	103.934	87.000	81.750			
In % sul PIL	7,57	5,31	4,24	3,80			
AVANZO PRIMARIO.....	59.479	90.489	94.000	105.250			
In % sul PIL	3,18	4,63	4,58	4,89			
P.I.L. AI PREZZI DI MERCATO	1.869.013	1.956.034	2.051.000	2.153.300			

F: BILANENT.PWJ

PAGINA BIANCA

TABELLE DEGLI STATI DI PREVISIONE

AVVERTENZA: Le tabelle relative ai singoli stati di previsione sono state approvate nel testo del disegno di legge (si vedano gli stampati 2063/1-20) con le modificazioni rislutanti dalla Nota di variazioni (si vedano gli stampati da 2063/1-*bis* a 2063/20-*bis*) e con le ulteriori modificazioni di seguito riportate.

Per i singoli stati di previsione sono riportati i soli capitoli modificati:

— per le voci e le cifre che la Commissione ha modificato, il testo è stampato in neretto;

— per le rimanenti parti della tabelle degli stati di previsione, che restano identiche, si veda il testo dell'Atto Camera n. 2063 e le relative note di variazioni Ato Camera n. 2063-*bis*.

PAGINA BIANCA

TABELLE MODIFICATE AL BILANCIO

PAGINA BIANCA

TABELLA N. 1/A

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1997

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
5501	Fondo da ripartire per le spese di organizzazione e di funzionamento nonché per le spese riservate, da assegnare al Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (C.E.S.I.S.), al servizio per le informazioni e la sicurezza militare (S.I.S.M.I.) e al servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (S.I.S.D.E.)	**362.500.000.000** (397.500.000.000)	**362.500.000.000** (397.500.000.000)

TABELLA N. 5

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1997

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
1002	Spese per i viaggi del ministro e dei sottosegretari di Stato	**13.600.000** (23.600.000)	**13.600.000** (23.600.000)
1598	Spese per l'impianto, il funzionamento e le attrezzature del servizio elettronico per le esigenze della amministrazione giudiziaria centrale e degli uffici giudiziari - Noleggio ed esercizio di apparecchiature elettroniche per ricerche giuridiche	**130.027.464.000** (150.027.464.000)	**130.027.464.000** (150.027.464.000)
2012	Compensi per lavoro straordinario agli appartenenti al corpo di polizia giudiziaria	**230.008.342.000** (230.000.000.000)	**230.008.342.000** (230.000.000.000)
2093	Spese per acquisto e conferimento di diplomi e medaglie al merito della redenzione sociale	— (8.342.000)	— (8.342.000)
2102	Spese per l'organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario e farmaceutico – Spese per il servizio psichiatrico – Spese per i servizi e provviste di ogni genere concernenti l'assistenza medica e paramedica dei detenuti e degli internati compresa quella per le gestanti e le puerpere – Spese per l'organizzazione ed il funzionamento degli asili nido – Mantenimento nei servizi pubblici sanitari locali, ospedalieri ed extraospedalieri e negli istituti psichiatrici civili anche mediante convenzioni – Acquisto e manutenzione delle attrezzature sanitarie – Spese per documentazione ed informazione sulla medicina penitenziaria	**196.000.000.000** (176.000.000.000)	**196.000.000.000** (176.000.000.000)
2105	Spese per l'organizzazione e lo svolgimento negli istituti di prevenzione e di pena delle attivtà scolastiche, culturali, ricreative, sportive e di ogni altra attività inerente all'azione rieducativa – Spese per il funzionamento del servizio delle bilbioteche penitenziarie – Onorari a professionisti esperti per l'attività di osservazione e trattamento dei detenuti – Pagamento tasse scolastiche – Acquisto libri e materiale scolastico a favore dei detenuti e internati	**10.762.800.000** (10.752.800.000)	**10.762.800.000** (10.752.800.000)

TABELLA N. 7

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1997

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
1461	Assegni, premi, sussidi, contributi per il mantenimento e la diffusione delle scuole materne non statali ...	**106.000.000.000** (77.000.000.000)	**106.000.000.000** (77.000.000.000)

TABELLA N. 12

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1997

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
1403	Oneri relativi all'impiego dei giovani obiettori di coscienza e di altri previsti per legge per l'espletamento del servizio sostitutivo civile, oneri relativi all'affidamento in prova del condannato militare . (2.8.8.-2.1.1.) *(Spese obbligatorie)*	**120.000.000.000** (100.000.000.000)	**90.000.000.000** (70.000.000.000)
2802	Manutenzione, riparazione, adattamento e piccole trasformazioni	**379.660.488.000** (394.660.488.000	**420.170.000.000** (435.170.000.000)
	... *Omissis* ...		
4011	Spese per l'ammodernamento, rinnovamento, costituzione e completamento dei mezzi	**1.110.864.000.000** (1.202.109.000.000	**1.453.025.000.000** (1.555.400.000.000)
	... *Omissis* ...		
4031	Spese per la costituzione, l'acquisizione, l'ammodernamento, il rinnovamento, trasformazione	**1.029.742.000.000** (1.103.497.000.000	**1.030.872.000.000** (1.189.000.000)
	... *Omissis* ...		

TABELLA N. 19

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1997

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
2557	Spese per il funzionamento della commissione per la valutazione dell'impatto ambientale	**7.290.000.000** (2.290.000.000)	**7.790.000.000** (2.790.000.000)

TABELLA N. 20

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1997

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
1527	**Fondo di intervento integrativo da ripartire tra le Regioni per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio di cui all'articolo 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390**	19.000.000.000	19.000.000.000

DISEGNO DI LEGGE N. 2371

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1997)

PAGINA BIANCA

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

CAPO I

DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO

ART. 1.

1. Per l'anno 1997, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 104.000 miliardi, al netto di lire 16.754 miliardi per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 – ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1997 – resta fissato, in termini di competenza, in lire 376.300 miliardi per l'anno finanziario 1997.

2. Per gli anni 1998 e 1999 il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire 99.100 miliardi ed in lire 81.000 miliardi, al netto di lire 10.145 miliardi per

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

CAPO I

DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO

ART. 1.

1. Per l'anno 1997, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire **116.500** miliardi, al netto di lire 16.754 miliardi per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 – ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1997 – resta fissato, in termini di competenza, in lire **388.800** miliardi per l'anno finanziario 1997.

2. In corrispondenza alla entrata in vigore di misure selettive di miglioramento del fabbisogno per un importo non inferiore a 25.000 miliardi, da adottare prima del 31 dicembre 1996, ed alla conseguente iscrizione in bilancio di effetti finanziari per almeno 12.500 miliardi di lire, realizzati prevalentemente mediante una contribuzione straordinaria attuata sui redditi, con esclusione di quelli più bassi, accompagnata da risparmi di oneri di natura finanziaria, i limiti di cui al saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato si intendono ridotti per pari importo.

3. *Identico.*

l'anno 1998 e lire 6.941 miliardi per l'anno 1999, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 401.000 miliardi ed in lire 302.000 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1998 e 1999, il limite massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire 87.000 miliardi ed in lire 81.750 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 389.100 miliardi ed in lire 301.000 miliardi.

ART. 2.

1. Per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, l'eventuale maggiore gettito rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente è interamente utilizzato per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese ovvero situazioni di emergenza economico-finanziaria.

2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1997-1999, restano determinati per l'anno 1997 in lire 16.946.518 milioni per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla tabella A allegata alla presente legge, e in lire 3.191.500 milioni per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla tabella B allegata alla presente legge.

3. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1997 e triennale 1997-1999, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella tabella C allegata alla presente legge.

4. È fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da

ART. 2.

1. *Identico.*

2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1997-1999, restano determinati per l'anno 1997 in lire **13.355.161** milioni per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla tabella A allegata alla presente legge, e in lire **1.933.810** milioni per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla tabella B allegata alla presente legge.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al comma 3 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

5. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1997, in lire 260 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla tabella D allegata alla presente legge.

6. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera *e)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima tabella.

7. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, nelle misure indicate nella tabella F allegata alla presente legge.

8. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella tabella di cui al comma 7, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1997, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

ART. 3.

1. In applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989,

5. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1997, in lire **830 miliardi,** secondo il dettaglio di cui alla tabella D allegata alla presente legge.

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

ART. 3.

1. *Identico.*

n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e tenendo conto del disposto dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, le minori entrate per imposta sul reddito delle persone fisiche per gli anni 1997, 1998 e 1999 sono valutate, rispettivamente, in lire 1.400 miliardi, 1.500 miliardi e 1.500 miliardi.

2. Per l'anno 1997, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, in luogo della restituzione del drenaggio fiscale, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e per la solidarietà sociale entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e nei limiti della maggiore spesa di lire 1.400 miliardi per l'anno 1997, di lire 1.500 miliardi per l'anno 1998 e di lire 1.500 miliardi per l'anno 1999, i limiti di reddito e gli importi dell'assegno al nucleo familiare indicati nelle tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 11 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 30 maggio 1996, applicativo dell'articolo 3, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, sono incrementati con le seguenti finalità:

a) **aumento del 20 per cento dell'importo degli assegni al nucleo familiare;**

b) **aumenti del 20 per cento dei beneficiari dell'assegno al nucleo familiare;**

c) **aumento del 25 per cento dell'importo dell'assegno al nucleo familiare per i nuclei familiari comprendenti figli ed equiparati, senza limite di età, nonché fratelli, sorelle e nipoti, che si trovano nelle condizioni di inabilità indicate nell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. I predetti aumenti possono essere ridotti, in eguale misura percentuale, fino a concorrenza delle suindicate risorse finanziarie.**

CAPO III

DISPOSIZIONI PER IL SETTORE DEI TRASPORTI

ART. 4.

1. In attesa della riforma del sistema previdenziale e pensionistico dei ferrovieri, con effetto dal 1° gennaio 1997 l'aliquota dei contributi pensionistici a carico della Ferrovie dello Stato SpA e dei lavoratori al fondo pensioni di cui all'articolo 209 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è allineata a quella stabilita per il fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS ed il concorso finanziario dello Stato negli oneri del fondo pensioni è stabilito in lire 5.300 miliardi per l'anno 1997, comprensivo dell'importo di lire 1.243 miliardi a conguaglio degli oneri per il 1995. Nell'ipotesi di scorporo o cessione di ramo di azienda, o comunque di passaggio di dipendenti della Ferrovie dello Stato SpA ad altre società del gruppo Ferrovie dello Stato SpA, ai dipendenti della Ferrovie dello Stato SpA che siano iscritti al fondo pensioni di cui all'articolo 209 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del trattamento di quiescenza, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nonché le norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1993, n. 104.

2. Il versamento delle rate annuali di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725, come rideterminate ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, nonché di quelle di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, ha luogo a decorrere dal 1998.

3. A decorrere dall'anno 1997 è soppresso il concorso finanziario dello Stato per il ripianamento delle perdite di esercizio e di gestione dei fondi speciali relative

CAPO III

DISPOSIZIONI PER IL SETTORE DEI TRASPORTI

ART. 4.

Identico.

al periodo 1988-1992, in favore della Ferrovie dello Stato SpA di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, e successive modificazioni.

CAPO IV

DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI PREVIDENZA

ART. 5.

1. L'importo dei versamenti dello Stato all'INPS, per il concorso agli oneri della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, ai fini della progressiva assunzione degli oneri stessi a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è complessivamente stabilito a decorrere dall'anno 1997 in lire 3.600 miliardi, al netto degli effetti di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di cui lire 575 miliardi a titolo di adeguamento della quota parte di mensilità delle pensioni erogate dal fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS, ai sensi del comma 3, lettera *c)*, del suddetto articolo 37. Conseguentemente, la somma di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, resta determinata per l'anno 1997 in lire 23.806 miliardi, ed è assegnata per lire 17.811 miliardi al fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 1.218 miliardi alla gestione esercenti attività commerciali, per lire 1.261 miliardi alla gestione artigiani, per lire 3.429 miliardi alla gestione coltivatori diretti, per lire 4 miliardi alla gestione speciale minatori e per lire 83 miliardi all'ENPALS.

2. Il limite al complesso dei versamenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, queste ultime senza oneri di interessi, è fissato per l'anno 1997 in lire 83.100 miliardi. Il ricorso alle anticipazioni di tesoreria è in ogni caso consentito sino a concorrenza del predetto limite a complemento dei pagamenti di bilanci effettuati.

CAPO IV

DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI PREVIDENZA

ART. 5.

Identico.

CAPO V NORME FINALI	CAPO V NORME FINALI
ART. 6.	ART. 6.
1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, come da prospetto allegato. 2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti. 3. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1997.	*Identico.*

PAGINA BIANCA

PROSPETTO DI COPERTURA (*)

(Articolo 6, comma 1)

(*) Il prospetto di copertura è riprodotto nel testo presentato dal Governo, senza tener conto delle modificazioni proposte dalla Commissione.

PAGINA BIANCA

PROSPETTO DI COPERTURA
(articolo 6, comma 1)

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE PREVISTI DAL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA (articolo 5, comma 5, della legge n. 362 del 1988)

	1997	1998	1999
	(in miliardi di lire)		
1) ONERI DI NATURA CORRENTE DA COPRIRE			
Tabella « A » della legge finanziaria (1) (differenza rispetto a legislazione vigente)	3.006	4.624	6.098
Nuove o maggiori spese correnti: (articolato legge finanziaria)	8.900	3.600	3.600
Separazione assistenza-previdenza	3.600	3.600	3.600
Fondo pensioni FF.SS.	5.300	–	–
Minori entrate correnti:	1.660	2.265	2.530
Provvedimento collegato	260	765	1.030
Articolato legge finanziaria	1.400	1.500	1.500
Maggiori spese correnti nette:	1.216	405	615
Provvedimento collegato	210	405	615
Tabella « C » legge finanziaria	1.006	–	–
Totale oneri da coprire	14.782	10.894	12.843
2) MEZZI DI COPERTURA			
Nuove o maggiori entrate:	12.423	9.733	10.719
Tabella « C » legge finanziaria Provvedimenti collegati (2)	12.423	9.733	10.719
Riduzione di spese correnti:	5.108	8.279	11.448
Tabelle legge finanziaria	1	98	2.446
Tabella « C » (economie nette)	–	97	2.445
Tabella « E »	1	1	1
Articolato legge finanziaria Provvedimenti collegati	5.107	8.181	9.002
Totale mezzi di copertura	17.531	18.012	22.167
Disponibilità residue di copertura (+) *o risorse da reperire* (–)	2.749	7.118	9.324

segue PROSPETTO DI COPERTURA

NOTE	1997	1998	1999
		(in miliardi di lire)	
(1) Totale vecchie e nuove finalizzazioni al netto degli accantonamenti di segno negativo e delle seguenti regolazioni debitorie pregresse:	4.587	5.697	7.149
1997 = › miliardi 12.360; 1998 = › miliardi 6.132; 1999 = › miliardi 3.132.			
Fondo speciale di parte corrente a legislazione vigente emendato (Allegato C.3, A.C. 2063-*bis*) al netto delle seguenti regolazioni debitorie:	1.581	1.073	1.051
1997 = › miliardi 1.000; 1998 = › miliardi 1.132; 1999 = › miliardi 1.132.			
Maggiori oneri recati dal nuovo fondo speciale di parte corrente . . .	3.006	4.624	6.098
(2) Al netto delle entrate relative alla contribuzione straordinaria sui redditi. . .	12.500		

PROSPETTO N. 3

EFFETTI SUL SALDO NETTO DA FINANZIARE DEI PROVVEDIMENTI COLLEGATI ALLA LEGGE FINANZIARIA 1997

	1997	1998	1999
		(in miliardi di lire)	
A) ECONOMIE DI SPESA			
A.1.) Correnti nette	5.107	8.181	9.002
Sanità	1.510	2.760	3.260
riduzione posti letto e piante organiche	200	500	750
professione intramuraria	500	750	1.000
budget medici di famiglia	300	300	300
percorsi diagnostici	150	450	450
osservatorio prezzi	200	600	600
remunerazioni farmacisti e grossisti	160	160	160
Interventi settore scuola	500	1.700	2.400
Riduzione leva e riordino stato giuridico	280	290	350
Elevazione quota di partecipazione alla spesa sanitaria delle Regioni a statuto speciale	810	830	850
Riduzione fondo perequativo Regioni a statuto ordinario	0	630	630
Riduzione trasferimenti agli Enti Locali	450	450	450
Requisiti invalidità civile	130	270	270
Recupero indebito pensioni di guerra	50	50	50
Interventi settore postale (1)	−439	−477	−473
Ferrovie in gestione commissariale	300	300	300
Contratti di servizio e di programma FF.SS.	410	410	410
Compensi CAF	90	90	90
Otto per mille CEI	39	41	44
Riduzione compensi straordinario (2)	70	70	70
Riduzione interessi sui crediti di imposta	77	267	281
Differimento buonuscita dip. statali	810	480	0
Riduzione spese telefoniche	20	20	20
Totale spesa	5.107	8.181	9.002
B) MAGGIORI ENTRATE NETTE			
Deducibilità spese mediche	665	380	380
Reddito derivante da attività agricola	0	207	118
Buoni pasto	37	40	40
(1) Al netto effetti tab. « C » L.F. '97	239	319	319
(2) Al netto effetti tab. « C » L.F. '97	239	26	319

segue PROSPETTO N. 3

	1997	1998	1999
		(in miliardi di lire)	
Determinazione del reddito di lavoro dipendente	9	10	10
Prestiti a lavori dipendenti	43	47	47
Indennità di navigazione e di volo	14	15	15
Determinazione del reddito di lavoro autonomo	271	155	155
Trasf. Aziende a titolo gratuito	35	20	20
Determinazione del reddito di impresa	2.466	1.731	1.915
Società non operative	1.884	367	367
Abolizione agevolazioni II.DD.	140	120	100
Incremento rendite catastali	194	667	464
Esclusione dal regime IVA delle società non operative	300	300	300
Società di fatto	100	0	0
Scommesse sui cavalli (totip-tris-ecc.)	200	210	220
Lotto e lotterie	800	850	900
Soppressione diritti demaniali	−20	−20	−20
Interessi dal 6 per cento al 5 per cento	0	−17	−33
Provvedimenti da adottare entro il 31/12/1996.	4.285	2.251	2.121
Deleghe	1.000	2.400	3.600
Contribuzione straordinaria sui redditi: misure da adottare entro il 31/12/1996	12.500		
Totale maggiori entrate nette	24.923	9.733	10.719
C) EFFETTI INDOTTI DALLE MISURE ADOTTATE IN MATERIA DI SPESA			
C.1.) Minori entrate tributarie			
Sanità	30	480	700
Personale	130	235	350
Previdenza	100	50	−20
Totale tributarie	260	765	1.030
C.2.) Maggiori spese correnti			
Apporto all'INPDAP	210	405	615
Totale spese correnti	210	405	615

TABELLE

TABELLA A. – INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

TABELLA B. – INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

TABELLA C. – STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

TABELLA D. – RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

TABELLA E. – VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

TABELLA F. – IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

PAGINA BIANCA

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

Le parti modificate dalla Commissione sono stampate in **neretto**. Tra parentesi e in corsivo sono riportate le cifre proposte dal Governo.

PAGINA BIANCA

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

MINISTERI	1997	1998	1999
		(milioni di lire)	
1) Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate			
	(a)	***(a)***	***(a)***
Presidenza del Consiglio dei ministri	**1.970.593**	**2.202.583**	**2.877.543**
	(2.160.640)	*(2.462.630)*	*(3.137.590)*
	(b)		
Ministero del tesoro	**11.853.200**	**6.166.800**	**3.566.800**
	(12.127.200)	*(6.176.800)*	*(3.576.800)*
Di cui: regolazione debitoria 1997: 11.360.000; 1998: 5.000.000; 1999: 2.000.000			
	(c)	***(c)***	***(c)***
Ministero di grazia e giustizia	100.000	100.000	100.000
	(e)	***(e)***	***(e)***
Ministero degli affari esteri	284.420	277.775	304.775
	(c)	***(c)***	***(c)***
Ministero della pubblica istruzione	**100.000**	**150.000**	**150.000**
	(c)	***(c)***	***(c)***
Ministero dell'interno	190.000	150.000	100.000
Ministero dei lavori pubblici	1.488	1.488	1.488
	(d)	***(d)***	***(d)***
Ministero dei trasporti e della navigazione	258.300	200.000	300.000

(a) **Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera *(a)* per i seguenti importi: 1997: 1.942.640; 1998: 1.266.030; 1999: 1.086.030.**

(b) **Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera *(b)* per il seguente importo: 1997: 252.780.**

(c) **Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera *(c)* per l'intero importo.**

(d) **Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera *(d)* per i seguenti importi: 1997: 258.000; 1998: 200.000; 1999: 300.000.**

(e) **Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera *(d)* per i seguenti importi: 1997: 284.420; 1998: 156.800; 1999: 156.800.**

Segue TABELLA A

MINISTERI	1997	1998	1999
	(milioni di lire)		
Di cui: rate ammortamento mutui 1998: 100.000 1999: 200.000			
Ministero della difesa	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	(f)	*(f)*	*(f)*
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali	1.047.250	1.183.150	1.183.150
Di cui: regolazione debitoria 1997: 1.000.000 1998: 1.132.200 1999: 1.132.200			
	(c)	*(c)*	*(c)*
Ministero del lavoro e della previdenza sociale	**90.000**	**110.000**	**110.000**
Ministero della sanità (rate ammortamento mutui)	700.000	1.200.000	1.500.000
	(c)	*(c)*	*(c)*
Ministero per i beni culturali e ambientali	13.000	13.000	13.000
	(c)	*(c)*	*(c)*
Ministero dell'ambiente	64.220	64.220	64.220
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	**16.687.471** *(16.946.518)*	**11.834.016** *(11.829.063)*	**10.285.976** *(10.281.023)*

(f) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera *(e)* per i seguenti importi: 1997: 37.250; 1998: 40.950; 1999: 40.950.

(c) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera *(c)* per l'intero importo.

Segue TABELLA A

MINISTERI	1997	1998	1999
	(milioni di lire)		
2) Accantonamenti di segno negativo per incremento di entrate tributarie			
	(a)(b)(c)(d)(e)(f)	*(a)(b)(c)(d)(e)(f)*	*(a)(b)(c)(d)(e)(f)*
Ministero delle finanze	**– 3.332.310**	**– 2.251.000**	**– 2.121.000**
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO NEGATIVO PER INCREMENTO DI ENTRATE TRIBUTARIE	**– 3.332.310**	**– 2.251.000**	**– 2.121.000**
TOTALE TABELLA A	**13.355.161.**	**9.583.016**	**8.164.976**
	(16.946.518)	*(11.829.063)*	*(10.281.023)*

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento positivo contrassegnato dalla medesima lettera *(a)* per i seguenti importi: 1997: 1.942.640; 1998: 1.266.030; 1999: 1.086.030.

(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento positivo contrassegnato dalla medesima lettera *(b)* per il seguente importo: 1997: 252.780.

(c) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, agli accantonamenti positivi contrassegnati dalla medesima lettera *(c)*.

(d) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento positivo contrassegnato dalla medesima lettera *(d)* per i seguenti importi: 1997: 258.000; 1998: 200.000; 1999: 300.000.

(e) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento positivo contrassegnato dalla medesima lettera *(e)* per i seguenti importi: 1997: 284.420; 1998: 156.800; 1999: 156.800.

(f) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento positivo contrassegnato dalla medesima lettera *(e)* per i seguenti importi: 1997: 37.250; 1998: 40.950; 1999: 40.950.

PAGINA BIANCA

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

Le parti modificate dalla Commissione sono stampate in **neretto**. Tra parentesi e in corsivo sono riportate le cifre proposte dal Governo.

PAGINA BIANCA

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

MINISTERI	1997	1998	1999
		(milioni di lire)	
1) Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate.			
Presidenza del Consiglio dei ministri	35.000	82.300	135.000
	(b)		
Ministero del tesoro	**1.450.000**	**2.400.000**	**3.255.000**
	(1.700.000)	*(2.345.000)*	*(3.200.000)*
Di cui:			
rate ammortamento mutui			
1998: 500.000			
1999: 1.500.000			
Ministero di grazia e giustizia	100.000	100.000	100.000
Ministero degli affari esteri	3.000	3.000	3.000
	(a)		
Ministero della pubblica istruzione	1.300.000	—	—
Ministero dell'interno	60.000	60.000	60.000
Ministero dei lavori pubblici	200.000	407.000	507.000
Di cui:			
rate ammortamento mutui			
1997: 150.000			
1998: 300.000			
1999: 400.000			
limiti di impegno			
1998: 47.000			
1999: 47.000			

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera *(a)* per l'intero importo.

***(b)* Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera *(b)* per il seguente importo: 1997: 205.690.**

Segue TABELLA B

MINISTERI	1997	1998	1999
		(milioni di lire)	
Ministero dei trasporti e della navigazione	**271.500**	**707.500**	**1.058.500**
	(251.500)	*(687.500)*	*(1.038.500)*
Di cui:			
rate ammortamento mutui			
1997: 100.000			
1998: 400.000			
1999: 550.000			
limiti di impegno			
1997: *(120.000)* **140.000**			
1998: *(256.000)* **276.000**			
1999: *(457.000)* **477.000**			
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali	***(a)*** 517.000	646.000	780.000
Di cui:			
rate ammortamento mutui			
1998: 80.000			
1999: 80.000			
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato	—	405.000	405.000
	(75.000)		
Di cui:			
rate ammortamento mutui			
1998: 225.000			
1999: 225.000			
Ministero del lavoro e della previdenza sociale (rate ammortamento mutui)	—	70.000	140.000
Ministero del commercio con l'estero.....	***(a)*** 100.000	100.000	100.000
Ministero per i beni culturali e ambientali	20.000	95.000	95.000
Di cui:			
limiti di impegno			
1998: 20.000			
1999: 20.000			
Ministero dell'ambiente	***(a)*** 130.000	130.000	130.000

(a) **Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera *(a)* per l'intero importo.**

Segue TABELLA B

MINISTERI	1997	1998	1999
		(milioni di lire)	
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica	—	60.000	60.000
Totale accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate	**4.186.500** *(4.491.500)*	**5.265.800** *(5.190.800)*	**6.828.500** *(6.753.500)*
2) Accantonamenti di segno negativo per riduzione di spese o incremento di entrate tributarie.			
	(a) ***(b)***		
Ministero delle finanze	**-2.252.690** *(- 1.300.000)*		
Totale accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate tributarie	**- 2.252.690** *(-1.300.000)*	—	—
TOTALE TABELLA B	**1.933.810** *(3.191.500)*	**5.265.800** *(5.190.800)*	**6.828.500** *(6.753.500)*

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento positivo contrassegnato dalla medesima lettera *a)*.

***(b)* Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento positivo contrassegnato dalla medesima lettera *(b)* per il seguente importo: 1997: 205.690.**

PAGINA BIANCA

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

Le parti modificate dalla Commissione sono stampate in **neretto**. Tra parentesi e in corsivo sono riportate le cifre proposte dal Governo.

PAGINA BIANCA

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1997	1998	1999
	(milioni di lire)		
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI			
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):			
– ART. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (cap. 1184)	210.000	210.000	210.000
Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800, 7870, 7871, 7872, 7873, 7874)	**844.000** *(900.000)*	900.000	900.000
Legge n. 440 del 1985: Istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità (cap. 1186)	547	547	547
Legge n. 99 del 1990: Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra l'Italia e San Marino relativo alla riacquisizione dell'esercizio del diritto della Repubblica di San Marino all'istallazione di una stazione radio-televisiva (cap. 1381)	6.000	6.000	6.000
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (capp. 2950, 2951, 2966)	205.130	227.895	227.895

Segue TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1997	1998	1999
		(milioni di lire)	
Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della Repubblica (cap. 7900)	**165.000** *(95.000)*	95.000	95.000
Legge n. 428 del 1990: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990): – ART. 71, comma 4: Contributi per spese di programmi e progetti attinenti all'attuazione dei programmi integrati mediterranei (PIM) (cap. 2440)	—	—	—
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991: – ART. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (cap. 7615)	**300.000** *(240.000)*	**300.000** *(240.000)*	**300.000** *(240.000)*
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: – ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (cap. 1231)	47.950	47.950	47.950
	1.778.627 *(1.704.627)*	**1.787.392** *(1.727.392)*	**1.787.392** *(1.727.392)*
MINISTERO DEL TESORO			
Decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972 e decreto-legge n. 11 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 1993: Norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo (cap. 4517)	122.000	122.000	122.000
Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, legge n. 281 del 1985 e decreto-legge n. 417 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 1992: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (cap. 4505)	60.000	60.000	60.000

Segue TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1997	1998	1999
		(milioni di lire)	
Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (cap. 6682)	238.000	238.000	238.000
Legge n. 16 del 1980: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (cap. 4543)	80.000	90.000	90.000
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980): – ART. 38: Somme dovute dalle singole amministrazioni statali all'Ente poste italiane ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni (cap. 4432)	80.000	—	—
Legge n. 764 del 1975: Liquidazione dell'ente « Gioventù Italiana » (cap. 4585)			
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980): – ART. 37: Occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (cap. 4585)	15.000	15.000	15.000
Decreto-legge n. 285 del 1980, convertito, con modificazioni, della legge n. 441 del 1980: Disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali: – ART. 12: Conferimento al fondo di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (liquidazione enti soppressi) (cap. 4585)			

Segue TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1997	1998	1999
		(milioni di lire)	
Legge n. 7 del 1981, legge n. 49 del 1987 e legge n. 173 del 1990: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (capp. 4533, 8173)	43.000	40.000	40.000
Decreto-legge n. 694 del 1981, convertito dalla legge n. 19 del 1982: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (AIMA) (cap. 4542)	**125.000** *(85.000)*	35.000	35.000
Legge n. 610 del 1982: Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (capp. 4531, 4532)	**150.000** *(200.000)*	200.000	200.000
Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):			
– ART. 18, comma quinto: Fondo rotativo istituito presso la SACE (cap. 8186)	—	—	—
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):			
– ART. 8, comma 14: Fondo sanitario nazionale di parte corrente (cap. 5941)	*(a)* 40.202.000	39.358.000	39.482.000

(a) Di cui lire 1.302 miliardi per integrazione fondo sanitario nazionale 1995 per minori contributi sanitari riscossi nel medesino anno.

Segue TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1997	1998	1999
		(milioni di lire)	
Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (cap. 9010)	**420.000** *(300.000)*	300.000	300.000
Legge n. 440 del 1989: Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988 (cap. 4632)	575	575	575
Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (articolo 1, comma 3) (cap. 8317)	250.000	250.000	250.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (cap. 4487)	2.813	2.813	2.813
	41.788.388 *(41.678.388)*	40.711.388	40.835.388
MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA			
Legge n. 701 del 1984: Aumento del contributo ordinario dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) (cap. 1354)	9.866	9.866	9.866

Segue TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1997	1998	1999
		(milioni di lire)	
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):			
– ART. 8, comma 4: Contributo dello Stato a favore dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) (cap. 1353)	8.000	8.000	8.000
– ART. 8, comma 14: Fondo sanitario nazionale di conto capitale (cap. 7082) .	400.000	500.000	500.000
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):			
– ART. 17, comma 35: Somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti (cap. 7510)	30.000	50.000	50.000
	447.866	567.866	567.866
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA			
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:			
– ART. 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'Aids, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (cap. 2120)	10.000	10.000	10.000

Segue TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1997	1998	1999
		(milioni di lire)	
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (cap. 1205)	16	16	16
	10.016	10.016	10.016
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
Legge n. 1612 del 1962: Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze (cap. 3212)	4.719	4.969	4.969
Legge n. 883 del 1977: Approvazione ed esecuzione dell'Accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia, firmato a Parigi il 18 novembre 1974 (cap. 3138)	900	900	900
Legge n. 140 del 1980: Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù (cap. 3146)	275	275	275
Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (capp. 4450, 4451, 4452, 4453, 4460, 4461, 4462, 4463, 4464, 4465, 4466, 4467, 4468, 4469, 4470, 4480, 4481, 4482, 4483, 4484, 4500)	**499.357** *(463.357)*	513.357	525.357
Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (capp. 2569, 2681)	4.994	4.994	4.994

Segue TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1997	1998	1999
		(milioni di lire)	
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (cap. 1255)	92.000	92.000	92.000
	602.245		
	(566.245)	616.495	628.495
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE			
Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle scuole europee che modifica l'articolo 1 della convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (cap. 5273)	500	200	200
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (cap. 1207)	29.000	29.000	29.000
	29.500	29.200	29.200
MINISTERO DELL'INTERNO			
Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo « Fondo scorta » per il personale della Polizia di Stato (cap. 2841)	50.000	50.000	50.000
Legge n. 968 del 1969 e decreto-legge n. 361 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 437 del 1995 (articolo 4): Fondo scorta del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (cap. 3282)	40.000	40.000	40.000

Segue TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1997	1998	1999
		(milioni di lire)	
Legge n. 142 del 1990: Ordinamento della autonomie locali (cap. 1610)	56.650	56.650	56.650
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:			
– ART. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (capp. 2782, 2785)	6.392	6.800	6.800
Decreto legislativo n. 504 del 1992: Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421:			
– ART. 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (cap. 7236)	**175.000** *(25.000)*	25.000	25.000
Decreto-legge n. 515 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 596 del 1994: Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994 (cap. 7232/p)	200.000	200.000	200.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (cap. 1204)	6.207	6.180	6.180
	534.249 *(384.249)*	384.630	384.630

Segue TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1997	1998	1999
		(milioni di lire)	
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			
Decreto del Presidente della Repubblica n. 1090 del 1968: Piano regolatore generale degli acquedotti (cap. 8881)	5.000	5.000	5.000
Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:			
– ART. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività, funzionamento (cap. 2102)	**1.005.000** *(1.100.000)*	1.100.000	1.100.000
– ART. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività – spese in conto capitale per ammortamento mutui (cap. 7272/p)	2.000.000	2.000.000	2.000.000
– ART. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività per altre spese in conto capitale (cap. 7272/p)	**2.770.000** *(3.000.000)*	**2.925.000** *(3.000.000)*	**2.925.000** *(3.000.000)*
	5.780.000 *(6.105.000)*	**6.030.000** *(6.105.000)*	**6.030.000** *(6.105.000)*
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE			
Legge n. 721 del 1954: Istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto (cap. 3401)	8.000	8.000	8.000
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (capp. 7761, 7764, 7765)	8.800	8.800	8.800
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):			
– ART. 13, comma 12: Oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui contratti dalle ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa (cap. 7304/p)	660.000	660.000	660.000

Segue TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1997	1998	1999
		(milioni di lire)	
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (cap. 1143)	2.082	2.082	2.082
	678.882	678.882	678.882
MINISTERO DELLA DIFESA			
Regio decreto n. 263 del 1928: Testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei Corpi, istituti e stabilimenti militari:			
– ART. 17, primo comma: Esercito, Marina ed Aeronautica (cap. 1180)	91.500	91.500	91.500
–ART. 17, primo comma: Arma dei Carabinieri (cap. 4791)	32.500	32.500	32.500
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (cap. 1165)	10.000	10.000	10.000
	134.000	134.000	134.000
MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI			
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:			
– ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (capp. 3101, 3534/p, 3535/p, 7972, 7973, 7974, 7975, 7979)	90.000	45.000	45.000

Segue TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1997	1998	1999
		(milioni di lire)	
– ART. 1, comma 2: Misure in materia di credito peschereccio (legge 28 agosto 1989, n. 302) (cap. 7977)	970	1.000	1.000
Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (articolo 1, comma 3) (cap. 7451)	**200.000** *(130.000)*	100.000	100.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (cap. 1278)	11.000	11.000	11.000
	301.970 *(231.970)*	157.000	157.000
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO			
Legge n. 282 del 1991, decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994, e decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Riforma dell'ENEA (cap. 7054)	**440.000** *(425.000)*	**440.000** *(425.000)*	**440.000** *(425.000)*
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (cap. 1184)	5.024	5.024	5.024
	445.024 *(430.024)*	**445.024** *(430.024)*	**445.024** *(430.024)*
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE			
Decreto-legge n. 791 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 54 del 1982: Disposizioni in materia previdenziale:			
– ART. 12: Finanziamento delle attività di formazione professionale (capp. 8055, 8056)	24.250	25.000	25.000

Segue TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1997	1998	1999
		(milioni di lire)	
Decreto-legge n. 299 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 451 del 1994: Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali:			
– ART. 19, comma 5: Sgravi contributivi (cap. 3668/p)	—	—	1.650.000
	24.250	25.000	1.675.000
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO			
Legge n. 106 del 1989: Riordino dell'Istituto nazionale per il commercio estero (cap. 1606)	180.000	180.000	180.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (cap. 1608)	**41.000** *(21.000)*	21.000	21.000
	221.000 *(201.000)*	201.000	201.000
MINISTERO DELLA SANITÀ			
Legge n. 927 del 1980: Contributi all'Ufficio internazionale delle epizoozie, con sede a Parigi (cap. 2575)	180	180	180
Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):			
– ART. 27, comma 2: Potenziamento del sistema informativo sanitario (cap. 3038/p)	50.000	50.000	50.000

Segue TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1997	1998	1999
		(milioni di lire)	
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421:			
– ART. 12: Fondo sanitario nazionale (capp. 1297, 7002)	337.850	375.000	375.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (cap. 1230)	2.500	2.500	2.500
	390.530	427.680	427.680
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI			
Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di Roma (cap. 1538)	3.000	3.000	3.000
Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali – Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali (capp. 1543, 1544, 2039, 2042)	6.000	6.000	6.000
Legge n. 118 del 1987: Norme relative alla scuola archeologica italiana in Atene (cap. 2116)	1.505	1.505	1.505
Legge n. 466 del 1988: Contributo alla Accademia nazionale dei Lincei (cap. 1614)	5.745	5.745	5.745

Segue TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1997	1998	1999
		(milioni di lire)	
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (cap. 1624)	42.240	42.240	42.240
	58.490	58.490	58.490
MINISTERO DELL'AMBIENTE			
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (capp. 4635, 4637, 8630/p)	40.000	40.000	40.000
Legge n. 305 del 1989: Programma triennale per la tutela dell'ambiente:			
– ART. 1, comma 4: Finanziamento programma triennale (capp. 7705, 8501) ..	109.500	225.250	195.250
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (cap. 1708)	80.000	80.000	80.000
	229.500	345.250	315.250
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA			
Legge n. 407 del 1974 modificata dalla legge n. 216 del 1977: Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica, ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo (cap. 7701)	5.200	5.200	5.200

Segue TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1997	1998	1999
		(milioni di lire)	
Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (cap. 1513)	**15.000** *(10.000)*	**15.000** *(10.000)*	**15.000** *(10.000)*
Legge n. 951 del 1977: Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato:			
– ART. 11: Contributo al C.N.R. (cap. 7502)	**1.015.000** *(1.000.000)*	1.000.000	1.000.000
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):			
– ART. 7, comma 8: Edilizia universitaria (cap. 7324/p)	400.000	550.000	550.000
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):			
–ART. 24, comma 24: Contributo ai policlinici universitari (cap. 1518)	—	—	—
Legge n. 186 del 1988 e legge n. 233 del 1995: Agenzia spaziale italiana (capp. 7504, 7527)	**1.040.000** *(1.100.000)*	**1.235.000** *(1.250.000)*	**1.285.000** *(1.300.000)*
Legge n. 399 del 1989: Norme per il riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste (cap. 2109)	8.800	8.800	8.800
Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (cap. 1256)	**105.000** *(110.000)*	**105.000** *(110.000)*	**105.000** *(110.000)*
Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (cap. 1526)	137.000	137.000	137.000

Segue TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1997	1998	1999
		(milioni di lire)	
Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (capp. 1527, 1529/p) .	85.772	87.415	87.415
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (cap. 2110)	30.000	30.000	30.000
	2.841.772	**3.173.415**	**3.223.415**
	(2.886.772)	*(3.188.415)*	*(3.238.415)*
TOTALE GENERALE	**56.296.309**	**55.782.728**	**57.588.728**
	(56.191.309)	*(55.797.728)*	*(57.603.728)*

PAGINA BIANCA

TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

Le parti modificate dalla Commissione sono stampate in **neretto**. Tra parentesi e in corsivo sono riportate le cifre proposte dal Governo.

PAGINA BIANCA

TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1997
	(milioni di lire)
Legge n. 1329 del 1965: Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili (cap. 7775/Tesoro)	**50.000**
Legge n. 817 del 1971: Disposizioni per il rifinanziamento delle norme per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (cap. 7100/Risorse agricole)	**30.000**
Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981: Misure di sostegno all'esportazione (cap. 8184/ Tesoro)	**100.000** *(50.000)*
Legge n. 526 del 1982: Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia:	
– ART. 30: Cassa artigiana (cap. 7743/Tesoro)	**150.000**
Decreto-legge n. 697 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 887 del 1982: Disposizioni in materia di IVA:	
– ART. 9, nono comma: Contributi a cooperative e consorsi di garanzia fidi nei settori del commercio e del turismo (cap. 8042/Industria)	**20.000**
Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:	
– ART. 6, primo comma, lettera *c)*: Fondo per Gorizia (cap. 8048/Industria)	10.000
Legge n. 209 del 1990 e decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo dei settori agricoli (cap. 7579/Risorse agricole)	— *(50.000)*
Legge n. 317 del 1991: Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese:	
– ARTT. 5 e 6 (cap. 7558/Industria)	**100.000**
Legge n. 433 del 1991: Disposizioni per le zone colpite dagli eventi sismici del 1990 in Sicilia (cap. 8778/Tesoro)	**70.000**

segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1997
	(milioni di lire)
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:	
– ART. 3, comma 9 e ART. 8, comma 4-*bis*: Contributo speciale alla regione Calabria (cap. 8789/Tesoro)	150.000
Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (cap. 7101/Bilancio)	**150.000**
	830.000
	(260.000)

TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

Le parti modificate dalla Commissione sono stampate in **neretto**. Tra parentesi e in corsivo sono riportate le cifre proposte dal Governo.

PAGINA BIANCA

TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1997	1998	1999
		(milioni di lire)	
Legge n. 64 del 1986: Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (cap. 9012/Tesoro)	**−220.000,00**	**−50.000,00**	**−50.000,00**
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):			
– ART. 15, comma 42: Integrazione del fondo di cui all'articolo 3-*octies* del decreto-legge n. 9 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 121 del 1987, concernente interventi in materia di distribuzione commerciale (cap. 8045/Industria)	−14.550,00	–	–
Legge n. 100 del 1990: Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero (cap. 7561/ Commercio estero)	−18.000,00	–	–
Legge n. 10 del 1991: Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia (capp. 7716, 7718, 7719/Industria)	**−35.812,00** *(−65.812,00)*	–	–
Legge n. 68 del 1992: Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi (cap. 7294/Trasporti e navigazione)	−40.000,00	−40.000,00	−40.000,00
Legge n. 162 del 1992 (ART. 3): Provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino (cap. 6654/ Presidenza)	– *(−47,00)*	– *(−47,00)*	– *(−47,00)*

segue: TABELLA E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1997	1998	1999
		(milioni di lire)	
Legge n. 500 del 1992: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993):			
ART. 3, comma 3: Alta velocità (cap. 8023/Tesoro)	**−10.000,00**	**−10.000,00**	**−10.000,00**
Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia:			
– ART. 4: Fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio (cap. 8045/Industria)	−450,00	–	–
Decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994: Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ART. 6, comma 1) (cap. 3921/Ambiente)	−898,00	−898,00	−898,00
Legge n. 538 del 1993: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1994):			
ART. 4, comma 2: Apporto dello Stato al capitale delle Ferrovie dello Stato (cap. 8023/Tesoro)	**−150.000,00**	**–**	**–**
Decreto-legge n. 501 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 1996: Interventi nel settore dell'autotrasporto per conto terzi:			
– ART. 3: proroga della legge n. 68 del 1992 (cap. 7294/Trasporti e navigazione)	−41.000,00	–	–
	−530.710,00	**−100.898,00**	**−100.898,00**
	(−180.757,00)	*(−40.945,00)*	*(−40.945,00)*

TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

N.B. - Nella colonna « Limite impeg. » i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:

1) non impegnabili le quote degli anni 1998 ed esercizi successivi;

2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 1998 e successivi;

3) interamente impegnabili le quote degli anni 1998 e successivi.

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 1996 e quelli derivanti da spese di annualità.

Gli importi risultanti dalla presente tabella scontano gli eventuali effetti delle precedenti tabelle « D » (Rifinanziamento) ed «E » (Definanziamento).

PAGINA BIANCA

INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

1. - Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
2. - Interventi a favore delle imprese industriali
3. - Interventi per calamità naturali
4. - Interventi nelle aree depresse
5. - Credito agevolato al commercio
6. - Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe - Interventi per Venezia
7. - Provvidenze per l'editoria
8. - Edilizia residenziale e agevolata
9. - Mediocredito centrale
10. - Artigiancassa
11. - Interventi nel settore dei trasporti
12. - Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine
13. - Interventi nel settore della ricerca
14. - Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
15. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
16. - Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione
17. - Edilizia penitenziaria e giudiziaria
18. - Metropolitana di Napoli
19. - Difesa del suolo e tutela ambientale
20. - Realizzazione strutture turistiche
21. - Interventi in agricoltura
22. - Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
23. - Università (compresa edilizia)
24. - Impiantistica sportiva
25. - Sistemazione aree urbane
26. - Interventi diversi

N.B.: I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: nn. 18, 20, 22.

PAGINA BIANCA

TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1997	1998	1999	2000 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
1. *Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto.*						
Legge n. 34 del 1991: Potenziamento delle infrastrutture logistiche e operative delle capitanerie di porto e degli uffici periferici della marina mercantile (Trasporti e navigazione: cap. 7751)	19.600	13.230	—	—	—	3
2. *Interventi a favore delle imprese industriali.*						
Legge n. 231 del 1975: Stanziamenti di fondi per i finanziamenti a favore delle medie e piccole industrie (Industria: cap. 7541).	—	10.000	—	—	—	3
Legge n. 130 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983):						
– ART. 18 e ART. 9 della legge n. 193 del 1984, legge n. 317 del 1991 e decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994 – ART. 2, comma 1: Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale (Industria: cap. 7546)	60.000	60.000	37.000	—	—	3
Legge n. 710 del 1985: Interventi in favore della produzione industriale (Industria: cap. 7545).	15.000	20.000	—	—	—	1
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
– ART. 3, comma 4: Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (Industria: cap. 7548)	50.500	60.000	68.500	—	—	3
Legge n. 257 del 1992: Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto:						
– ART. 14, comma 3: Fondo speciale per la riconversione della produzione di amianto (Industria: cap. 7560)	9.700	—	—	—	—	

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1997	1998	1999	2000 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:						
– ART. 1-*ter*: Fondo per lo sviluppo (Lavoro e previdenza: cap. 8032)	50.000	71.250	—	—	—	3
Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia:						
– ART. 2, comma 6: Conferimenti al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (Industria: cap. 7558)	50.000	46.250	—	—	—	3
– ART. 5-*bis*, comma 3: Fondo speciale di reindustrializzazione (Industria: cap. 7563)	14.100	—	—	—	—	
– ART. 6, comma 7: Interventi di razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva nel settore di materiali di armamento (Industria: cap. 7561).	60.000	60.000	140.400	—	—	3
Decreto-legge n. 396 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 481 del 1994: Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico (Industria cap. 7556)	80.000	120.000	140.690	—	—	3
Decreto-legge n. 321 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 421 del 1996: Disposizioni urgenti per le attività produttive:						
– ART. 5, comma 1: Finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore aeronautico (Industria: cap. 7552)	—	200.000	200.000	—	—	3
Decreto-legge **n. 510 del 1996**: Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili (articolo 4, comma 37). (Lavoro e previdenza: cap. 8032)	100.000	—	—	—	—	3
	489.300	647.500	586.590	—		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1997	1998	1999	2000 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
3. *Interventi per calamità naturali.*						
Decreto-legge n. 227 del 1976 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 336 del 1976: Provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976 (Tesoro: cap. 8787)	9.700	—	—	—	—	
Legge n. 546 del 1977: Ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976 (Tesoro: cap. 8787) .	19.400	—	—	—	—	
Legge n. 828 del 1982: Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche (Tesoro: capp. 8787, 8809)	12.125	12.500	12.500	42.500	2.002	3
Legge n. 156 del 1983: Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982 (Tesoro cap. 8797)	1.940	2.000	2.000	8.000	2.002	3
Legge n. 879 del 1986: Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della Regione Marche colpite da calamità:						
– ART. 1: Contributi alla regione Friuli-Venezia Giulia per il completamento dell'opera di ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976 (Tesoro: capp. 8786, 8787)	40.000	20.120	7.000	49.000	2.006	3
– ART. 4: Completamento dell'opera di ripristino e di ricostruzione degli edifici demaniali e dei complessi edilizi adibiti al culto (Lavori pubblici: cap. 9050) . .	2.500	—	—	—	—	
– ART. 5: Contributi alla regione Friuli-Venezia Giulia da destinare al centro di riferimento oncologico di Aviano (Tesoro: cap. 8796)	970	1.000	—	—	—	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1997	1998	1999	2000 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988).						
– ART. 17, comma 3: Completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981, articolo 22 del decreto-legge n. 244 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341 del 1995 e decreto-legge **n. 513 del 1996** (Bilancio: cap. 7098)	44.000	—	—	—	—	
– ART. 17, comma 5: Completamento degli interventi nelle zone del Belice terremotate nel 1968 (Lavori pubblici: cap. 9051)	25.000	—	—	—	—	
Legge n. 102 del 1990: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 (Bilancio: cap. 7083)	200.000	251.160	248.840	257.840	—	3
Legge n. 433 del 1991: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa:						
– ART. 1, comma 1: Contributo straordinario alla regione siciliana per la ricostruzione dei comuni colpiti da eventi sismici (Tesoro: cap. 8778)	**370.000** *(300.000)*	500.000	700.000	1.190.000	—	3
Decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995 e decreto-legge n. 154 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 265 del 1995: Eventi alluvionali prima decade del mese di novembre 1994:						
– ART. 7, comma 1: Ripristino opere pubbliche (Lavori pubblici: cap. 9087)	100.000	200.000	200.000	333.000	—	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1997	1998	1999	2000 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Decreto-legge n. 560 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 1996: Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del 1995:						
– ART. 15-*bis*, comma 1: Contributo alla regione Umbria per la ricostruzione di immobili privati danneggiati ricompresi nel comune della Valnerina (Tesoro: cap. 8779)	3.000	3.000	—	—	—	3
– ART. 15-*bis*, comma 2: Contributi per la ricostruzione degli edifici di culto ricompresi nei comuni della Valnerina (Lavori pubblici: cap. 9092)	800	700	—	—	—	3
– ART. 15-*ter*: Contributi per opere di edilizia demaniale e di culto nei comuni della Valnerina (Lavori pubblici: cap. 9062) . .	500	500	—	—	—	3
– ART. 16, comma 2-*bis*: Contributo alle regioni Toscana, Piemonte e Sardegna per l'estensione dei benefici di cui al decreto-legge n. 691 del 1994 (Tesoro: cap. 8793)	10.000	—	—	—	—	
	839.935 *(769.935)*	990.980	1.170.340	1.880.340		
4. *Interventi nelle aree depresse.*						
Legge n. 64 del 1986, articolo 6 del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989, nonché legge n. 184 del 1989: Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Tesoro: cap. 9012).	**8.900.000** *(9.200.000)*	**11.950.000** *(12.000.000)*	**7.387.675** (7.437.675)	**80.000** *(–)*	—	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1997	1998	1999	2000 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Legge n. 275 del 1991: Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, recante « Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno » e decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992:						
– ART. 2: Rifinanziamento autorizzazione di spesa per l'imprenditorialità giovanile (Tesoro cap. 7830)	200.000	139.500	—	—	—	3
Decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992: Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno:						
– ART. 1, comma 1: Incentivi industriali (Tesoro: cap. 9012)	600.000	600.000	650.000	—	—	3
Decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali:						
– ART. 1: Imprenditorialità giovanile (Tesoro: cap. 7830)	91.000	—	—	—	—	
	9.791.000	**12.689.500**	**8.037.675**	**80.000**		
	(10.091.000)	*(12.739.500)*	*(8.087.675)*	*(—)*		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1997	1998	1999	2000 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
5. *Credito agevolato al commercio.*						
Legge n. 887 del 1984: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):						
– ART. 14, comma 11: Integrazione all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge n. 517 del 1975 e articolo 3 della legge 5 luglio 1990, n. 174, concernente la disciplina del commercio (Industria cap. 8042)	16.000	16.000	67.000	—	—	3
Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):						
– ART. 11, comma 12: Rifinanziamento legge n. 517 del 1975 concernente la disciplina del commercio (Industria: cap. 8042)	30.000	30.000	50.600	—	—	3
– ART. 11, commi 15 e 16: Contributi per la realizzazione dei mercati agro-alimentari e articolo 3 della legge 5 luglio 1990, n. 174 (Industria: cap. 8044)	50.000	50.000	50.000	96.000	—	3
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
– ART. 3, comma 3: Rifinanziamento legge n. 517 del 1975 concernente la disciplina del commercio (Industria: cap. 8042)	30.000	55.000	—	—	—	3
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
– ART. 15, comma 23: Integrazione del fondo di cui all'articolo 6 della legge n. 517 del 1975 (Industria: cap. 8042) . .	**100.000** *(20.000)*	60.000	80.000	**255.000** *(335.000)*	—	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1997	1998	1999	2000 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
– ART. 15, comma 24: Incremento del fondo di cui all'articolo 6 della legge n. 517 del 1975 per la concessione di contributi in conto capitale per le società promotrici di centri commerciali all'ingrosso e articolo 3 della legge 5 luglio 1990, n. 174 (Industria: cap. 8043) . . .	9.000	–	–	–	–	
– ART. 15, comma 42: Integrazione del fondo di cui all'articolo 3-*octies* del decreto-legge n. 9 del 1987 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 121 del 1987, concernente interventi in materia di distribuzione commerciale (Industria: cap. 8045)	–	–	–	–	–	
Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia:						
– ART. 4: Fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio *(a)* (Industria: cap. 8045)	9.250	–	–	–	–	
	244.250 *(164.250)*	211.000	247.600	**351.000** *(431.000)*		
6. *Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe - Interventi per Venezia*						
Legge n. 373 del 1980: Ulteriore proroga e rifinanziamento del fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste, istituito con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Tesoro: cap. 6857)	15.000	–	–	–	–	
Legge n. 19 del 1991 e decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe:						
– ART. 2, comma 10: Contributi speciali alla regione Friuli-Venezia Giulia. *(c)* (Tesoro: cap. 8775)	30.000	35.960	–	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1997	1998	1999	2000 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
– ART. 7: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione del piano regionale di sviluppo (Tesoro: cap. 8777)	40.000	36.630	—	—	—	2
Decreto-legge n. 444 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 539 del 1995: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale:						
– ART. 7, comma 2: Interventi finanziari per la salvaguardia di Venezia:						
– TESORO: capp. 7864, 7865	5.703	5.703	5.703	—	—	3
– LAVORI PUBBLICI: capp. 9425, 9453, 9454	27.604	27.604	27.604	—	—	3
– TRASPORTI E NAVIGAZIONE: cap. 7513 . .	1.369	1.369	1.369	—	—	3
– UNIVERSITÀ E RICERCA: capp. 7321, 7322	1.824	1.824	1.824	—	—	3
Decreto-legge n. 408 del 1996, **convertito, con modificazioni, dalla legge n. 515 del 1996**: Interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia:						
– ART. 1: Programmi finalizzati alla salvaguardia di Venezia, della sua laguna ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico:						
– TESORO: capp. 7864, 7865	19.800	30.800	30.800	—	—	3
– LAVORI PUBBLICI: capp. 9425, 9453, 9454	99.600	145.900	145.900	—	—	3
– TRASPORTI E NAVIGAZIONE: cap. 7513 . .	2.050	2.950	2.950	—	—	3
– UNIVERSITÀ E RICERCA: capp. 7321, 7322	3.550	5.350	5.350	—	—	3
	246.500	294.090	221.500	—		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1997	1998	1999	2000 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
7. *Provvidenze per l'editoria.*						
Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria:						
– ART. 20: Fondo per il credito agevolato editoria (Presidenza: cap. 7406)	10.000	—	—	—	—	—
Legge n. 250 del 1990: Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa (Presidenza: cap. 7406)	20.000	20.000	20.000	20.000	2000	1
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:						
– ART. 2, comma 32: Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni culturali: cap. 7908)	5.000	5.000	5.000	30.000	2005	3
	35.000	25.000	25.000	50.000		
8. *Edilizia residenziale e agevolata.*						
Decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982: Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti (Tesoro: cap. 7795)	50.000	150.000	271.900	—	—	1

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1997	1998	1999	2000 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
9. *Mediocredito centrale.*						
Legge n. 526 del 1982: Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia:						
– ART. 11: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro: cap. 7775)	19.400	—	—	—	—	—
Legge n. 130 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983):						
– ART. 8, commi primo e secondo : Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro: cap. 7775)	19.400	—	—	—	—	—
Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):						
– ART. 18, commi ottavo e nono: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro: cap. 7775)	30.000	60.000	73.400	—	—	3
Legge n. 887 del 1984: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):						
– ART. 9, comma 6: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro: cap. 7775) .	70.000	120.000	124.600	—	—	3
Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):						
– ART. 11, comma 6: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro: cap. 7775) .	70.000	100.000	134.600	—	—	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1997	1998	1999	2000 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Decreto-legge n. 149 del 1993 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia:						
– ART. 2, comma 10: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro: cap. 7775) . .	59.500	—	—	—	—	—
Decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994: Interventi urgenti a sostegno dell'economia:						
– ART. 1, comma 1, lettera *c)*: Fondo contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili (Tesoro: cap. 7775) . . .	48.500	47.000	—	—	—	3
Decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995: Eventi alluvionali prima decade del mese di novembre 1994:						
– ART. 2, comma 1: Fondo per contributi conto interessi su finanziamenti concessi (Tesoro: cap. 7775)	70.000	70.000	70.000	826.000	2004	3
– ART. 2, comma 6: Fondo centrale di garanzia (Tesoro: cap. 7898)	30.000	30.000	40.000	—	—	3
	416.800	427.000	442.600	826.000		
10. *Artigiancassa.*						
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
– ART. 3, comma 6: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro: cap. 7743) .	9.700	20.000	—	—	—	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1997	1998	1999	2000 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
– ART. 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (Tesoro: cap. 7743)	70.000	100.000	169.750	—	—	3
Legge n. 321 del 1990: Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro: cap. 7743) . . .	70.000	100.000	129.750	—	—	3
Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia:						
– ART. 2, comma 4: Aumento fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro: cap. 7743)	48.500	—	—	—	—	3
Decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994: Interventi urgenti a sostegno dell'economia:						
– ART. 1, comma 1, lettera *a)*: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito delle imprese artigiane (Tesoro: cap. 7743)	45.500	40.000	—	—	—	3
	243.700	260.000	299.500	—		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1997	1998	1999	2000 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
11. *Interventi nel settore dei trasporti.*						
Legge n. 189 del 1983: Piano decennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato (Tesoro: cap. 7811)	—	77.600	90.000	—	—	3
Decreto-legge n. 501 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 1996: Interventi nel settore dell'autotrasporto per conto terzi:						
– ART. 3: Proroga della legge n. 68 del 1992 (Trasporti e navigazione: cap. 7294)	—	—	—	—	—	
Decreto-legge **n. 517 del 1996**: Interventi nel settore dei trasporti:						
– ART. 1 comma 1: Contributi per lo sviluppo del trasporto pubblico nelle aree urbane e per l'installazione di sistemi di trasporto rapido di massa (Trasporti e navigazione: cap. 7279)	—	100.000	100.000	—	—	3
– ART. 1, comma 3: Oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui contratti dalle ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa (Trasporti e navigazione: cap. 7304) . .	—	150.000	150.000	—	—	3
	—	327.600	340.000	—		
12. Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine.						
Legge n. 521 del 1988: Misure di potenziamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:						
– ART. 27: Programma di costruzione di nuove sedi di servizio (Lavori pubblici: cap. 8438)	66.542	167.000	—	—	—	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1997	1998	1999	2000 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
13. *Interventi nel settore della ricerca.*						
Legge n. 380 del 1991: Norme sui programmi nazionali di ricerca scientifica e tecnologica in Antartide (Università e ricerca: capp. 7505, 7519)	59.791	—	—	—	—	
Decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994: Interventi urgenti a sostegno dell'economia:						
– ART. 1, comma 1, lettera *d)*: Fondo per la ricerca applicata (Università e ricerca: cap. 7551)	50.000	60.000	—	—	—	3
Decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali:						
– ART. 3: Fondo speciale per la ricerca applicata (Università e ricerca: cap. 7520/p)	58.437	20.000	—	—	—	3
Decreto-legge n. 475 del 1996: Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca:						
– ART. 6, comma 3: finanziamento INFM (Università e ricerca: cap. 7526)	20.000	15.000	15.000	15.000	—	2
– ART. 6, comma 3: Sincrotrone Trieste e Grenoble (Università e ricerca: cap. 7528)	5.000	7.000	7.000	7.000	—	2
– ART. 6, comma 3: Osservatori astronomici e astrofisici (Università e ricerca: cap. 7326)	8.000	8.000	8.000	8.000	—	2
	201.228	110.000	30.000	30.000		
14. *Interventi a favore dell'industria navalmeccanica.*						
Legge n. 234 del 1989: Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale (Trasporti e navigazione: cap. 7703)	30.000	—	—	—	—	

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1997	1998	1999	2000 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Decreto-legge n. 287 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 343 del 1995: Misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale, delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali:						
– ART. 2, comma 1, lettera *a)*: Contributi alle imprese di costruzione navale (Trasporti e navigazione: cap. 7703)	60.000	60.000	60.000	—	—	3
– ART. 3, comma 7, lettera *a)*: Contributo alla Fincantieri per costi sociali della ristrutturazione (prepensionamento e mobilità) (Trasporti e navigazione: cap. 7715)	28.500	28.500	28.500	—	—	3
– ART. 3, comma 7, lettera *b)*: Contributi all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) e al Centro studi di tecnica navale (Cetena) (Trasporti e navigazione: cap. 7710) . . .	9.000	9.000	9.000	—	—	3
– ART. 3, comma 7, lettera *c)*: Contributo alla Fincantieri per la ristrutturazione del cantiere navalmeccanico di Palermo (Trasporti e navigazione: cap. 7704) . . .	2.500	2.500	2.500	—	—	3
– ART. 3, comma 7, lettera *d)*: Contributo alle imprese armatoriali e di costruzione navale (Trasporti e navigazione: capp. 7703, 7706)	60.000	60.000	60.000	—	—	3
Decreto-legge **n. 535 del 1996**: Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei:						
– ART. **14**, comma 1, lettera *a)*: Contributi alle imprese di costruzione navale (Trasporti e navigazione: cap. 7703)	10.000	10.000	10.000	—	—	3
– ART. **14**, comma 1, lettera *b)*: Contributi in favore delle imprese armatoriali (Trasporti e navigazione: cap. 7706, 7951) . .	10.000	10.000	10.000	—	—	3
– ART. **14**, comma 1, lettera *c)*: Contributi alle imprese di costruzione navale (Trasporti e navigazione: cap. 7703)	20.000	60.000	60.000	—	—	3
– ART. **14**, comma 1, lettera *d)*: Contributi in favore delle imprese armatoriali (Trasporti e navigazione: cap. 7706)	10.000	50.000	50.000	—	—	3
	240.000	290.000	290.000	—		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1997	1998	1999	2000 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
15. *Ristrutturazione dei sistemi aero-portuali di Roma e Milano.*						
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
– ART. 14, comma 1: Incremento delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1 della legge n. 449 del 1985 (Trasporti e navigazione: cap. 7509)	100.000	200.000	171.980	–	–	3
16. *Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione.*						
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
– ART. 7, comma 15: Programma straordinario per la viabilità generale per gli anni 1987-1990 (Lavori pubblici: cap. 7274):	100.000	137.650	–	–	–	3
Decreto-legge n. 491 del 1996: Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale:						
– ART. 14, comma 1: Completamento del raddoppio dell'autostrada A6 Torino-Savona (Lavori pubblici: cap. 7277)	20.000	20.000	20.000	340.000	2016	3
– ART. 14, comma 2: Avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna (Lavori pubblici: cap. 7278) . . .	20.000	20.000	20.000	340.000	2016	3
	140.000	177.650	40.000	680.000		
17. *Edilizia penitenziaria e giudiziaria.*						
Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):						
– ART. 13, comma 1: Completamento di edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena (Lavori pubblici: cap. 8404)	28.518	–	–	–	–	

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1997	1998	1999	2000 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
– ART. 7, comma 6: Completamento delle opere, di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena (Lavori pubblici: cap. 8404)	100.000	150.000	148.390	—	—	3
Decreto-legge n. 479 del 1996: Provvedimenti urgenti per il personale dell'amministrazione penitenziaria, per il servizio di traduzione dei detenuti e per l'accelerazione delle modalità di conclusione degli appalti relativi agli edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e Calabria:						
– ART. 3: Predisposizione di autorimesse e di strutture per l'alloggiamento del personale (Lavori pubblici: cap. 8424) .	27.000	27.000	—	—	—	3
	155.518	177.000	148.390	—		
19. *Difesa del suolo e tutela ambientale.*						
Decreto-legge n. 491 del 1996: Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale:						
– ART. 16, comma 1: Interventi in materia ambientale (Ambiente: cap. 7708).	4.800	—	—	—	—	
21. *Interventi in agricoltura.*						
Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia:						
– ART. 1, comma 2: Opere di rilevanza nazionale nel settore dell'irrigazione (Risorse agricole: cap. 8217)	50.000	87.800	—	—	—	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1997	1998	1999	2000 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994: Interventi urgenti a sostegno dell'economia:						
– ART. 1, comma 2: Programma di opere di rilevanza nazionale nel settore dell'irrigazione (Risorse agricole: cap. 8217)	50.000	48.000	—	—	—	3
	100.000	135.800	—	—		
23. *Università (compresa edilizia).*						
Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (Università e ricerca: cap. 1529/p)	100.000	—	—	—	—	
Decreto-legge n. 475 del 1996: Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca:						
– ART. 1, comma 2: Interventi di edilizia universitaria, terza Università di Roma (Università e ricerca: cap. 7325)	25.900	—	—	—	—	
	125.900	—	—	—		
24. *Impiantistica sportiva.*						
Legge n. 289 del 1989: Rifinanziamento delle leggi 6 marzo 1987, n. 65, e 21 marzo 1988, n. 92, per la realizzazione di impianti sportivi (Presidenza: cap. 7834)	4.000	4.000	4.000	—	—	3
Legge n. 412 del 1991: Disposizioni in materia di finanza pubblica:						
– ART. 27, comma 3: Finanziamento interventi di cui al decreto-legge n. 2 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 65 del 1987 (Presidenza: cap. 7834)	20.000	20.000	20.000	40.000	2001	3
	24.000	24.000	24.000	40.000		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1997	1998	1999	2000 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
25. *Sistemazione aree urbane.*						
Decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989: Interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della città di Reggio Calabria (Presidenza: cap. 7652)	40.000	40.000	—	—	—	3
26. *Interventi diversi.*						
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
– ART. 17, comma 39: Acquedotti interregionali (Lavori pubblici: cap. 8882) .	10.000	—	—	—	—	
Legge n. 100 del 1990: Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero (Commercio estero: cap. 7561).	—	—	—	—	—	
Legge n. 218 del 1990: Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli Istituti di credito di diritto pubblico (Tesoro: cap. 8017) . .	100.000	125.000	—	—	—	1
Legge n. 10 del 1991 e legge n. 537 del 1993:						
– ART. 12, comma 1: Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia (Industria: capp. 7715, 7716, 7718, 7719).	**148.213** *(118.213)*	20.000	—	—	—	3
Legge n. 117 del 1991: Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari, nonché ad alloggi per il personale (Affari esteri: cap. 7501) . . .	9.118	—	—	—	—	
Legge n. 358 del 1991: Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze (articolo 9, comma 4) (Finanze: cap. 7853)	20.000	60.000	72.048	—	—	2
Legge n. 56 del 1992: Concessione di un contributo straordinario per il progetto Giacomo Leopardi nel mondo (Beni culturali: cap. 7905)	970	1.000	1.000	2.000	2000	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1997	1998	1999	2000 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Legge n. 212 del 1992: Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale (Tesoro: cap. 9011)	18.000	20.000	—	—	—	1
Legge n. 220 del 1992: Interventi per la difesa del mare:						
– ART. 8, comma 2: Monitoraggio acque marine, acquisto e noleggio di mezzi aerei e navali contro l'inquinamento (Ambiente: cap. 8630/P)	19.400	—	—	—	—	—
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:						
– ART. 3, comma 9 e ART. 8, comma 4-*bis*: Contributo speciale alla regione Calabria (Tesoro: cap. 8789)	150.000	40.000	—	—	—	3
Legge n. 317 del 1993: Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica:						
– ART. 4: Completamento piani di ricostruzione post-bellica (Lavori pubblici: cap. 9310)	—	84.000	—	—	—	3
Decreto-legge n. 248 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 402 del 1994: Provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 dello statuto speciale (Tesoro: cap. 8788) . .	100.000	150.000	174.300	—	—	2
Decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994: Interventi urgenti a sostegno dell'economia:						
– ART. 1, comma 1, lettera *b)*: Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (Tesoro: cap. 8187)	19.000	50.000	—	—	—	3
	594.701 *(564.701)*	550.000	247.348	2.000		
TOTALE . . .	**14.168.774** *(14.288.774)*	**17.907.350** *(17.957.350)*	**12.594.423** *(12.644.423)*	3.939.340		

NOTA

Alla relazione generale della V Commissione sono allegate le relazioni delle Commissioni permanenti (Allegato n. 1), le relazioni di maggioranza delle Commissioni (Allegato n. 2) e gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalle Commissioni (Allegato n. 3).

*Sono state altresì presentate relazioni generali di minoranza dai deputati Marzano (n. 2063; 2063-*bis; *2371-A-*bis*) Bono (n. 2063; 2063-*bis; *2371-A-*ter*); Peretti (n. 2063; 2063-*bis*; 2371-A-*quater*); Pagliarini (n. 2063; 2063-*bis*; 2371-A-*quinquies*).*

DDL13-2036A
Lire 7000